Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 193 del 1° agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 1° agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **988.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'articolo 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, laboratori di pasticceria delle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cosenza, Imperia, La Spezia, Modena, Pisa, Rovigo e Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **989.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bologna e Trapani.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 988.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'articolo 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, laboratori di pasticceria delle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cosenza, Imperia, La Spezia, Modena, Pisa, Rovigo e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, Sindacato Provinciale Caffè, Bars, Ristoranti e Trattorie, e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Provinciale — U.I.L. —; al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visti, per la provincia di Ascoli Piceno:

— il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa;

— il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, e relativa tabella di classificazione degli esercizi, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi dell'Associazione Provinciale Commercianti, il Sindacato Pubblici Esercizi dell'Associazione Commercianti di Fermo e il Sindacato Pubblici Esercizi, la Federazione Provinciale Addetti al Commercio;

Visti, per la provincia di Bergamo:

— l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1949, stipulato tra l'Associazione Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi e la Camera del Lavoro, Settore Commercio, la Libera Unione Provinciale dei Sindacati, Settore Albergo e Mensa;

— l'accordo collettivo 27 aprile 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, Settore Commercio, la Unione Sindacale Provinciale;

— l'accordo collettivo 21 luglio 1953, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione Sindacale Provinciale, la Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Bologna:

— il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Ristoranti e Trattorie e la Federazione dei Lavoratori Albergo e Mensa;

— il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Caffè-Bar e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Albergo e Mensa;

— l'accordo collettivo 18 dicembre 1956, stipulato tra il Gruppo Pubblici Esercizi — F.I.P.E. — e la F.I.S.A.C. — C.I.S.L. —; al quale hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. — e la Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visti, per la provincia di Brindisi:

— il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la C.G.I.L. l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

— il contratto collettivo 20 maggio 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi; al quale hanno aderito la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visti, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, e il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulati tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la — F.I.L.A.M.S. Provinciale, la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.Na.L. Provinciale;

Visti, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, e relative tabelle, ed il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, e relative tabelle, stipulati tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini — C.I.S.L. —;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Ristoranti, Trattorie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

— il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visti, per la provincia di Modena:

— l'accordo collettivo 24 novembre 1958, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi (Ristoranti, Ristoranti d'albergo e Trattorie) e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

— l'accordo collettivo 24 novembre 1958, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi (Caffè, Bars, Gelaterie e Pasticcerie) e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visti, per la provincia di Pisa;

— l'accordo collettivo 10 gennaio 1954, stipulato tra i Sindacati Provinciali Bars, Caffè, Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Laboratori di Pasticceria e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, la Federazione Provinciale del Commercio C.I.S.L. —; al quale ha aderito la Camera Sindacale — U.I.L. —;

— l'accordo collettivo 18 ottobre 1957, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. — C.G.I.L. —, la C.I.S.L., la U.I.L.;

Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 27 settembre 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 1 aprile 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti — Sezione Provinciale dei Pubblici Esercizi — e l'Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale C.I.S.Na.L. e la U.I.L. Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Arezzo, in data 31 agosto 1960, n. 5 e n. 3 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960 e 25 giugno 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 15 e n. 12 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, n. 5 e n. 3 della provincia di Brindisi, in data 31 maggio 1960 e 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, n. 7 e n. 9 della provincia di Imperia, in data 26 settembre 1960 e 10 novembre 1960, n. 14 e n. 15 della provincia di La Spezia, in data 19 luglio 1960 e 20 luglio 1960, n. 21 e n. 20 della provincia di Modena, in data 20 maggio 1960, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 6 della provincia di Rovigo, in data 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria:

— per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1958, relativo al personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare;

— per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e da ogni altro esercizio similare;

— per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1949, gli accordi collettivi 27 aprile 1951 e 21 luglio 1953, relativi ai dipendenti da ristoranti, trattorie, caffè, bars, pasticcerie e da esercizi similari;

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, relativo ai dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie, e ad ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, l'accordo collettivo 18 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria;

— per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e il

contratto collettivo 20 maggio 1957, relativo al personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini;

— per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente dai pubblici esercizi (bars, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo);

— per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo al personale dipendente dai bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, fiaschetterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari;

— per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti e trattorie, ed il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi;

— per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (ristoranti, ristoranti d'albergo, trattorie) e l'accordo collettivo, pari data, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bars, gelaterie, pasticcerie);

— per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 10 gennaio 1954, relativo al personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da bars, caffè, ristoranti, trattorie, pasticcerie, laboratori di pasticceria, e l'accordo collettivo 18 ottobre 1957, relativo alla scala mobile per i dipendenti da pubblici esercizi;

— per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 27 settembre 1957, relativo ai dipendenti da ristoranti, bars;

— per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 1 aprile 1959, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cosenza, Imperia, La Spezia, Modena, Pisa, Rovigo e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 13. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE, LABORATORI DI PASTICCERIA, RISTORANTI, TRATTORIE ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1958 e questo dì 30 del mese di settembre, in Arezzo, presso la Sede della Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Sindacato Provinciale Caffè, Bars, Ristoranti e Trattorie, rappresentata dal Presidente della Associazione stessa sig. cav. uff. geom. *Oliviero Montaini* e dai Presidenti dei Sindacati suddetti rispettivamente sig. *Mario Gabrielli* e sig. cav. *Amedeo Graverini;* assistiti dal Direttore della Associazione Commercianti cav. *Bruno Pianigiani* e dai sigg. *Bianconi Primo, Giommoni Umberto, Comanducci Giuseppe* e *Scortecci* cav. *Guido*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia, rappresentata dal sig. *Andreini Francesco;*

la C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale di Arezzo, rappresentata dal suo segretario rag. *Olinto Landini;*

la U.I.L. Camera Provinciale di Arezzo, rappresentata dal suo segretario sig. *Giampiero Giustini*

si è stipulato il presente Contratto Integrativo ai Contratti Nazionali di Lavoro per il personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare.

Art. 1.

La classificazione degli esercizi prevista dall'art. 1 del Contratto Nazionale, rimane fissata come è attualmente stabilita dall'Autorità di P. S. e riportata sulle singole licenze di esercizio.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In riferimento all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale, verrà costituita per la provincia di Arezzo entro e non più tardi di 60 giorni dalla stipulazione del presente accordo, una Commissione di qualifica con i compiti già fissati e previsti dall'accordo in appendice al Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Si intende riportato per intero quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del Contratto Collettivo Nazionale, mentre per l'art. 12 — trattamento economico — valgono le tabelle allegate al presente accordo.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Per le prestazioni di lavoro straordinario, ivi comprese le ore di lavoro prestato durante la protrazione dell'orario di chiusura, la maggiorazione da computarsi sulla paga globale normale, resta fissata nella misura del 35 %. Per lavoro straordinario intendesi quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere o 48 settimanali per il personale impiegatizio e oltre le 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il personale non impiegatizio.

Art. 5.

FERIE PERCENTUALISTI

Al personale retribuito solo a percentuale, qualora venga sostituito durante le ferie, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari alla retribuzione normale assegnata al personale salariato della categoria corrispondente. A detto personale percentualista, quando non venga sostituito durante le ferie verrà corrisposto il 40 % degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie nella ipotesi di cui al precedente capoverso.

Art. 6.

RICORRENZE FESTIVE

Sia per le festività nazionali che per quelle infrasettimanali le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è quello previsto dalle tabelle allegate al presente accordo del quale formano parte integrante.

Viene inoltre chiarito che, ai fini del computo delle indennità varie, la retribuzione del dipendente si determina calcolandovi sia quanto esso percepisce in denaro, come pure la somministrazione dei generi in natura, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili ed ogni altro compenso di carattere continuativo.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CAROPANE

Nei salari e negli stipendi di cui alle tabelle allegate è compresa anche l'indennità di contingenza in vigore dal 1° agosto 1958 e l'indennità di caropane in quanto spetti. Eventuali aumenti o diminuzioni dell'indennità di contingenza dovranno essere aggiunti o sottratti alle tabelle salariali concordate.

Art. 9.

PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI E TRATTORIE - VITTO

Tutto il personale dipendente da ristoranti o trattorie ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore a 1/4 di litro. La somministrazione del vitto è obbligatoria, tuttavia in casi di riconosciuta necessità, in sostituzione di essa il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità sostitutiva che viene fissata in L. 120 a pasto. Per coloro che partecipano alla consumazione dei pasti, a titolo di parziale concorso del maggior costo del vitto si conviene che sui futuri aumenti di contingenza dovrà essere operata una decurtazione del 5 %.

Art. 10.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio prevista dall'art. 46 del C.C.N. dei caffè, bars etc. e dall'art. 47 del C.C.N. ristoranti e trattorie al personale tavoleggiante sarà:

Percentuale dipendenti da caffè e bars, etc.

a) esercizi di 1ª e 2ª categ.	percentuale	del	20 %
b) esercizi di 3ª categ. . .	»	»	17 %
c) esercizi di 4ª categ. .	»	»	10 %
d) bottiglierie e fiaschetterie	»	»	12 %
e) birrerie . .	»	»	17 %
f) locali adibiti a biliardi e a giochi delle carte . . .	»	»	15 %

Percentuale di servizio dipendenti da ristoranti e trattorie:

a) esercizi di 2ª e 3ª categ	percentuale	del	12 %
b) esercizi di 4ª categ.	»	»	10 %

Art. 11.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO RINFRESCHI O RICEVIMENTI E SERVIZI A DOMICILIO

Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà il medesimo trattamento del personale assunto per la durata della surroga. Il personale extra o di rinforzo addetto ai rinfreschi, ricevimenti e servizi a domicilio, sarà remunerato con un compenso fisso di L. 2.500 (duemilacinquecento).

Art. 12.

ESERCIZI DI 3ª e 4ª CATEGORIA

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria al personale tavoleggiante potrà essere corrisposta, anzichè la percentuale di servizio, una retribuzione fissa pari a quella prevista per il personale di pari categoria.

Art. 13.

SALARIO MEDIO CONVENZIONALE PER IL PERSONALE A PERCENTUALE

Ai fini del computo dell'indennità di licenziamento, delle festività nazionali, delle ferie nonchè della gratifica natalizia ed in particolar modo agli effetti delle assicurazioni previdenziali e mutualistiche il salario medio convenzionale sarà di:

a) Capo cameriere: 1/26 della retribuzione mensile del Capo barista o del Capo cuoco degli esercizi di 3ª categoria;

b) Cameriere tavoleggiante esercizi di 2ª e 3ª categoria: 1/26 della retribuzione mensile del barista o del cuoco di esercizi di 3ª categoria;

c) Cameriere tavoleggiante esercizi di 4ª categoria: 1/26 della retribuzione mensile del barista o del cuoco di esercizi di 4ª categoria.

Art. 14.

ESERCIZI DI STAGIONE

Per il personale non impiegatizio assunto dagli esercizi che svolgono una attività stagionale, si conviene che la retribuzione complessiva del periodo di alta stagione debba essere maggiorata del:

20 % per ingaggio fino ad un mese;
10 % per ingaggio fino a due mesi;
5 % per ingaggio oltre due mesi;

oltre al rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno. Per il personale impiegatizio le percentuali di cui sopra sono rispettivamente fissate nelle misure del 30, 20 e 10 % e ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 90 del C.C.N.

Art. 15.

BUFFETS DI STAZIONE

Il presente accordo integrativo provinciale vale anche per i buffets di stazione, fatte salve le norme di cui all'art. 100 del C.C.N.

Art. 16.

INDENNITÀ DI PRESENZA PERSONALE PERCENTUALISTA

Al personale percentualista è dovuta una indennità di presenza in ragione di L. 20 per ogni giornata di presenza.

Art. 17.

COMPUTO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Nel calcolo dell'indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione deve essere considerato anche il rateo di gratifica natalizia o 13ª mensilità.

Pertanto, l'emolumento del quale si terrà calcolo ai fini del computo relativo, dovrà essere moltiplicato per 13 e successivamente diviso per 12.

Art. 18.

EFFICACIA E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto ha efficacia in tutto il territorio della Provincia di Arezzo, uniforma, sostituisce ed asserve tutte le norme esistenti per effetto di contratti o consuetudini da esso disciplinati.

Art. 19.

RIFERIMENTO CONTRATTO NAZIONALE

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento ai rispettivi contratti nazionali stipulati in Roma il 23 ottobre 1954.

Art. 20.

DECORRENZA

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 1° settembre 1958.

(*Omissis*)

Art. 19-*bis*

Fintanto che non sarà provveduto in sede nazionale alla stipulazione del contratto di categoria, le parti convengono di estendere tutte le norme del presente accordo provinciale come pure quelle del contratto nazionale per i dipendenti da caffè e bars del 23 ottobre 1954, anche ai dipendenti dai laboratori di pasticceria ad esclusione dell'orario di lavoro che resta fissato in otto ore giornaliere o 48 settimanali e del trattamento economico che è stato fissato nell'apposita tabella allegata al presente accordo.

1. - NUOVE TABELLE SALARIALI

(compresa indennità di contingenza) da valere per il personale dipendente da « Ristoranti e Trattorie » in vigore dal 1° settembre 1958.

RETRIBUZIONI IN CONTANTI

4ª CATEGORIA

	Arezzo, Montevarchi S. Giovanni V. Uomini	Donne	Rimanenti Comuni Uomini	Donne
	Lire		Lire	
Personale non impiegatizio:				
Cuoco:				
superiore 20 anni	26.387	20.897	23.691	18.125
da 18 a 20 anni	23.064	15.682	20.208	12.412
Aiuto cuoco:				
superiore 20 anni	22.479	18.057	20.944	15.662
da 18 a 20 anni	19.893	14.550	17.231	12.128
da 16 a 18 anni	14.556	9.266	11.662	8.238
Personale di fatica in genere:				
superiore 20 anni	21.234	16.606	19.640	14.978
da 18 a 20 anni	18.789	11.956	15.844	10.185
da 16 a 18 anni	13.768	9.088	12.348	8.118
Apprendisti:				
da 14 a 15 anni	4.783	3.270	4.136	2.940
da 15 a 16 anni	6.383	4.972	5.813	4.620
da 16 a 17 anni	10.134	5.978	9.698	5.589
da 17 a 18 anni	13.044	8.978	12.698	8.592
da 18 a 18½ anni	17.604	12.939	16.986	12.447
da 18½ a 19 anni	20.004	15.317	19.408	14.847
da 19 a 19½ anni	21.204	16.517	20.608	16.047
da 19½ a 20 anni	21.924	17.237	21.328	16.767

VITTO. — Oltre alle retribuzioni in contanti, come sopra indicate, il personale ha diritto alla consumazione del vitto (due pasti al giorno); il relativo valore - ai fini contributivi - è fissato con decreto Ministeriale 21 febbraio 1956 in L. 6.200 mensili.

2. - NUOVE TABELLE SALARIALI

(compresa indennità di contingenza e caropane) da valere per il personale dipendente da « Ristoranti - Trattorie » in vigore dal 1° settembre 1958.

RETRIBUZIONI IN CONTANTI

3ª CATEGORIA

	Uomini	Donne
Impiegati superiori a 20 anni:	—	—
Cat. *A.* - Direttori	45.510	—
Cat. *B.* - 2° Direttore, capo servizio, direttore di servizio sala, capo contabile	34.350	—
Cat. *C.* - Economo, controllore, addetto alla cassa, marchiere	31.565	—
- Segretario, contabile, dattilografo, scritturale ed altri impiegati d'ordine	29.143	—
Operai:		
Capo cuoco:		
superiore 20 anni	34.569	26.368
da 18 a 20 anni	30.759	19.72[illegible]

Cuoco:	Uomini	Donne
superiore 20 anni	30.594	22.620
da 18 a 20 anni	27.066	16.989
Aiuto cuoco:		
superiore 20 anni	26.344	19.440
da 18 a 20 anni	22.869	16.935
da 16 a 18 anni	16.232	10.857
Personale di fatica in genere:		
superiore 20 anni	23.967	18.323
da 18 a 20 anni	21.531	13.222
da 16 a 18 anni	15.984	9.599
Apprendisti:		
da 14 a 15 anni	6.265	5.038
da 15 a 16 anni	7.990	6.648
da 16 a 17 anni	11.554	7.579
da 17 a 18 anni	14.429	10.451
da 18 a 18½ anni	18.604	14.193
da 18½ a 19 anni	20.904	16.493
da 19 a 19½ anni	22.054	17.643
da 19½ a 20 anni	22.744	18.333

VITTO. — Oltre alle retribuzioni in contanti, come sopra indicate, il personale ha diritto alla consumazione del vitto (due pasti al giorno); il relativo valore - ai fini contributivi è fissato con decreto Ministeriale 21 febbraio 1956 in L. 6.200 mensili.

3. - NUOVE TABELLE SALARIALI

(compresa indennità di contingenza e caropane) da valere per il personale dipendente da « Caffè, Bars, Bottiglierie, Gelaterie, Pasticcerie, Confetterie ed ogni altro esercizio similare » in vigore dal 1° settembre 1958.

3ª CATEGORIA

Impiegati superiori a 20 anni:	Uomini	Donne
Cat. *A.* - Direttore, gerente di pasticceria	50.932	45.723
Cat. *B.* - 2° Direttore, capo servizio, capo contabile, altri impiegati concetto	41.792	36.496
Cat. *C.* - Economo, controllore addetto alla cassa, contabile	38.718	34.031
Capo banconiere di pasticceria	39.989	35.511
Banconiere di pasticceria	38.839	32.751
Dattilografi, scritturali, altro personale d'ordine	36.412	31.256
Operai:		
Capo barista, capo gelatiere:		
superiore 20 anni	41.815	33.649
da 18 a 20 anni	37.986	26.487
Barista, gelatiere, caffettiere, addetto ai giuochi o biliardi, dispensiere:		
superiore 20 anni	37.784	29.763
da 18 a 20 anni	34.301	24.075
Aiuto barista, aiuto banconiere:		
superiore 20 anni	33.521	26.560
da 18 a 20 anni	30.066	24.015
da 16 a 18 anni	23.359	17.926
Personale di fatica in genere:		
superiore 20 anni	31.121	25.425
da 18 a 20 anni	28.778	20.275
da 16 a 18 anni	23.046	16.627
Apprendisti:		
da 14 a 15 anni	10.331	9.096
da 15 a 16 anni	12.583	10.707
da 16 a 17 anni	16.334	11.670
da 17 a 18 anni	19.244	14.545
da 18 a 18½ anni	23.804	18.341
da 18½ a 19 anni	26.204	20.621
da 19 a 19½ anni	27.404	21.771
da 19½ a 20 anni	28.124	22.461

4. - NUOVE TABELLE SALARIALI

(compresa indennità di contingenza e caropane) da valere per il personale dipendente da « Caffè, Bars, Bottiglierie, Gelaterie, Pasticcerie, Confetterie ed ogni altro esercizio simile » in vigore dal 1° settembre 1958.

4ª CATEGORIA

Qualifiche	Arezzo, Montevarchi e S. Giovanni V.		Rimanenti Comuni	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Personale con mansioni non impiegatizie:				
Barista, gelatiere, caffettiere, addetto ai giuochi o biliardi o dispensiere:				
superiore 20 anni	32.587	27.097	29.891	24.325
da 18 a 20 anni	29.264	21.882	26.408	18.612
Aiuto barista, aiuto banconiere:				
superiore 20 anni	28.679	24.257	27.144	21.862
da 18 a 20 anni	26.093	20.750	23.431	18.328
da 16 a 18 anni	20.756	15.466	17.862	14.438
Personale di fatica in genere:				
superiore 20 anni	27.434	22.806	25.840	21.178
da 18 a 20 anni	24.989	18.156	22.044	16.385
da 16 a 18 anni	19.968	15.288	18.548	14.318
Apprendisti:				
da 14 a 15 anni	10.983	9.470	10.336	9.140
da 15 a 16 anni	12.583	11.172	12.013	10.820
da 16 a 17 anni	16.334	12.178	15.898	11.789
da 17 a 18 anni	19.244	15.178	18.898	14.792
da 18 a 18½ anni	23.804	19.139	23.186	18.647
da 18½ a 19 anni	26.204	21.517	25.608	21.047
da 19 a 19½ anni	27.404	22.717	26.808	22.247
da 19½ a 20 anni	28.124	23.437	27.528	22.967

5. NUOVE TABELLE SALARIALI

presa indennità di contingenza e caropane) da valere per personale dipendente da « Laboratori di Pasticceria » in igore dal 1° settembre 1958.

Qualifiche	Arezzo, Montevarchi S. Giovanni V.		Rimanenti Comuni	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
ersonale non impiega-				
pasticciere	45.240	40.249	39.692	38.424
sticciere	41.449	34.804	37.728	29.884
sticciere:				
iore 20 anni	37.517	30.239	32.224	27.498
a 20 anni	34.056	27.612	30.767	24.37[illegible]
a 18 anni	27.380	21.412	24.414	18.689
3° pasticciere:				
superiore 20 anni	34.892	27.676	29.626	24.852
da 18 a 20 anni	31.637	23.432	29.069	20.863
da 16 a 18 anni	25.001	18.420	21.355	15.076
Personale di fatica in genere:				
superiore 20 anni	32.225	26.316	30.067	23.100
da 18 a 20 anni	29.796	20.980	26.437	18.515
da 16 a 18 anni	23.863	17.246	20.910	14.181
Apprendisti:				
da 14 a 15 anni	10.642	9.347	10.214	9.025
da 15 a 16 anni	12.442	11.027	12.012	10.698
da 16 a 17 anni	16.169	12.012	15.731	11.647
da 17 a 18 anni	19.169	15.012	18.731	14.647
da 18 a 18½ anni	23.556	18.952	22.975	18.490
da 18½ a 19 anni	25.956	21.335	25.386	20.890
da 19 a 19½ anni	27.156	22.530	26.597	22.090
da 19½ a 20 anni	27.876	23.250	27.317	22.810

Visti il contratto e le tabelle da 1 a 5 che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 APRILE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno millenovecentocinquantacinque addì 20 del mese di aprile in Ascoli Piceno, presso l'Ufficio provinciale del Lavoro M. O., si sono riuniti i sigg.:

Ferranti Spartaco, segretario Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno;

Papetti comm. *Vittorio,* segretario Associazione dei Commercianti di Fermo;

e

Celani Armando, segretario Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, assistito dai sigg. *Castelli Marcella,* della Federazione Provinciale addetti al Commercio e *Blasi Alfredo,* impiegato dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

Cicconi Agreo, segretario provinciale Sindacato Albergo e Mensa, aderente alla C.G.I.L., assistito dal signor *Amadio Giovanni,* della Camera del Lavoro;

per stipulare il contratto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Ascoli Piceno.

Presiede la riunione, per delega del sig. direttore, il capo servizio rapporti di lavoro, segretario *Fioravanti Serafino.*

Per quanto è di pertinenza delle parti in sede di accordo provinciale, concludono le seguenti norme e chiarimenti, esplicazione e adeguamento di quelle cui si fa riferimento.

Art. 1.

(Art. 5 Con. Naz.)

Il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala, nè negli esercizi siti in località turistiche nè in tutti gli altri esercizi.

Art. 2.

APPRENDISTATO

(Art. 9 Con. Naz.)

In ogni esercizio non potrà essere assunto più di un apprendista, semprechè sia in servizio il personale qualificato della categoria cui aspira l'apprendista.

L'apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato nella categoria *C,* per quelle impiegatizie e nelle terza categoria, per quelle non impiegatizie, escluso il personale di fatica.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

(Art. 23 Con. Naz.)

La maggiorazione relativa all'orario massimo di chiusura fissato dalle competenti Autorità di P. S. e comunque non oltre le ore 24, viene stabilita nella misura del 25 % sulla paga globale di fatto per il personale a retribuzione fissa. Per il personale percentualista, la percentuale di servizio viene fissata nella misura del 20 %.

Art. 4.

FERIE ANNUALI

(Art. 28 Con. Naz.)

L'indennità sostitutiva del vitto viene fissata nella stessa misura che viene giornalmente detratta dalla indennità di contingenza a questo titolo.

Il personale retribuito solo a percentuale dovrà essere sostituito durante il periodo di ferie e gli verrà corrisposta, oltre all'indennità sostitutiva del vitto, una indennità giornaliera pari alla retribuzione fissata contrattualmente per il cuoco della propria categoria.

Al personale retribuito con sistema misto, verrà corrisposta oltre alla parte fissa della retribuzione e alla indennità sostitutiva del vitto, una indennità aggiuntiva che sommata alla parte fissa dovrà eguagliare la retribuzione contrattuale fissata per la qualifica cui appartiene.

Il cameriere nel caso predetto, ai soli effetti della retribuzione viene equiparato al cuoco.

Art. 5.

FESTIVITÀ NAZIONALI

(Art. 30 Con. Naz.)

Nelle festività nazionali previste dalla legge il personale pagato a percentuale, qualora presti servizio, avrà diritto al trattamento in esso stabilito; pertanto oltre alla normale percentuale di servizio avrà diritto ad un ulteriore compenso pari al salario giornaliero totale stabilito contrattualmente per la categoria cui appartiene. Se non lavora avrà diritto al solo salario giornaliero globale stabilito contrattualmente per la qualifica cui appartiene.

Il cameriere nei casi predetti, ai soli effetti della retribuzione, viene equiparato al cuoco.

Art. 6.

MALATTIE

(Art. 37 Con. Naz.)

Qualora la malattia si prolunghi oltre i termini previsti dall'art. 37 del C.C.N.L. ed il lavoratore sia in grado di dimostrare a mezzo di certificati medici il perdurare della malattia, avrà diritto alla conservazione del posto sino al termine della malattia, purchè però non superi l'anno. I giorni di carenza per la corresponsione dell'indennità di malattia da parte dell'I.N.A.M. saranno a carico del datore di lavoro.

Art. 7.

(Art. 46 Con. Naz.)

I minimi di stipendio e salario base sono fissati nella misura seguente:

A) Personale impiegatizio dei ristoranti, trattorie, osterie con cucina, esercizi similari.

Qualifiche	Paga base mensile 1ª Catg.	2ª e 3ª Catg.	4ª Catg
Personale impiegatizio:			
Direttore	25.550	23.500	20.771
Contabile uomo	18.550	17.650	15.595
Contabile donna	15.350	14.250	12.628
Cassiera sopra i 20 anni di età	17.900	15.850	14.018
Cassiera tra i 18-20 anni di età	17.300	15.200	13.450
Cassiera commessa fino a 5 anni di anzianità oltre i 18 anni di età	12.350	10.700	9.463
Cassiera commessa tra 16-18 anni di età	11.250	10.200	8.993
Cassiera commessa oltre i 5 anni di anzianità oltre i 18 anni di età	13.300	11.250	9.946

B) personale non impiegatizio dei ristoranti, trattorie, esercizi similari.

Qualifiche	Paga base mensile 1ª Catg.	2ª e 3ª Catg.	4ª Catg.
Cuoco	27.600	17.900	15.800
Aiuto cuoco	24.300	11.650	10.300
Uomo e donna di fatica (sguattera)	16.400	7.150	6.300
Ragazzo di cucina sotto i 18 anni	7.950	5.100	4.500

C) Personale non impiegatizio osterie con cucina.

Cuoco	11.900
Uomo e donna di fatica	5.200

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

(Art. 45 Con. Naz.)

La contingenza costituisce una eccezionale e temporanea integrazione dello stipendio e del salario per il personale non retribuito a percentuale.

L'indennità di contingenza verrà corrisposta per 30 giorni al mese e nella misura fissata dall'accordo nazionale 22 settembre 1951 per i pubblici esercizi.

Art. 9.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(Art. 47 Con. Naz.)

Le percentuali di servizio vengono fissate come segue:

a) negli esercizi extra 15 %;

b) negli esercizi di 1ª e 2ª categ. 14 % (o classe);

c) negli esercizi di 3ª classe 12 %;

d) negli esercizi di 4ª classe 10 %.

Art. 10.

(Art. 48 Con. Naz.)

Per i banchetti effettuati nell'esercizio viene stabilito un compenso al prestatore di opera nella misura di L. 1500 se dipendente fisso dalla ditta datrice di lavoro, nella misura di L. 2500 se assunto occasionalmente per quel determinato servizio.

Per i servizi a domicilio tali compensi verranno portati rispettivamente a L. 2000 e L. 2500.

Il compenso spettante al cuoco occasionale per un coperto massimo di 50 pasti è di L. 3000 mentre per il cuoco fisso nel locale, il compenso è di L. 900 oltre la retribuzione giornaliera.

Art. 11.

ESERCIZI DI STAGIONE

(Art. 92 Con. Naz.)

Per gli esercizi stagionali al personale impiegatizio e non impiegatizio a retribuzione fissa verrà corrisposta una maggiorazione sui minimi di paga base nella seguente misura:

a) 30 % per ingaggio fino ad un mese;

b) 20 % per ingaggio fino a due mesi

c) 10 % per ingaggio dai due mesi a fine stagione.

Per le maestranze retribuite a percentuale le stesse vengono fissate nella seguente misura:

	Per ingaggio		
	ad 1 mese	fino a 2 mesi	oltre 2 mesi
	—	—	—
Locali extra di 1ª e 2ª classe	24 %	20 %	18 %
Locali di 3ª classe	22 %	20 %	16 %
Locali di 4ª classe	20 %	16 %	12 %

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

(Art. 110 Con. Naz.)

Il presente contratto andrà in vigore il 1° maggio 1955 e andrà a scadere il 31 dicembre 1956 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in caso di mancata disdetta da una delle due parti, almeno tre mesi prima della scadenza e che venga comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, subordinatamente ad eventuali rinnovi del C.C.N.L., cui si riferisce.

Art. 13.

Dovranno essere conservate ai lavoratori che ne beneficiano le migliori condizioni in atto.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Con verbale aggiuntivo, che costituirà parte integrante del presente contratto, sarà provveduto alla classificazione degli esercizi esistenti nella Provincia, nelle seguenti classi:

Esercizi extra;
Esercizi di 1ª classe;
Esercizi di 2ª classe;
Esercizi di 3ª classe;
Esercizi di 4ª classe.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 APRILE 1955 PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Il giorno 20 aprile 1955 nei locali dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della M. O. di Ascoli Piceno, si sono riuniti i sigg.:

Ferranti Spartaco, Segretario Associazione Provinciale Commercianti di Ascoli Piceno, in rappresentanza del SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI;

Papetti Vittorio, Segretario Associazione Commercianti di Fermo, in rappresentanza del SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI;

e

Cicconi Agreo, in rappresentanza del SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI, assistito dal sig. *Luzi Marcello,* della Camera del Lavoro;

Castelli Marcella, in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE ADDETTI AL COMMERCIO, assistita dal signor *Blasi Alfredo,* dell'Unione Sindacale e sig. *Celani Armando;*

per stipulare il contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare della provincia di Ascoli Piceno, come da accordo fra la F.I.P.E. e la F.I.S.A.C., F.I.L.A.M. e U.I.L.A.M.

Presiede la riunione per la delega del direttore il capo servizio rapporti di lavoro, segretario *Fioravanti Serafino.*

Art. 1.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

(Art. 22 Contr. Naz.)

Il personale chiamato a prestare la sua opera oltre l'orario massimo di chiusura stabilito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e comunque dopo le ore 24 (esempio ricorrenze patronali, stagione estiva ecc.), sarà compensato per il lavoro effettuato dopo tale termine, con una maggiorazione del 30 % sulla retribuzione globale di fatto (paga base e contingenza).

Art. 2.

FERIE ANNUALI

(Art. 25 Contr. Naz.)

Il periodo di ferie per riconosciute consuetudini e necessità locali è frazionabile con il mutuo consenso delle parti.

Art. 3.

(Art. 27 Contr. Naz.)

Al personale retribuito solo a percentuale, data la particolare natura della sua retribuzione, nulla sarà corrisposto, quando non venga sostituito durante il periodo di ferie.

Qualora invece, venisse sostituito, gli verrà corrisposta una indennità pari alla retribuzione fissata contrattualmente per il banconiere della propria categoria.

Al personale retribuito con sistema misto, verrà corrisposta, qualora venga sostituito, oltre alla parte fissa della retribuzione, una indennità aggiuntiva che sommata alla parte fissa dovrà eguagliare la retribuzione contrattuale fissata per la qualifica cui appartiene.

Il cameriere nel caso predetto, ai soli effetti della retribuzione viene equiparato al banconiere.

Art. 4.

FESTIVITÀ

(Art. 29 Contr. Naz.)

Qualora il personale presti servizio in occasione delle festività previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, avrà diritto oltre alla normale retribuzione, ad un ulteriore compenso pari al salario giornaliero globale stabilito contrattualmente per la categoria cui appartiene.

Il cameriere nei casi predetti, ai soli effetti della retribuzione viene equiparato al banconiere.

Art. 5.

MALATTIE

(Art. 39 Contr. Naz.)

Qualora la malattia si prolunghi oltre i termini previsti dall'art. 39 del C.C.N.L. ed il lavoratore sia in grado di dimostrare, a mezzo certificato medico, il perdurare della malattia, avrà diritto alla conservazione del posto sino al termine della malattia, purchè però non superi l'anno. I giorni di carenza per la corresponsione dell'indennità di malattia da parte dell'I.N.A.M. saranno a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

(Art. 46 Contr. Naz.)

Le percentuali di servizio vengono fissate come appresso:

a) negli esercizi extra 25 %;

b) negli esercizi di 1ª e 2ª classe 23 %;

c) negli esercizi di 3ª classe 18 %;

d) negli esercizi di 4ª classe 12 %.

Per le altre percentuali si fa riferimento a quelle stabilite dal contratto nazionale.

Art. 7.

(Art. 47 Contr. Naz.)

Per il servizio a domicilio viene fissato un compenso, al prestatore d'opera, nella misura di L. 1500, se dipendente fisso della ditta datrice di lavoro; nella misura di L. 2000, se assunto occasionalmente per quel determinato servizio.

Art. 8.

ESERCIZI DI STAGIONE

(Art. 90 Contr. Naz.)

Per gli esercizi stagionali, al personale non impiegatizio, verrà corrisposta una maggiorazione, sui minimi di paga base, nella seguente misura:

a) 30 % per un ingaggio fino ad un mese;

b) 22 % per un ingaggio fino a due mesi;

c) 12 % per un ingaggio dai due mesi a fine stagione.

Per le maestranze retribuite a percentuale, la stessa viene fissata nella misura seguente:

	Per ingaggio		
	fino a 1 mese	a 2 mesi	oltre 2 mesi
	—	—	—
locale extra	32 %	28 %	23 %
locale di 1ª classe	30 %	26 %	22 %
locale di 2ª classe	28 %	24 %	20 %
locale di 3ª classe	26 %	22 %	18 %
locale di 4ª classe	20 %	16 %	12 %

Art. 9.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO BASE

I minimi di stipendio e salario base sono fissati nella seguente misura:

Qualifiche	Paga base mensile		
	1ª Categ.	2ª e 3ª Categ.	4ª Categ.
—	—	—	—
Personale impiegatizio:			
Direttore	25.550	23.500	20.771
Contabile uomo	18.550	17.650	15.595
Contabile donna	15.400	14.300	12.628
Cassiera sopra i 20 anni di età	17.950	15.850	14.018
Cassiere tra 18-20 anni di età	17.300	15.200	13.450
Cassiera commessa fino a 5 anni di anzianità oltre i 18 anni di età	12.350	10.700	9.463
Cassiera commessa tra 16-18 anni di età	11.250	10.200	8.993
Cassiera commessa oltre i 5 anni di anzianità oltre 18 anni di età	13.300	11.250	9.946
Personale non impiegatizio:			
Pasticceri, gelatieri	18.100	15.000	13.255
Aiuto pasticcieri, gelatieri oltre 20 anni	16.050	13.200	11.645
Idem tra 18 e 20 anni di età	15.450	12.500	11.066
Idem fino a 18 anni di età	14.150	11.250	9.938
Banconiere uomo oltre i 20 anni di età	16.700	14.200	12.558
Idem tra 18-20 anni di età	16.050	13.250	11.706
Banconiere donna oltre i 18 anni di età	13.750	11.500	10.164
Idem tra 16 e 18 anni di età	13.050	10.850	9.594
Aiuto banconiere uomo oltre 20 anni di età	14.400	10.500	9.272
Idem tra 18 e 20 anni di età	13.800	10.000	8.843
Aiuto banconiere uomo tra 16 e 18 anni di età	12.500	8.800	7.776
Aiuto banconiere donna oltre 18 anni di età	11.700	8.200	7.253
Idem donna tra 16-18 anni di età .	11.050	7.550	6.636
Idem donna inferiore ai 16 anni di età .	10.400	6.900	6.066
Personale femminile addetto alla vendita gelati:			
Donna sup. ai 18 anni di età	11.550	9.250	8.184
Donna tra 16 e 18 anni di età	10.900	8.650	7.614
Donna inf. ai 16 anni di età	10.250	7.800	7.045
Inserviente uomo sopra i 20 anni di età	15.850	13.600	12.009
Inserviente uomo tra i 18-20 anni di età .	15.200	13.050	11.540
Inserviente uomo tra i 16-18 anni di età	13.900	11.650	10.302
Inserviente uomo inferiore ai 16 anni di età	12.650	10.400	9.162

Qualifiche	Paga base mensile 1ª Categ.	2ª o 3ª Categ.	4ª Categ.
—	—	—	—
Inserviente donna sopra i 18 anni di età	14.150	7.550	6.659
Inserviente donna tra i 16-18 anni di età	11.250	6.900	6.091
Inserviente donna inferiore ai 16 anni di età	10.600	6.250	5.525
Apprendista pasticciere-gelaterie:			
Uomo tra i 16 e 18 anni di età	8.950	7.950	6.998
Uomo inf. ai 16 anni di età	7.650	6.650	5.859
Donna tra i 16 e 18 anni di età	7.850	6.950	6.127
Donna inf. ai 16 anni di età	7.250	6.300	5.558
Apprendista banconiere fino a 4 mesi di anzianità:			
Uomo fra i 16 e 18 anni di età	6.300	5.450	4.808
Uomo inf. ai 16 anni di età	5.000	4.150	3.669
Donna tra i 16 e 18 anni di età	5.450	4.700	4.155
Donna inf. ai 16 anni di età	5.200	4.100	3.586
Apprendista banconiere da 4 a 8 mesi di anzianità:			
Uomo tra i 16 e 18 anni di età	7.800	6.900	6.085
Uomo inf. ai 16 anni di età	6.850	5.600	4.947
Donna tra i 16 e 18 anni di età	7 150	6.000	5.306
Donna inf. ai 16 anni di età	6.500	5.400	4.736

Art. 10.

I minimi di stipendio, di salario di cui sopra vengono applicati agli esercizi situati nei comuni di Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto del Tronto (compreso Porto d'Ascoli), Amandola, Acquasanta, Porto San Giorgio, Grottammare, Cupramarittima, Pedaso, San Elpidio a Mare, Porto S. Elpidio. Agli esercizi situati nei restanti Comuni della Provincia si applica la riduzione del 20 % sulla paga o stipendio base.

Dichiarazione a verbale

Per quanto riguarda la classificazione degli esercizi situati nei Comuni di cui all'art. 10, le parti si riportano a quanto stabilito dalla apposita Commissione provinciale la cui tabella è parte integrante del presente accordo.

Art. 11

(Art. 49 Contr. Naz.)

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La indennità di contingenza costituisce una eccezionale e temporanea integrazione dello stipendio e del salario.

Per quanto concerne la misura dell'indennità di contingenza, ferma restando la corresponsione per 30 giorni al mese, le parti si richiamano agli accordi sottoscritti in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali interessate e di cui alla tabella redatta in sede provinciale.

Nei confronti del personale che usufruisce del vitto (due pasti giornalieri) l'importo sarà ridotto del 60 per cento.

Art. 12.

Restano salve le condizioni di miglior favore di cui eventualmente beneficiassero i lavoratori.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

(Art. 110 Contr. Naz.)

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1955 e andrà a scadere il 31 dicembre 1956, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, in caso di mancata disdetta da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno subordinatamente ad eventuali rinnovi del C.C.N.L. cui si riferisce.

ALLEGATO

TABELLA RELATIVA ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI SITUATI NEI COMUNI DI CUI ALL'ART 10 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 20 APRILE 1955

La Commissione paritetica per la classificazione degli esercizi pubblici nominata in data 20 aprile c. a. ai sensi dell'art. 8 del C.N.L. 23 ottobre 1954 il giorno 27 giugno 1955 si è riunita presso la sede della U.P.L. M.O. di Ascoli Piceno, per l'inizio dei suoi lavori.

Si premette che la Commissione in parola ha inteso assegnare alle varie classi quegli esercizi pubblici operanti nei Centri indicati nell'art. 10 del Contratto Provinciale 20 aprile 1955, i quali notoriamente hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.

Tenuto pertanto presente quanto sopra, la Commissione suddetta ha classificato come appresso gli esercizi in parola, agli effetti sindacali:

a) locali di lusso: nessuno;

b) locali di 1ª classe:

Ascoli Piceno: Caffè Meletti Caffè S. Marco

Grottammare: Palazzina Kursall.

S. Benedetto del Tr.: Palazzina Azzurra;

c) locali di 2ª classe:

Ascoli Piceno: Caffè Moderno Circolo Cittadino Ideal Bar.

S. Benedetto: Caffè Impero - Caffè Calabresi.

Porto S. Giorgio: Caffè Marcotulli.

Fermo: Caffè Belli Caffè Alimento;

d) locali di 3ª classe:

Ascoli Piceno: Caffè Olimpia Bar Roma.

S. Benedetto del Tr.: Caffè Angelici Caffè Marzonetti Bar Adriatico Caffè Sciarra Bar Stazione.

Grottammare: Caffè Rivosecchi Caffè Rocchi.

Porto S. Giorgio: Caffè Gaviorno Caffè Tau.

Fermo: Caffè dello Sport Caffè Tarozzi.

Amandola: Caffè Belli;

e) locali di 3ª classe:

Acquasanta: Caffè Latini Caffè Terme.

Cupramarittima: Caffè Flamini.

Fermo: Caffè Trieste.

Pedaso: Caffè Ciarrocchi.

P. S. Elpidio: Caffè Bartolini Caffè Fedeli.

S. Elpidio a M : Caffè Evangelisti Bar Rotili

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 GIUGNO 1949, INTEGRATIVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE E DA ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il giorno 8 giugno 1949 nella sede della EPAB

tra

l'Associazione Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi (EPAB) rappresentata dal suo presidente *Domenico Ruggieri* assistito dai sigg. *Villa Ferdinando* e *Piazzalunga Calisto* vice presidente e dal rag. *Francesco Montanari* da una parte

e

il sig. *Nosengo Secondo* in rappresentanza della Camera del Lavoro - Settore Commercio, con la partecipazione dei consiglieri del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa sig. *Piacentini Angelo, Colombo Vittorio* e *Zingarelli Giacomo*; del sig. *G. Gasperi* in rappresentanza della Libera Unione Provinciale dei Sindacati di Bergamo - Settore Albergo e Mensa con la partecipazione del signor *Piccioli Enrico* dall'altra parte,

si conviene e si stipula il seguente accordo economico:

le parti fanno riferimento al Contratto Nazionale stipulato il 27 gennaio 1948 per i dipendenti di caffè bar pasticcerie ecc. ed al Contratto Nazionale stipulato in pari data per i dipendenti di ristoranti trattoria ed esercizi similari fra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa.

Art. 1.

CLASSIFICA DEI PUBBLICI ESERCIZI

In attesa che sia formata la Commissione competente per la classifica degli esercizi pubblici, classifica che sarà allegata al presente contratto normativo e ne farà parte integrante, vale la classifica conconrdata nell'anno 1944.

Art. 2.

PERSONALE FEMMINILE AL SERVIZIO DI SALA

Nelle località di cui è fatto cenno nell'art. 5 dei contratti nazionali richiamati generalmente località turistiche ove il servizio sia autorizzato a paga fissa, quando detto sercizio è effettuato da personale femminile, lo stesso avrà diritto alla paga del corrispondente personale maschile ridotta del 10%.

Art. 3.

APPRENDISTATO

A completamento dell'art. 9 dei contratti nazionali ai quali si fa riferimento si stabilisce che gli apprendisti possono essere uno ogni tre lavoranti o frazione di tre lavoranti aventi la stessa classifica.

Art. 4.

TEMPO ADIBITO ALLA CONSUMAZIONE DEI PASTI

A completamento dell'art. 17 dei contratti nazionali richiamati viene stabilito che il tempo per la consumazione dei pasti è calcolato in mezz'ora per ogni pasto, per i due pasti principali del mezzogiorno e della sera.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

A completamento degli artt. 19 e 23 del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. e degli artt. 19 e 22 del contratto nazionale caffè-bar ecc. è considerato lavoro straordinario quello eccedente le 48 ore settimanali per il personale impiegatizio e le 54 ore per il personale non impiegatizio; dette ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25%.

A sensi dell'art. 23 del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. e dell'art. 22 del contratto nazionale caffè-bar ecc. la maggiorazione per il lavoro straordinario effettuato oltre l'orario massimo di chiusura consentito per gli esercizi singoli viene stabilito nella misura del 35%.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A completamento degli articoli 45 e 59 del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. e dell'art. 44 al 57 del contratto nazionale bar-caffè ecc. si stabiliscono le tabelle paga (una per i bar-caffè ecc. ed una per i ristoranti-trattorie ecc.) che formano parte integrante del presente accordo.

Per la contingenza si adottano le tabelle stabilite per i lavoratori del commercio.

L'indennità di contingenza è dovuta solo al personale a paga fissa e verrà ridotta del 45% per il personale che gode l'intero vitto (due pasti oltre la colazione caffè e latte) e del 30% per il personale che gode eventualmente di un solo pasto oltre la colazione del caffè e latte.

Se eventualmente al personale dipendente a paga fissa viene concesso anche l'alloggio lo stesso verrà valutato nella misura del 5% sempre sulla contingenza.

Per i capi famiglia l'indennità di contingenza verrà aumentata di L. 500 per la prima persona a carico e di L. 375 per ogni eventuale altra persona a carico fino alla quarta con un massimo di L. 1.625.

I tavoleggianti lavorano a percentuale.

La percentuale di servizio ai tavoleggianti, da applicarsi sui conti dei clienti è stabilita come segue:

Ristoranti-trattorie ecc.:

a) 13% per la prima categoria della classifica provinciale esercizi;

b) 12% per la seconda categoria della classifica provinciale esercizi;

c) 11% per la terza categoria della classifica provinciale esercizi.

Caffè-bar ed esercizi similari:

sulle consumazioni servite dai tavoleggianti:

a) 19% per la prima e seconda categoria della classifica provinciale esercizi;

b) 16% per la terza categoria della classifica provinciale esercizi.

In considerazione che per tale forma di lavoro non si effettuano i conti la percentuale netta sul globale dell'incasso è stabilita:

a) del 16% per le prime due categorie;

b) del 14% per la terza categoria.

Sulle consumazioni di champagne e di vini pregiati la percentuale sarà corrisposta sul valore massimo di L. 1.000 per ogni unità servita.

La percentuale sarà invece corrisposta nella misura del 15% lordo pari al 13% netto sulle biscacce, bigliardi ed altri giochi nonchè sulle consumazioni in occasione di trattenimenti danzanti in efficienza presso normali esercizi pubblici quando il servizio è effettuato da personale fisso.

Trattandosi di personale extra la percentuale sarà del 19% pari al 16% netto.

Per i circoli e le sale adibite esclusivamente al ballo sarà osservata la percentuale del 20% pari al 17% netto.

Art. 7.

Per i rinfreschi-banchetti e servizi simili ordinari il personale tavoleggiante sarà retribuito con L. 1.300 per i servizi in loco e con L. 1.600 per i servizi a domicilio, per gli esercizi classificati di 1ª e 2ª categoria; con L. 1.100 per i servizi in loco e L. 1.300 per i servizi a domicilio, per gli esercizi classificati di 3ª e 4ª categoria.

Per i servizi a domicilio il personale avrà diritto alle eventuali spese del viaggio e del vitto; del solo vitto quando si tratta di banchetti in loco.

Se si tratta di servizi speciali o serate di gala si applica un aumento del 40%.

Il personale interno fisso per i servizi a domicilio o quello interno extra o di surroga per banchetti e servizi speciali sarà retribuito coll'aumento del 35% sulla paga globale.

Art. 8.

ESERCIZI DI STAGIONE

A chiarimento degli articoli 90 e 92 rispettivamente del contratto nazionale bar-caffè ecc. e del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. si stabilisce che i minimi del presente contratto sono aumentati, per gli esercizi stagionali del 30% sulla retribuzione globale (escluso il giorno di riposo che deve essere pagato a parte con gli aumenti prescritti) solo per il personale stipendiato escluso il tavoleggiante.

A chiarimento degli articoli 93-95 dei richiamati contratti nazionali si stabilisce che la trattenuta che il datore di lavoro è autorizzato a fare per cautelarsi in caso che il lavoratore senza giustificato motivo avesse ad anticipare la risoluzione del contratto stagionale non può superare il 50% della maggiorazione stessa di cui è fatto cenno nel primo capoverso.

Art. 9.

DELEGATI AZIENDALI

A chiarimento degli articoli 102 e 104 rispettivamente dei contratti nazionali caffè-bar ecc. e ristoranti-trattorie ecc. si stabilisce che, siccome nella nostra provincia non vi sono esercizi con almeno 25 dipendenti, il personale potrà eleggere in ogni esercizio un delegato aziendale come attualmente si pratica.

Art. 10.

RETRIBUZIONE (RECLAMI)

I reclami presentati sulla retribuzione percepita saranno esaminati per un periodo non superiore a mesi 6 dalla data di presentazione.

Art. 11.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Per i comuni della Provincia l'indennità di contingenza viene ridotta del 10% esclusi i Comuni di Treviglio San Pellegrino Clusone Lovere.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

In relazione agli articoli 110 e 112 rispettivamente del contratto nazionale caffè-bar ecc. e del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. il presente accordo integrativo ha inizio col giorno 25 aprile 1949 ed avrà la durata dei Contratti Nazionali richiamati ai quali si fa ampio riferimento per quanto non è contraddetto e dei quali il presente accordo fa parte integrante.

Per quanto riguarda i tavoleggianti l'applicazione delle nuove percentuali avrà inizio col 1° luglio 1949.

Art. 13.

MINIMI DI RETRIBUZIONE
AL PERSONALE TAVOLEGGIANTE

Al personale tavoleggiante viene riconosciuto un minimo di retribuzione costituito dagli emolumenti globali fissati per il personale interno secondo le consuete equiparazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 APRILE 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE, CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE E DA ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il giorno 27 aprile 1951 nella sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti della provincia di Bergamo, presente il direttore dell'Associazione signor rag. *Eraldo Mazzoleni*, assistito dal sig. *Polloni Enrico* con la collaborazione tecnica dei signori *Balzer Alessandro, Marossi Gino, Marchiò Angelo-Alorio,* gerente del Bar Motta, *Ferrari,* gerente del Bar Baldassare, *Testa Carlo* in rappresentanza dei titolari dei Pubblici Esercizi di Caffè Bar Pasticcerie - Gelaterie, Ristoranti, Trattorie e similari, associati; sono convenuti il signor *Nosengo Secondo* capo ufficio del settore commercio della Camera Confederale del Lavoro assistito dal cavalier *Piacentini* e dal sig. *Beretta Mario* e il signor *Adelasio* in rappresentanza dell'Unione Sindacale Provinciale;

per discutere il richiesto adeguamento salariale per i dipendenti dei pubblici esercizi.

Esaminata la richiesta formulata dalla Camera Confederale del Lavoro validamente sostenuta dal rappresentante dell'Unione Sindacale Provinciale, di un aumento pari al 60% delle tabelle salariali in vigore dal 25 aprile 1949 per le varie categorie di pubblici esercizi e per le varie qualifiche di personale; ritenuta nel merito fondata la richiesta, ma inaccettabile per la sua portata economica; dopo un'ampia e cordiale discussione le parti addivengono alla conclusione con l'accettazione dell'aumento del 30% delle retribuzioni per il personale dipendente da caffè bar pasticceria ed esercizi similari e delle retribuzioni per il personale dipendente da ristoranti-trattorie ed esercizi similari in vigore dal 25 aprile 1949 e dettagliatamente specificate in due distinte tabelle.

L'aumento concordato avrà inizio dall'1 del mese di maggio dell'anno 1951 e le tabelle portanti le nuove retribuzioni faranno parte integrante dell'accordo integrativo per i dipendenti dei pubblici esercizi stipulato l'8 giugno 1949 fra gli esponenti delle varie categorie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 LUGLIO 1953 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE, CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE E DA ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Presso la sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti della provincia di Bergamo, presenti i signori:

Piazzalunga Calisto, Villa Ferdinando, Ruggeri rag. *Domenico;* in rappresentanza dei datori di lavoro con l'assistenza del funzionario *Polloni Enrico;*

Nosengo Secondo, cav. *Piacentini Angelo, Moroni Antonio, Beretta Mario;* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO; Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa;

Adelasio Giuseppe, per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE;

Lombardoni Pietro, per la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO;

alle ore 15 del giorno 21 luglio 1953 vengono esaminate le richieste avanzate per modifiche al contratto integrativo che interessa i pubblici esercizi.

Dopo ampia e cordiale discussione sulla portata delle medesime vengono stabilite le seguenti modifiche da apportarsi all'accordo integrativo attualmente in vigore e stipulato il giorno 8 giugno 1949: l'art. 6, al terzo capoverso viene così modificato:

L'indennità di contingenza è dovuta solo al personale a paga fissa e verrà ridotta del 35 % per il personale che gode il vitto intero giornaliero (due pasti oltre la colazione di caffè e latte) verrà ridotta del 20 % per il personale che gode eventualmente di un solo pasto oltre la colazione del caffè e latte.

Se al personale a paga fissa, oltre al vitto viene concesso anche l'alloggio lo stesso verrà valutato nella misura del 5 % sempre sulla contingenza.

Altra modifica all'art. 6 è la seguente:

Abolito il valore teorico determinato per le consumazioni dello champagne e dei vini pregiati: sul valore reale della consumazione per tali prodotti la percentuale è fissata al 12 %.

L'art. 7 viene aggiornato come segue:

Per i rinfreschi, banchetti e servizi similari ordinari il personale tavoleggiante sarà retribuito con L. 1800 per gli esercizi di 1ª e di 2ª categoria, con L. 1600 per gli esercizi di 3ª e di 4ª categoria.

Il personale extra chiamato per servizio fuori sede sarà compensato come sopra specificato con un aumento del 25 % più vitto, viaggio e alloggi qualora ne ricorrano gli estremi e le necessità per servizi fuori residenza.

Per gli interni in genere, i comis (maschili e femminili), di sala, i compensi di cui sopra sono ridotti del 20 %.

Nel caso che i servizi siano due in una sola giornata la retribuzione sarà concordata.

Il personale interno fisso per i servizi a domicilio o quello interno extra o di surroga per banchetti o servizi speciali sarà retribuito coll'aumento del 35% sulla paga globale.

L'articolo 8 viene così modificato nel I Capoverso:

L'aumento dei minimi stabiliti dal Contratto per gli esercizi stagionali viene portato dal 30 al 40% ferme le altre clausole contrattuali.

L'articolo 13 relativo ai minimi di retribuzione al personale tavoleggiante viene così modificato:

Al personale tavoleggiante viene riconosciuto un minimo di retribuzione costituito dagli emolumenti globali fissati per il personale interno, secondo le consuete equiparazioni maggiorati del 20 % viene riconosciuto alle festività di Pasqua e Ferragosto (2 giorni all'anno) eguale trattamento a quello stabilito per le festività nazionali.

La tabella salariale in vigore dal 1° maggio 1951 subirà un aumento del 20 % sui salari relativi ai magazzinieri con responsabilità, cantinieri con responsabilità, impiegata d'ufficio, cassiera, commessa, primo barista, gelatiere, pasticcere, cuoco, aiuto cuoco, cuoca. I salari relativi al rimanente personale di cui alla tabella suddetta subiranno un aumento del 15 %.

Il presente accordo avrà valore dal 1° luglio 1953.

Retribuzione per il personale dipendente da ristoranti-trattorie ed esercizi similari in vigore dal 1° luglio 1953

QUALIFICA	1ª CATEGORIA			2ª CATEGORIA			3ª CATEGORIA		
	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni
		Lire			Lire			Lire	
Cuoco	17.640	—	—	16.380	—	—	15.480	—	—
Aiuto Cuoco	14.220	—	—	13.380	—	—	12.420	—	—
Cuoca	13.980	—	—	12.960	—	—	12.120	—	—
Commis Cucina	8.625	—	—	7.420	—	—	6.900	—	—
Facchino di Batteria	12.940	—	—	12.075	—	—	11.615	—	—
Argentiere	12.940	—	—	12.075	—	—	11.615	—	—
Interno in genere: maschile	12.940	10.810	—	12.075	9.890	—	11.615	9.145	—
Interno in genere: femminile	11.215	8.340	—	10.350	7.420	—	9.890	6.900	—
Guardarobiera con responsabilità	13.340	—	—	12.420	—	—	11.615	—	—
Apprendisti (maschile e femminile)	—	—	8.340	—	—	7.130	—	—	6.210
Apprendisti inferiori ai 16 anni	—	—	6.095	—	—	5.405	—	—	4.945

Facchino ai piani: 5 % in più del facchino di batteria.

Cameriere ai piani: 5 % in più del personale interno femminile.

Ascensorista superiore ai 18 anni: 5 % in meno dell'interno in genere.

Lavandaio: 5 % in più dell'interno maschile in genere.

Retribuzione per il personale dipendente da Caffè-Bar-Pasticcerie ed esercizi similari in vigore dal 1° luglio 1953

QUALIFICA	1ª CATEGORIA			2ª CATEGORIA			3ª CATEGORIA		
	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni	Superiori ai 21 anni	dai 18 ai 21 anni	Inferiori ai 18 anni
		Lire			Lire			Lire	
Magazziniere con responsabilità	17.640	—	—	16.380	—	—	15.480	—	—
Cantiniere con responsabilità	17.640	—	—	16.380	—	—	15.480	—	—
Impiegata d'Ufficio .	12.960	—	—	11.700	—	—	10.680	—	—
Cassiera - Commessa	12.960	—	—	11.700	—	—	10.680	—	—
Aiuto Commessa .	8.340	6.845	—	7.705	6.210	—	7.130	5.635	—
Primo Barista	17.640	14.280	—	16.380	13.020	—	15.480	11.040	—
Secondo Barista	13.800	10.810	8.165	12.480	9.605	7.475	11.730	9.145	7.200
Terzo Barista	10.580	7.705	6.845	9.605	6.845	6.210	8.855	6.210	5.925
Gelatiere - Pasticciere .	17.640	16.380	—	16.380	—	—	15.480	—	—
Interno in genere: maschile .	12.420	11.215	—	11.215	9.145	—	10.870	8.510	—
Interno in genere: femminile	10.065	9.145	—	9.145	6.615	—	8.510	6.210	—
Apprendisti (maschile e femminile)	—	—	6.845	—	—	6.210	—	—	5.925
Apprendisti inferiori ai 16 anni	—	—	5.005	—	—	4.775	—	—	4.485

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 MARZO 1949, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI 9 CAMERE PER ALLOGGIO, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 15 marzo 1949, in Bologna, presso la sede dell'Associazione Commercianti,

tra

il SINDACATO RISTORANTI E TRATTORIE, aderente all'Associazione dei Commercianti della provincia di Bologna in persona dei signori: *Zurla Guido, Zucchini Cesare, Brintazzoli Augusto, Bedeschi Mario,* avv. *Pietro Baravelli;*

e

la FEDERAZIONE DEI LAVORATORI ALBERGO E MENSA, aderente alla Camera del Lavoro di Bologna, in persona dei signori: *Pennesi Giordano, Calzoni Giordano, Mazzini Leo, Veronesi Augusto, Gualandi Renato;*

si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale 27 gennaio 1948, da valere per i lavoratori della provincia di Bologna dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., come alla premessa del citato contratto. Sono eccettuati dalla disciplina del presente contratto le pensioni e locande con più di 9 camere per alloggio ancorchè in esse si somministrino pasti, nonchè i ristoranti e trattorie annessi ad alberghi o pensioni qualora essi facciano parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e siano gestiti direttamente dall'albergatore, ancorchè con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi;

fermo rimanendo quant'altro è in esso stabilito, al contratto nazionale 27 gennaio 1948, per disciplinare organicamente la materia contrattuale dei rapporti di lavoro, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche, che ne vengono a formare parte integrante a tutti gli effetti e ne seguono la sorte:

Art. 1.

C. N. Il 1° comma viene sostituito dal seguente: gli esercizi pubblici della provincia di Bologna vengono divisi agli effetti del presente contratto nelle seguenti classi:

B) di 1ª classe;
C) di 2ª classe;
D) di 3ª classe;
E) di 4ª classe.

Art. 5.

C. N. Il 2° comma viene sostituito dal seguente: Il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante.

Art. 9.

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: L'assunzione di apprendisti nei locali di qualsiasi classe non può superare le seguenti aliquote: uno per i locali che occupano fino a 10 dipendenti qualificati; due, per i locali in cui i dipendenti qualificati sono da 11 a 20; quattro per i locali in cui i dipendenti sono di più di 20.

Art. 12.

C. N. In sostituzione di quanto è stabilito in tale articolo: le retribuzioni degli apprendisti sono quelle indicate nella tabella salariale, annessa al presente contratto.

Art. 16.

C. N. Il primo comma di tale articolo è sostituito dal seguente: Per il personale a mansioni impiegatizie adibito a lavori d'ufficio o di amministrazione, l'orario normale è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative.

All'ultimo comma viene apportata la seguente aggiunta: Per il rimanente personale impiegatizio che svolge mansioni tecniche a contatto del pubblico vengono applicate le norme di cui all'art. 17.

Art. 17

C. N. Il secondo e terzo comma dell'articolo vengono sostituiti dal seguente: Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti, calcolando in un massimo di un'ora al giorno. Hanno diritto al pasto il personale impiegatizio che svolge mansioni tecniche a contatto del pubblico e tutto il personale non impiegatizio.

Art. 23.

C. N. L'articolo viene sostituito dal seguente: Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dal decreto dell'Autorità competente per i locali non notturni o successive all'orario di chiusura accordato dalla medesima autorità con permesso speciale al locale, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, dà diritto ad una particolare maggiorazione. Essa non esclude quella del lavoro straordinario nel computo settimanale; ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli artt. 16 e 17.

Tale maggiorazione viene fissata nella percentuale del 25 % sulla paga base o stipendio base. Sono applicabili per questo titolo le norme dell'art. 21.

Art. 27.

C. N. Il secondo comma viene sostituito dal seguente: Il turno delle ferie non potrà avere inizio nel giorno di riposo, ma nel relativo periodo sono compresi i giorni festivi e di riposo che in esso vengono a cadere.

Viene apportata alla fine dell'articolo la seguente aggiunta: Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, le ferie dovranno essere concesse preferibilmente nel periodo estivo.

Art. 28.

C. N. Il terzo comma viene sostituito dal seguente: Al personale retribuito solo a percentuale, qualora venga sostituito, verrà corrisposta una indennità giornaliera pari alla retribuzione (paga base e contingenza) del personale interno di pari categoria.

Art. 37

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: Per il personale tavoleggiante dovrà essere denunciata la retribuzione del personale interno di pari categoria.

Art. 40.

C. N. A modifica di quanto è stabilito in tale articolo primo e secondo comma. La conservazione del posto, qualunque sia l'anzianità di servizio, è di mesi 6.

Art. 46.

C. N. La tabella delle retribuzioni è allegata al presente contratto.

Art. 47

C. N. In aggiunta di quanto è stabilito in tale articolo: Le percentuali di servizio restano fissate come segue:

esercizi di 1ª classe	13 %
esercizi di 2ª e 3ª classe	12 %
esercizi di 4ª classe	10 %

Una volta effettuata la classificazione dei locali potrà essere applicata una percentuale distinta per ciascuna classe di esercizio.

Il secondo cameriere o commis che lavora in aiuto ad un cameriere solo, avrà diritto di percepire dal suo primo il 4 % della percentuale globale che questi percepisce per gli esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria ed il 3 % per gli esercizi di 4ª categoria.

Il secondo cameriere che lavora in aiuto a due o più camerieri, avrà diritto di percepire dai suoi primi come percentuale globale almeno un terzo di quanto percepisce ogni singolo primo.

Art. 49.

C. N. Viene apportata la seguente aggiunta a quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo: Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile del mancato pagamento del conto da parte del cliente. il cameriere avrà diritto ugualmente a percepire la percentuale spettantegli. Terzo comma: Per i servizi a domicilio viene stabilito un compenso fisso per i prestatori d'opera che vi prendono parte nella misura stabilita nella tabella delle retribuzioni.

Art. 51.

C. N. A modifica di quanto è contenuto in tale articolo, primo comma: La corresponsione del vitto è obbligatoria. Tuttavia durante le ferie, se il personale che ne ha diritto non si presenterà ad usufruire del vitto, o in caso di chiusura temporanea dell'esercizio, il datore di lavoro corrisponderà una indennità sostitutiva nella misura di L. 150 giornaliere.

Art. 52.

C. N. In relazione ed in applicazione di tale articolo viene abolita per tutto il personale, percentualista ed interno, la corresponsione dell'indennità speciale concordata il 30 luglio 1946.

Art. 53.

C. N. - Ai capi camerieri e capi servizio nominati per iscritto dal titolare del locale viene corrisposta, oltre la partecipazione alla percentuale, una integrazione mensile nella misura di L. 3000. I capi camerieri e capi servizio parteciperanno alla divisione della percentuale con gli altri camerieri in misura eguale, purchè abbiano il rango. E' consentita la presenza di capi camerieri anche in locali di seconda categoria.

Art. 54.

C. N. - Il salario fisso potrà essere concordato aziendalmente secondo le modalità che per ciascun caso risulteranno opportune, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 61.

C. N. - In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: Del cumulo delle percentuali dovrà essere tenuto computo esatto, riconosciuto dal cameriere. Il sistema di corresponsione della 13ª mensilità stabilita in tale articolo, non trova applicazione per l'anno 1948, per il quale rimangono in vigore le norme precedentemente concordate in sede locale.

Art. 63.

C. N. - Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o speciali servizi è rimunerato con un compenso fisso stabilito nella misura indicata nella tabella delle retribuzioni.

Art. 64.

C. N. - Il divieto delle mance è applicabile e la sua osservanza obbligatoria da parte del personale soltanto nel caso in cui vengano esposti nel locale cartelli indicanti il divieto.

Art. 90.

C. N. - A modifica di quanto è stabilito in tale articolo, secondo comma: Qualora il personale sia assunto con contratto a tempo determinato, in difetto di minor termine convenuto si presume assunto per la durata della stagione. Le disposizioni degli articoli seguenti si intendono in riferimento al contratto a termine, mentre per i contratti a tempo indeterminato vigono le norme contenute negli altri capi del presente contratto.

Art. 92.

C. N. - A modifica di quanto è contenuto in tale articolo: Il personale impiegatizio e non impiegatizio compresi i tavoleggianti assunto a tempo determinato da parte di esercizi stagionali, alla cessazione del rapporto avrà diritto in dodicesimi al trattamento del personale assunto a tempo indeterminato, qualunque sia la durata. Per le assunzioni a tempo determinato da parte di esercizi stagionali posti fuori del territorio della provincia di Bologna, saranno applicabili le norme vigenti sul posto in cui viene effettuato il servizio.

Art. 94.

C. N. - A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: l'ultimo comma è abolito.

Art. 95.

C. N. - A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: Per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di non effettuare il pagamento dei dodicesimi riconosciuti dall'art. 90.

Art. 99.

C. N. - Il personale retribuito in misura fissa avrà diritto ad una maggiorazione del 50 % sulle retribuzioni fissate in tabella.

Art. 104.

C. N. - Per i complessi aziendali, saranno concordate tra le organizzazioni sindacali di volta in volta le modalità relative alla nomina delle commissioni interne o dei delegati aziendali.

Art. 105.

C. N. - I membri della Commissione interna ed i delegati aziendali non potranno essere riconosciuti se non siano nominati con regolari elezioni, di cui il relativo verbale sottoscritto anche dal titolare della azienda che deve essere presente alla votazione.

Art. 108.

C. N. - Le vertenze sindacali saranno discusse tra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali alla presenza delle parti interessate. Le Organizzazioni dei lavoratori, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di intervenire presso l'organizzazione dei datori di lavoro anche per un esame dei motivi del licenziamento.

Art. 110.

C. N. - In seguito alla firma del presente contratto i rapporti di lavoro saranno esclusivamente disciplinati dalle norme del contratto nazionale e dalle integrazioni ad esso apportate con il presente.

Art. 112.

C. N. - Il contratto nazionale in tutte le sue parti e le norme che lo integrano entra in vigore nella provincia di Bologna il 15 gennaio 1949. Con la medesima data entreranno in funzione la Commissione paritetica per la qualifica del personale con le modalità di cui all'apposito contratto nazionale, e la Commissione paritetica per la qualifica della classe degli esercizi, con le modalità che la Commissione stessa determinerà.

Con la medesima data verrà pure applicata la nuova tabella salariale risultante dal riordino delle retribuzioni secondo le norme dell'apposito contratto nazionale.

In ogni esercizio pubblico dovrà essere a disposizione del personale una copia del contratto nazionale con le integrazioni e le modifiche contenute nel presente contratto.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

1) In riferimento alla classifica del personale stabilita dall'art. 2 del C. N.

Personale impiegatizio:

		Mensile
Cat. *A* - per tutte le qualifiche	L.	25.500
Cat. *B* per tutte le qualifiche	»	18.750
Cat. *C* per tutte le qualifiche	»	13.700

Personale non impiegatizio:

1ª *Categoria:*

Capo cuoco (capo cuoco brigata) rosticcere con funzioni di capo cuoco)	L.	16.500

2ª *Categoria:*

Sotto capo cuoco, cuoco capo partita, rosticcere con funzioni di cuoco capo partita . .	L.	13.700
Cuoco unico . .	»	13.000
Cuoco comune, 1° dispensiere, 1° cantiniere	»	12.500
Dispensiere unico, cantiniere unico . . .	»	11.500

3ª *Categoria:*

Per tutte le qualifiche	L.	10.500

Giovani:

Dai 18 ai 20 anni - stipendio spettante all'adulto della medesima qualifica diminuito del 25 %.

Dai 16 ai 18 anni stipendio spettante all'adulto della medesima qualifica diminuito del 50 %.

Apprendisti:

1° anno di apprendistato - stipendio mensile spettante al giovane di pari età diminuito del 30 %.

2° anno di apprendistato - stipendio spettante al giovane di pari età diminuito dal 20 %.

3° anno di apprendistato stipendio mensile spettante al giovane di pari età diminuito del 10 %.

Gli stipendi e le paghe sopra indicate valgono per gli esercizi di prima e seconda classe. Per gli esercizi di terza e quarta classe dovrà essere apportata la riduzione del 10 %.

Per gli esercizi fuori del comune di Bologna dovrà essere apportata la riduzione del 15 % (10 % per il comune di Imola) rispetto agli esercizi di pari classe situati nel comune di Bologna.

Gli stipendi e le paghe del personale femminile sono quelle del personale maschile di pari qualifica, età e classe di esercizio, con la diminuzione del 15 %.

2) In aggiunta agli stipendi e alle paghe sopra indicate, sarà corrisposta a tutti i lavoratori, esclusi i percentualisti, una indennità di contingenza dell'ammontare e secondo le modalità di quella in vigore per i dipendenti del commercio, di cui subirà le successive variazioni.

3) Ai camerieri e al personale interno occasionalmente assunto per banchetti o speciali servizi in aiuto al personale di cui all'art. 63, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni fisse per ogni servizio, comprensiva di ogni indennità:

Tavoleggianti con preparazione dei tavoli	L.	1200
Tavoleggianti, senza preparazione dei tavoli	»	1000
Lavoratori di cucina qualificati di prima categoria	»	1300
Lavoratori di cucina qualificati di seconda categoria	»	1200
Lavoratori di cucina qualificati di terza categoria	»	900

Per il servizio a domicilio di cui all'art. 49, le tariffe di cui sopra verranno aumentate del 50 % e per i servizi fuori del Comune del 75 %, rimanendo a carico del datore di lavoro le eventuali spese di viaggio e di pernottamento.

4) Il personale con qualifica di cassiere o addetto ai registratori di cassa, qualora abbia una effettiva responsabilità, avrà diritto ad una indennità di cassa nella misura del 5 % sullo stipendio base.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 MARZO 1949, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE, E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRINO BEVANDE, CONTEMPLATE NELL'ART. 86 DELLA LEGGE DI P. S., NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 15 marzo 1949 in Bologna presso la Sede dell'Associazione Commercianti,

tra

il SINDACATO CAFFÈ-BAR aderente alla Associazione dei Commercianti della Provincia di Bologna in persona dei signori: *Ferrata Giovanni, Franceschi Romeo, Bisteghi Loris, Benfenati Marino*, avv. *Pietro Baravelli*, la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla Camera del Lavoro di Bologna, in persona dei signori: *Pennesi Giordano, Calzoni Giordano, Mazzini Leo, Pasqui Nello, Bonazzi Clodoveo;*

si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale 27 gennaio 1948, da valere per i lavoratori della provincia di Bologna dipendenti da caffè, bar, ecc. come alla premessa del citato contratto.

Fermo restando quant'altro è in esso stabilito, al contratto nazionale 27 gennaio 1948, per disciplinare organicamente la materia contrattuale dei rapporti di lavoro, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche, che ne vengono a formare parte integrante a tutti gli effetti e ne seguono la sorte:

Art. 1.

C. N. Il 1° comma viene sostituito dal seguente:

Gli esercizi pubblici della provincia di Bologna vengono divisi agli effetti del presente contratto nelle seguenti classi:

B) di 1ª classe
C) di 2ª classe
D) di 3ª classe
E) di 4ª classe

Art. 2.

C. N. Viene apportata la seguente modifica:

Agli effetti retributivi il secondo banconiere di pasticceria è collocato in 3ª categoria e l'autista in 2ª.

Art. 3.

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: quinto comma.

Al barista cui vengono espressamente e per iscritto assegnate funzioni di capo o di capo squadra, dovrà essere riconosciuta una maggiorazione del 10% sulla paga base.

L'aiuto banconiere non può normalmente prestare servizio al banco da solo, ma deve coadiuvare il banconiere o il titolare dell'azienda che attenda in ora normale e continuativa al servizio.

Art. 5.

C. N. - Il secondo comma viene sostituito dal seguente: Il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante.

Art. 9.

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo:

L'assunzione di apprendisti nei locali di qualsiasi classe non può superare le seguenti aliquote: uno per i locali che occupano fino a 10 dipendenti qualificati; due, per i locali in cui i dipendenti qualificati sono da 11 a 20; quattro, per i locali in cui i dipendenti sono più di 20.

E' escluso l'apprendistato per le mansioni di tavoleggiante fino a quando non intervenga un accordo in proposito fra le rispettive organizzazioni.

Art. 12.

C. N. In sostituzione di quanto è stabilito in tale articolo: Le retribuzioni degli apprendisti sono quelle indicate nella tabella salariale, annessa al presente contratto.

Art. 17.

C. N. I primi tre commi dell'articolo vengono sostituiti dal seguente:

Per il personale non impiegatizio l'orario di lavoro è di otto ore giornaliere o 48 settimanali. La nona ora verrà retribuita al personale non percentualistico con un ottavo della paga base e della contingenza giornaliera senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario. Al personale senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario. Al personale non percentualistico che presti la suddetta nona ora di servizio, verrà corrisposta in linea eccezionale una indennità extra di L. 10.

Art. 19.

C. N. Il comma primo dell'articolo viene sostituito dal seguente: il lavoro straordinario è consentito nella misura di due ore giornaliere o 12 settimanali. Il lavoro straordinario per le ore successive alla nona per il personale di cui all'art. 17 e all'ottava per il personale di cui agli articoli 16 e 18, sarà retribuito con un aumento del 25% sullo stipendio o salario e sulla contingenza ragguagliati ad ore di servizio.

Art. 22.

C. N. L'articolo viene sostituito dal seguente: Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'autorità competente per i locali non notturni e successive all'orario di chiusura accordato dalla medesima autorità con permesso speciale al locale, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, dà diritto ad una particolare maggiorazione. Essa non esclude quella del lavoro straordinario nel computo settimanale; ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli articoli 16 e 17. Tale maggiorazione viene fissata nella percentuale del 25% sulla paga o stipendio base.

Sono applicabili per questo titolo le norme dell'articolo 20.

Art. 26.

C. N. Il secondo comma viene sostituito dal seguente: Il turno delle ferie non potrà avere inizio nel giorno di riposo, ma nel relativo periodo sono compresi i giorni festivi e di riposo che in esso vengono a cadere. Viene apportata alla fine dell'articolo la seguente aggiunta:

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, le ferie dovranno essere concesse preferibilmente nel periodo estivo.

Art. 27.

C. N. Il terzo comma viene sostituito dal seguente:

Al personale retribuito solo a percentuale, qualora venga sostituito, verrà corrisposta un'indennità giornaliera pari alla retribuzione (paga base e contingenza) del personale interno di pari categoria.

Art. 36.

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: Per il personale tavoleggiante dovrà essere denunciata la retribuzione del personale interno di pari categoria.

Art. 39.

C. N. A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: primo e secondo comma:

La conservazione del posto, qualunque sia l'anzianità di servizio, è di mesi 6.

Art. 45.

C. N. La tabella delle retribuzioni è allegata al presente contratto.

Art. 46.

C. N. In aggiunta ed a modifica di quanto è stabilito in tale articolo: Le percentuali di servizio restano fissate come segue:

esercizi di 1ª e 2ª classe	19%
esercizi di 3ª e 4ª classe	17%
bottiglieria e fiaschetteria	12%
birrerie	17%
locali adibiti a bigliardo	15%

Una volta effettuata la classificazione dei locali potrà essere applicata una percentuale distinta per ciascuna classe di esercizio.

Le sopradette percentuali sono applicate e computate con il sistema addizionale di cui alla lettera *b*) - Dovrà essere consentito al percentualista il controllo sopra gli incassi direttamente effettuati mediante il sistema dei gettoni.

Per bottiglierie, fiaschetterie, birrerie, locali adibiti a bigliardi, si intendono i locali in cui viene esercitata esplicitamente la vendita di vino, birra e panini oppure si gioca senza che di regola siano servite consumazioni.

Art. 47.

C. N. Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti la percentuale di servizio viene stabilita nel 15%. Per i servizi a domicilio viene corrisposta ai camerieri un compenso fisso, nella misura indicata nella tabella delle retribuzioni.

Art. 48.

Viene apportata la seguente aggiunta a quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo: Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile del mancato pagamento del conto da parte del cliente, il cameriere avrà diritto ugualmente a percepire la percentuale spettantegli.

Art. 49.

C. N. - Nell'ipotesi del secondo comma di tale articolo e cioè negli esercizi in cui viene effettuato anche servizio di ristorante sarà applicata la norma di cui all'art. 52 del contratto dei ristoranti. In tale caso al personale con mansioni promiscue spetta il vitto.

Art. 51.

C. N. Ai capi camerieri e capi servizio nominati per iscritto dal titolare del locale viene corrisposta, oltre la partecipazione alla percentuale, una integrazione mensile nella misura di L. 3000. I capi camerieri e capi servizio parteciperanno alla divisione della percentuale con gli altri camerieri in misura uguale, purchè abbiano il rango.

Art. 52.

C. N. Il salario fisso potrà essere concordato aziendalmente secondo le modalità che per ciascun caso esse risulteranno opportune, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 59.

C. N. In aggiunta a quanto stabilito in tale articolo: Del cumulo delle percentuali dovrà essere tenuto computo esatto, riconosciuto dal cameriere. Il sistema di corresponsione della 13ª mensilità stabilita in tale articolo, non trova applicazione per l'anno 1948, per il quale rimangono in vigore le norme precedentemente concordate in sede locale.

Art. 61.

C. N. Il personale extra o di rinforzo assunto per speciali servizi è rimunerato con un compenso fisso stabilito nella misura indicata dalla tabella delle retribuzioni.

Art. 62.

C. N. Il divieto delle mance è applicabile e la sua osservanza obbligatoria da parte del personale soltanto nel caso in cui vengano esposti nel locale cartelli indicanti il divieto.

Art. 88.

C. N. A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: secondo comma: Il personale assunto con contratto a tempo determinato, in difetto di minor termine convenuto si presume assunto per la durata della stagione. Le disposizioni degli articoli seguenti si intendono in riferimento al contratto a termine, mentre per i contratti a tempo indeterminato vigono le norme contenute negli altri capi del presente contratto.

Art. 90.

C. N. - A modifica di quanto è contenuto in tale articolo: Il personale impiegatizio e non impiegatizio, compresi i tavoleggianti, assunto a tempo determinato da parte di esercizi stagionali, alla cessazione del rapporto avrà diritto in dodicesimi al trattamento del personale assunto a tempo indeterminato, qualunque sia la durata del servizio. Per le assunzioni a tempo determinato da parte di esercizi stagionali posti fuori del territorio della provincia di Bologna, saranno applicabili le norme vigenti sul posto in cui viene effettuato il servizio.

Art. 92.

C. N. A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: L'ultimo comma è abolito.

Art. 93.

C. N. A modifica di quanto è stabilito in tale articolo: Per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di non effettuare il pagamento dei dodicesimi riconosciuti dall'art. 90.

Art. 97.

C. N. Il personale retribuito in misura fissa avrà diritto ad una maggiorazione del 50 % sulle retribuzioni fissate in tabella.

Art. 102.

C. N. - Per i complessi aziendali, saranno concordate tra le organizzazioni sindacali di volta in volta le modalità relative alla nomina delle Commissioni interne o dei delegati aziendali.

Art. 103.

C. N. I membri della Commissione interna ed i delegati aziendali non potranno essere riconosciuti se non siano nominati con regolari elezioni, di cui il relativo verbale sia sottoscritto anche dal titolare dell'azienda che deve essere presente alla votazione.

Art. 106.

C. N. Le vertenze individuali saranno discusse tra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali alla presenza delle parti interessate. Le organizzazioni dei lavoratori, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di intervenire presso l'organizzazione dei datori di lavoro anche per un esame dei motivi del licenziamento.

Art. 108.

C. N. In seguito alla firma del presente contratto i rapporti di lavoro saranno esclusivamente disciplinati dalle norme del contratto nazionale e dalle integrazioni ad esso apportate con il presente.

Art. 110.

C. N. Il contratto nazionale in tutte le sue parti e le norme che lo integrano entra in vigore nella provincia di Bologna il 15 genaio 1949. Con la medesima data entreranno in funzione la Commissione paritetica per la qualifica del personale con le modalità di cui allo apposito contratto nazionale, e la Commissione paritetica per la qualifica della classe degli esercizi, con le modalità che la Commissione stessa determinerà. Con la medesima data verrà pure applicata la nuova tabella salariale risultante dal riordino delle retribuzioni secondo le norme dell'apposito contratto nazionale.

In ogni esercizio pubblico dovrà essere a disposizione del personale una copia del contratto nazionale con le integrazioni e le modifiche contenute nel presente contratto.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

1) In riferimento alla classifica del personale stabilita dall'art. 2 del C. N.:

Personale impiegatizio:

		Mensili
Cat. *A*	per tutte le qualifiche	L. 25.500
Cat *B*	per tutte le qualifiche	» 18.750
Cat. *C*	per tutte le qualifiche	» 13.700

Personale non impiegatizio:

Cat. 1ª	per tutte le qualifiche	L. 15.000
Cat. 2ª	per tutte le qualifiche	» 14.000
Cat. 3ª	per tutte le qualifiche	» 11.800

Giovani:

Dai 18 ai 20 anni: stipendio spettante all'adulto della medesima qualifica diminuito del 25 %.

Dai 16 ai 18 anni: stipendio spettnte all'adulto della medesima qualifica diminuito del 50 %.

Apprendisti:

1° anno di apprendistato: stipendio mensile spettante al giovane di pari età diminuito del 30 %.

2° anno di apprendistato: stipendio mensile spettante al giovane di pari età diminuito del 20 %;

3° anno di apprendistato: stipendio mensile spettante al giovane di pari età diminuito del 10 %.

Gli stipendi e le paghe sopra indicate valgono per gli esercizi di 1ª e 2ª classe. Per gli esercizi di 3ª e 4ª classe dovrà essere apportata la riduzione del 10 %.

Per gli esercizi posti fuori del comune di Bologna dovrà essere apportata la riduzione del 15 % (10 % per il comune di Imola) rispetto agli esercizi di pari classe situati nel comune di Bologna.

Gli stipendi e le paghe del personale femminile sono quelle del personale maschile di pari qualifica, età e classe di esercizio, con la diminuzione del 10 %.

2) In aggiunta agli stipendi ed alle paghe sopra indicate, sarà corrisposta a tutti i lavoratori, esclusi i percentualisti, una indennità di contingenza dell'ammontare e secondo le modalità di quella in vigore per i dipendenti del commercio, di cui subirà le successive variazioni.

3) Ai camerieri e banconieri assunti occasionalmente in occasione di rinfreschi o ricevimenti in aiuto al personale fisso di cui all'art. 61, sarà corrisposta la retribuzione fissa di L. 1200 per ogni servizio, comprensiva di ogni indennità. Per i servizi a domicilio di cui allo art. 47 la retribuzione fissa sarà di L. 1500 fino a 4 ore e di L. 1800 oltre le 4 ore.

Ai banconieri assunti occasionalmente per servizi di veglia sarà corrisposta la retribuzione fissa di L. 1500 per ogni servizio, comprensiva di ogni indennità. Tale retribuzione dovrà essere garantita anche ai camerieri qualora con la normale percentuale non raggiungano tale somma.

Per i servizi fuori del Comune le tariffe di cui sopra verranno aumentate del 75 %, rimanendo a carico del datore di lavoro le eventuali spese di viaggio e di pernottamento.

4) Il personale con qualifica di cassiere o addetti ai registratori di cassa; qualora abbia una effettiva responsabilità, avrà diritto ad una indennità di cassa nella misura del 5 % sullo stipendio base.

5) Il personale di pulizia assunto ad ore avrà diritto alla retribuzione di 130 lire l'ora, comprensiva di ogni indennità ed anche di quella di licenziamento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI E DA LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1956 il giorno 18 del mese di dicembre in Bologna, presso l'Associazione Commercianti,

tra

il GRUPPO PUBBLICI ESERCIZI, aderente alla F.I.P.E. rappresentato dal suo Presidente *Romeo Franceschi;*

e

la F.I.S.A.C., aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario della Federazione Provinciale sig. *Bruno Bianchi* e dal Segretario dell'Ufficio contratti e vertenze signor *Parsifal Nanni*, si è stipulato il seguente:

Accordo economico integrativo ai contratti nazionali normativi di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria della provincia di Bologna.

Art. 1.

La classifica di tutti i pubblici esercizi della provincia di Bologna è quella determinata dalla Commissione provinciale contro l'alcoolismo a ciò incaricata dal Ministero dell'interno con circolare n. 020043 Mans. H/I del 18 dicembre 1952.

Art. 2.

Per la provincia di Bologna il personale non impiegatizio dipendente da pubblici esercizi da laboratori di pasticceria viene suddiviso nelle seguenti categorie e qualifiche:

Categoria prima:

Maître d'hôtel o capo cameriere o capo servizio avente un rango;

Barman, capo barista con conoscenza di lingue estere; capo gelatiere;

Cuoco capo brigata; rosticciere con funzioni di capo brigata; primo cuoco; primo rosticciere;

Primo pasticciere o primo dolciere con o senza funzioni di capo laboratorio.

Categoria seconda:

Cameriere (chef de rang) con o senza commis; cameriere trinciatore (trancheur); cameriere; cameriere ai vini; addetto ai bigliardi od ai giuochi;

Barista; caffettiere; spillatore; gelatiere; porgitore ai banchi di vendita;

Banconiere alle tavole calde e fredde;

Porgitore alle tavole calde e fredde; pizzaiolo;

Sotto capo cuoco (saucher); cuoco capo partita; cuoco unico; rosticciere unico; cuoco; rosticciere;

Pasticciere unico; dolciere unico; pasticciere; dolciere;

Primo cantiniere; primo dispensiere; cantiniere; dispensiere; autista;

Categoria terza a):

Aiuti al personale qualificato; guardarobiera interna; guardarobiera al vestiario, quando il relativo servizio non sia dato in gestione o appalto; sfoglina.

Categora terza b):

Fattorino; sguattero; personale di fatica addetto alla pulizia dei locali; personale non meglio qualificato.

Art. 3.

Al barista cui espressamente e per iscritto vengono assegnate le funzioni di capo o di capo-squadra è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sulla retribuzione globale spettante al barista.

Art. 4.

Le Organizzazioni stipulanti il presente accordo si impegnano di costituire la Commissione di qualifica di cui agli articoli 8 dei C.N.N.L. per i dipendenti da pubblici esercizi entro il 31 gennaio 1957.

Art. 5.

L'assunzione di apprendisti non può superare le seguenti aliquote:

2 per le aziende che occupano sino ad otto dipendenti;

3 per le aziende che occupano da nove a quindici dipendenti;

4 per le aziende che occupano da sedici a venti dipendenti;

6 per le aziende che occupano oltre venti dipendenti.

Art. 6.

Dall'orario di lavoro resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti fissato in un massimo di un'ora al giorno.

Le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo determinano d'intesa che l'orario di lavoro, esclusivamente per il personale non impiegatizio dipendente da aziende di caffè, bar, pasticcerie, tavole calde e fredde e simili, può essere stabilito dal datore di lavoro in otto ore giornaliere o quarantotto ore settimanali e ciò in quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17 del C.N.N.L. In tal caso al lavoratore che presta la propria opera con orario di otto ore di lavoro saranno corrisposti gli otto noni della retribuzione globale prevista all'art. 12 del presente Accordo. I lavoratori che prestano la propria opera con un orario non eccedente le sei ore giornaliere dovranno essere retribuiti in proporzione alle ore di servizio prestate.

Qualora vengano superate normalmente le sei ore giornaliere dovrà essere corrisposta la retribuzione globale pari ad otto ore di lavoro.

Gli apprendisti in nessun caso possono superare le sette ore giornaliere e le quarantadue settimanali. La retribuzione globale prevista all'art. 12 è fissata per tale orario.

Art. 7.

In attesa della determinazione delle paghe medie convenzionali per il personale retribuito con la percentuale di servizio sui conti dei clienti le Organizzazioni stipulanti, in considerazione della classificazione degli esercizi pubblici ai fini delle retribuzioni in un'unica classe, stabiliscono che la retribuzione globale da denunciare agli Istituti previdenziali ed assicurativi sia quella della categoria cui appartiene il lavoratore segnata allo art. 12 del presente accordo.

Art. 8.

La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti è fissata come segue:

Per tutte le classi di esercizi di ristoranti, trattorie, osterie con cucina, tavole calde e fredde, pizzerie, bottiglierie, fiaschetterie ed in tutti i locali ove si servono cibi: dodici per cento;

Per tutte le classi di esercizi di caffè, bars, pasticcerie, birrerie (ove si servono esclusivamente bevande e panini) sale bigliardi o da giuoco: diciannove per cento; salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Accordo.

Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti e per qualunque altro servizio di non meno di dieci persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale sui conti dei clienti è fissata per tutte le classi di esercizi di ristoranti nella misura del dodici per cento e nella misura del quindici per cento per tutte le classi di esercizi di caffè, bars, pasticcerie, birrerie e simili.

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

capo cameriere (ove esiste) punti undici;

cameriere (per ogni cameriere) punti dieci;

commis o aiuto cameriere punti cinque.

Art. 9.

Ai soli fini contributivi, sul libro paga dovrà essere indicato, in aggiunta alle retribuzioni corrisposte al personale non impiegatizio che usufruisca del vitto, il valore del vitto stesso nella misura di L. 6500 per gli adulti e i giovani ed in L. 3500 per gli apprendisti, da assoggettare a contributo.

Al personale che non usufruisce del vitto dovrà essere corrisposta — in aggiunta alla retribuzione globale indicata all'art. 12 — l'indennità di caro pane in ragione di L. 20 giornaliere o 520 mensili.

Le retribuzioni globali segnate all'art. 12 saranno sottoposte alle eventuali variazioni della contingenza (a seconda del sesso e dell'età) successive alla stipulazione del presente contratto, quali saranno determinate nazionalmente per il settore.

Art. 10.

Ai capi camerieri o maître d'hôtel o capi servizio espressamente nominati per iscritto dal datore di lavoro, oltre alla percentuale di servizio sui conti dei clienti sarà corrisposta una integrazione fissa mensile di L. 3000.

Art. 11.

Indipendentemente dal sistema di retribuzione previsto dai C.N.N.L. al personale tavoleggiante che nei locali di terza e quarta classe non venisse retribuito con il sistema della percentuale di servizio sui conti dei clienti, dovrà essere garantita la retribuzione globale mensile spettantegli per la categoria cui appartiene e per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 12.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1957

In riferimento alla classifica del personale stabilita all'art. 2 del presente Accordo agli artt. 2 del C.N.N.L.

CATEGORIA	ADULTI		GIOVANI					
			18/20		16/18		14/16	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
PERSONALE IMPIEGATIZIO:								
A	65.980	57.980	—	—	—	—	—	—
B	51.480	45.280	—	—	—	—	—	—
C	38.480	33.780	32.730	28.780	24.230	21.280	15.230	13.380
APPRENDISTI:								
1° anno			20.980	18.380	16.980	14.880	10.980	9.580
2° anno . .			22.980	20.180	17.980	15.780	11.980	10.480
3° anno			24.980	21.980	18.980	16.680	12.980	11.380
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO: (che non usufruisce del vitto)								
1ª	47.480	41.780						
2ª	42.680	37.480	35.980	31.580				
3ª a)	38.280	33.680	33.480	29.480	26.480	23.280	15.980	14.580
3ª b)	36.980	32.480	32.480	28.580	25.480	22.380	14.980	13.180
APPRENDISTI:								
1° anno			20.980	18.380	16.980	14.880	10.980	9.580
2° anno			22.980	20.180	17.980	15.780	11.980	10.480
3° anno			24.980	21.980	18.980	16.680	12.980	11.380
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO: (che usufruisce del vitto)								
1ª	41.500	35.800						
2ª	36.700	31.500	30.000	25.600				
3ª a)	32.300	27.700	27.500	23.500	20.500	17.300	10.000	8.600
3ª b)	31.000	26.500	26.500	22.600	19.500	16.400	9.000	7.200
APPRENDISTI:								
1° anno			18.000	15.400	14.000	11.900	8.000	6.600
2° anno			20.000	17.200	15.000	12.800	9.000	7.500
3° anno			22.000	19.000	16.000	13.700	10,000	8.400

Le sussegnate retribuzioni valgono per le aziende situate nel comune di Bologna.

Per gli altri comuni della provincia di Bologna le retribuzioni sono:

Personale impiegatizio: quelle sopra indicate ridotte del 10 %;

Personale non impiegatizio: (che non usufruisce del vitto) quelle sopra indicate ridotte del 10 %;

Personale non impiegatizio: (che usufruisce del vitto): le retribuzioni indicate per il personale che non usufruisce del vitto dedotte L. 6000 mensili per gli adulti ed i giovani e L. 3000 mensili per gli apprendisti.

Personale extra o di surroga: Al personale occasionalmente assunto per banchetti o speciali servizi in aiuto al personale di cui all'art. 63 del C.N.N.L. per i dipendenti da ristoranti ed all'art. 61 del C.N.N.L. per

i dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, ecc., saranno corrisposte le seguenti retribuzioni fisse per ogni servizio comprensivo di ogni indennità: per servizi:

		Fino 6 ore		Da 6 a 9 ore
Personale di 1ª Cat. . . .	L.	2.500	L.	3.000
Personale di 2ª Cat. . . .	»	2.000	»	2.500
Personale di 3ª Cat. . . .	»	800	»	1.000

Per i servizi a domicilio di cui all'ultimo comma dell'art. 49 del C.N.N.L. per i dipendenti da ristoranti e all'ultimo comma dell'art. 47 del C.N.N.L. per i dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, ecc. le retribuzioni fisse di cui sopra verranno aumentate del trenta per cento e per i servizi fuori del Comune in cui ha sede la azienda del cinquanta per cento rimanendo a carico del datore di lavoro le eventuali spese di viaggio e di pernottamento.

Personale di pulizia: il personale di pulizia assunto ad ore avrà diritto alla retribuzione di centocinquanta lire l'ora, comprensiva di ogni indennità ed anche di quella di licenziamento.

Art. 13.

Il presente accordo, nel caso di variazioni di Contratti Nazionali Normativi di Lavoro per i dipendenti da Pubblici Esercizi e da Laboratori di pasticceria, dovrà uniformarsi all'emanande norme nazionali.

Le condizioni di miglior favore individuali rimangono salve.

Art. 14.

Il presente Accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1958.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° agosto, in Brindisi,

presso l'Associazione dei Commercianti, rappresentata dal suo direttore prof. *Mario Farina*

e

la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Armando Africa;*

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Osiris Iurlaro*

la U.I.L., rappresentata dal sig. *Giuseppe Regina;*

si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Brindisi.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le retribuzioni devono considerarsi comprensive della indennità di contingenza maturata a tutto il 1° agosto 1959 e della indennità di caropane.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

Esercizi di 1ª classe

		Giornaliere
Cuoco	L.	1.126,50
Aiuto cuoco . .	»	911,75
Lavapiatti e garzóni oltre 20 anni	»	795,50
Lavapiatti e garzoni dai 17 ai 20 anni	»	604,25
Lavapiatti e garzoni inferiori ai 17 anni	»	481,35

Esercizi di 2ª classe

E' prevista una riduzione del 10 % rispetto alle tariffe della 1ª Classe.

Esercizi di 3ª Classe

E' prevista una riduzione del 15 % rispetto alle tariffe della 1ª Classe.

Art. 2.

PERSONALE FEMMINILE

Per il personale femminile è prevista una riduzione del 15 % sulle retribuzioni di cui sopra.

Art. 3.

SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO

Nessuna decurtazione sui minimi di retribuzione stabiliti dal presente contratto è da apportare per la somministrazione del vitto.

Art. 4.

CLASSE DEGLI ESERCIZI

Ai fini dell'applicazione delle retribuzioni di cui sopra, gli esercizi vengono classificati come segue:

1ª classe: La Rosetta - Moderno - Internazionale - Jolly - Regina Ristorante Stazione - Ristorante Sciaia Ristorante Aiello Mare Villa Verde Ristorante delle Nazioni.

2ª classe: Miramare Risorgimento - Pizzeria Mellone.

3ª classe: I restanti esercizi del Capoluogo e della Provincia appartengono alla 3ª Classe.

Art. 5.

SCALA MOBILE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta al minimo di paga conglobata, fissato nel presente contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile per la indennità di contingenza che scatteranno successivamente alla data del 1° agostò 1959.

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti convengono di costituire una commissione paritetica, avente la funzione di derimere, in via conciliativa, tutte le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere per la mancata applicazione delle norme contrattuali.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 8.

RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successive modifiche.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° agosto 1959 e scadrà in concomitanza della scadenza del C.C.N.L.

Si intenderà tacitamente rinnovato, in caso di disdetta, fino alla stipulazione del nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1957 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE, CONFETTERIE ED ESERCIZI AFFINI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1957, addì 20 del mese di maggio, in Brindisi,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo presidente sig. *Palazzo Giuseppe*, assistito dai sigg.: *Milano Donato*, dott. *Farinola Aldo, Mazzotta Aldo, Guadalupi Cosimo, Renzulli Franco, Mellone Dionigio, Mastrarosa Nicola, Dell'Aglio Cosimo, Cocozza Gaetano* e *Palazzo Ercole*, con l'intervento del direttore dell'Associazione dei Commercianti, prof. *Mario Farina*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo segretario, sig. *Caricato Giovanni*, assistito dai sigg. *Profico Antonio* e *Ferruccio Allegrini*, con l'intervento dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. nlla persona del segretario sindacale, signor *Cosimo Piliego*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per la provincia di Brindisi e per il personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Il trattamento economico del personale dipendente dagli esercizi di cui sopra, resta stabilito nelle misure che seguono, comprensive della indennità di contingenza maturata a tutto il 31 maggio 1957 e dell'indennità base di caropane:

		Mensile
1° Banconista	L.	23.785
2° Banconista	»	16.220
Apprendista oltre i 18 anni	»	15.200
Apprendista dai 16 ai 18 anni	»	10.100
1° Pasticciere	»	25.900
2° Pasticciere	»	20.200
Apprendista da pasticceria superiore ai 18 anni	»	14.200
Apprendista da pasticceria inferiore ai 18 anni	»	8.100
Commessa di pasticceria e confetteria	»	14.200
Aiuto commessa	»	10.100
Apprendista di vendita pasticceria inferiore ai 16 anni	L.	8.100
Uomo di fatica	»	22.500
Cassiere e marchiere	»	25.200
Cassiera e marchiera	»	19.000

In aggiunta ai minimi di stipendio e salario fissati nel presente articolo, sono dovute le variazioni della indennità di contingenza che potranno andare a maturare successivamente alla data del 1° giugno 1957, secondo gli accordi nazionali in materia.

Art. 2.

RIDUZIONE COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di stipendio e di salario stabiliti all'art. 1 del presente contratto, sono ridotti:

a) del 10% per gli esercizi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

b) del 20% per gli esercizi dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con il presente contratto, dichiarano di aver inteso stabilire dei minimi di retribuzioni e non già ridurre il trattamento economico in atto eventualmente più favorevole.

Art. 4.

TRATTAMENTO NORMATIVO

Le parti, concordemente stabiliscono di osservare le disposizioni tutte contenute nei contratti nazionali di categoria in vigore.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto va in vigore dalla data del 1° giugno 1957 ed avrà il valore di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora, da una delle parti, non sia stata data disdetta a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere valore sino alla stipula di nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° ottobre, in Cosenza, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza;

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza rappresentata dal suo presidente comm. *Franco Passarelli,* assistito dai signori: *Manna Carlo, Lecce Alfredo, Gerace Giuseppe, Grisaro Serafino, Rondinella Luigi, Gatto Pietro* componenti il Consiglio direttivo del Sindacato Provinciale dei pubblici esercizi e dal direttore dell'Associazione cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo;*

e

la F.I.L.A.M.S. Provinciale rappresentata dal sig. *Donato Gerardo,* assistito dal sig. *Pasquale D'Ippolito,* segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Cosenza;

la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale rappresentata dal signor *Caracciolo Luigi* assistito dal sig. *Nicolò Reverdito* segretario della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Cosenza;

la U.I.L.A.M. Provinciale rappresentata dal sig. *Corleone Cosimo,* assistito dal cav. *Giuseppe Caputo,* segretario della Camera sindacale Provinciale della U.I.L. di Cosenza;

la C.I.S.N.A.L. Provinciale rappresentata dal sig. *Scrivano Ernesto;*

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. del 15 maggio 1959 da valere per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 gli esercizi della provincia di Cosenza vengono divisi, ai fini della classificazione, nelle categorie risultanti dalle rispettive licenze di esercizio.

Art. 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Alle qualifiche del personale di cui all'articolo 2 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 alla terza categoria vengono aggiunte le seguenti voci:

Sottocuoco aiutante di cucina garzone garzone di spesa argentiere.

Art. 3.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

In ogni esercizio possono essere assunti apprendisti in numero di *due* per ogni operaio qualificato o specializzato intendendosi per tale anche il datore di lavoro che comunque presti servizio presso l'azienda.

Art. 4.

INTERRUZIONE POMERIDIANA DI LAVORO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 17 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959, si conviene che il tempo consentito per la consumazione dei pasti resta fissato in un'ora al giorno.

Tuttavia il datore di lavoro potrà fissare turni per la consumazione dei pasti in maniera da assicurare la continuità del lavoro nel proprio esercizio.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dovuto al personale cadente nella sfera di applicazione del presente contratto è costituito da:

stipendio o salario;

percentuale di servizio;

vitto;

indennità di contingenza.

Art. 6.

TABELLE SALARIALI

Personale impiegatizio:

Categoria *A* . . .	L. 25.000	mensili
Categoria *B*	» 19.000	»
Categoria *C* . .	» 10.140	»

Personale non impiegatizio:

Cuoco	L. 315	giornaliere
Sottocuoco .	» 230	»
Aiutante cucina .	» 205	»
Garzone .	» 190	»
Garzone spesa	» 180	»
Argentiere .	» 180	»

Oltre ai minimi di cui sopra (paga base) dovrà essere corrisposta la indennità di contingenza di cui all'annessa tabella *A*) e le eventuali successive variazioni di scala mobile se dovessero intervenire.

Le paghe suddette s'intendono comprensive dell'indennità di caropane.

Art. 7.

Fermo restante quanto stabilito dall'art. 23 del C.C. N.L. del 15 maggio 1959, la maggiorazione relativa al lavoro svolto per effetto della protrazione dell'orario di chiusura, è fissata in ragione del 30% da calcolarsi sulla retribuzione totale.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO SUI CONTI DEI CLIENTI

La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti viene fissata nella seguente misura:

a) esercizi extra	15 %
b) esercizi di 1ª Categoria	13 %
c) esercizi di 2ª e 3ª Categoria . .	12 %
d) esercizi di 4ª Categoria .	10 %

Art. 9.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28 del C.C. N.L. del 15 maggio 1959, al personale in ferie retribuito col sistema misto di cui al secondo comma del precitato articolo, sarà corrisposta una indennità sostitutiva della percentuale, corrispondente al 35%.

Art. 10.

In riferimento a quanto contenuto nell'art. 54 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 viene tassativamente esclusa ogni forma di retribuzione fissa per il personale tavoleggiante.

Per i banchetti e per qualunque altro servizio affine di non meno dieci persone, purchè abbia tale caratteristica, la percentuale di servizio viene fissata nella misura del 20% per i locali classificati extra e di 1ª categoria; nella misura del 12% per gli esercizi classificati nella 2ª, 3ª e 4ª categoria.

Il 2% di detta percentuale verrà devoluta al personale interno e ripartita secondo il punteggio fissato all'art. 17 del presente contratto.

Art. 11.

La indennità sostitutiva del vitto viene fissata, per tutti gli esercizi, in lire 180 giornaliere pari a *due* pasti.

Art. 12.

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 53 del C.C. N.L. del 15 maggio 1959, il compenso fisso integrativo mensile per i capi camerieri o maître d'hôtel, resta stabilito in L. 3000. Gli stessi, hanno, altresì, diritto alla partecipazione della percentuale maggiorata del 5 % rispetto al restante personale percentualista.

Art. 13.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 63 del C.C.N. L. del 15 maggio 1959 si conviene che il personale assunto per banchetti, speciali servizi ecc. sarà remunerato come appresso:

a) per i servizi speciali nelle città effettuati di giorno L. 2500;

b) per i servizi speciali nelle città effettuati di notte L. 3000;

c) per i servizi speciali fuori città effettuati di giorno L. 4000;

d) per i servizi speciali fuori città effettuati di notte L. 5000.

I suddetti compensi s'intendono comprensivi del vitto qualora esso viene usufruito dal personale, in caso contrario, in aggiunta a quanto sopra stabilito, dovrà essere corrisposta l'indennità prevista all'articolo 11 del presente contratto.

La durata del servizio non potrà essere superiore alle ore *nove*, escluso il tempo impiegato per la consumazione dei pasti.

Le spese di viaggio, per i servizi fuori residenza, saranno a totale carico del datore di lavoro.

Art. 14.

Il personale assunto per gli esercizi di stagione avrà diritto alla maggiorazione sul salario del:

a) 25 % per ingaggio fino ad un mese;

b) 10 % per ingaggio fino a due mesi;

c) 10 % per ingaggio oltre i due mesi e fino alla fine della stagione.

Art. 15.

La trattenuta a titolo cautelativo prevista dall'articolo 95 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 viene determinata nella misura del 20 %.

Art. 16.

Il personale salariato che presta servizio nei locali notturni avrà diritto alla maggiorazione del 10 % sul salario minimo previsto dal presente contratto.

Art. 17.

Il punteggio per la ripartizione della percentuale di servizio per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari è il seguente:

Percentualisti:

Capo servizio	punti	13
Cameriere	»	11
Demi-chef	»	7
Commis	»	5

Interni:

Cuoco	punti	10
Aiuto cuoco	»	8
Tutto il rimanente personale	»	4

La ripartizione del punteggio agli interni è riferita solo alla percentuale di cui al terzo comma dell'art. 10 del presente contratto.

Art. 18.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 8 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 la Commissione di qualifica viene costituita come appresso:

da tre membri effettivi designati dal Sindacato provinciale dei Pubblici esercizi aderente all'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza;

da tre membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente uno per la C.G.I.L., uno per la C.I.S.L. e uno per la U.I.L.

I rappresentanti designati a far parte della predetta Commissione potranno essere sostituiti, su richiesta motivata, dalle organizzazioni sindacali interessate.

La Commissione di qualifica entrerà in funzione con la data del 1° gennaio 1960 ed alla stessa verranno demandati soltanto i compiti previsti dal regolamento approvato in sede nazionale.

Art. 19.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le eventuali controversie che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell'azione giudiziaria, a mezzo delle organizzazioni sindacali interessate, per il tentativo di amichevole componimento, alla commissione paritetica di cui all'apposito regolamento la quale dovrà pronunciarsi nel termine di giorni 30 dalla data della denuncia. Sull'accordo delle parti la vertenza potrà essere deferita all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Le parti, con verbale separato, procederanno alla costituzione della commissione prevista dall'art. 11 del regolamento annesso al C.C.N.L. del 15 maggio 1959 provvedendo, altresì, alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

Art. 20.

Il presente contratto entra in vigore con la data del 1° luglio 1960, a tutti gli effetti ed avrà validità sino al 31 dicembre 1961.

Esso, tuttavia, s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se non disdettato da una delle parti stipulanti, almeno tre mesi prima della sua scadenza, mediante lettera raccomandata.

Le parti convengono, altresì, che ogni aumento derivante dall'applicazione del presente contratto sarà corrisposto al personale soltanto a partire dalla data del 1° luglio 1960.

Restano, comunque, salve le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori all'atto dell'entrata in vigore dal presente contratto.

Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al C.C.N.L. del 15 maggio 1959.

TABELLA A

Indennità contingenza valevole per il trimestre febbraio-aprile 1960 da valere per i dipendenti da ristoranti - trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza.

QUALIFICHE	UOMINI		DONNE	
	Giorn.	Mensile	Giorn.	Mensile
Categoria Impiegatizia				
Categoria A	—	24.617	—	—
Categoria B	—	21.361	—	—
Categoria C				
Superiore ai 21 anni	723	18.798	684	17.784
dai 20 ai 21 anni	712	18.512	670	17.420
» 19 » 20 »	701	18.226	647	16.822
» 18 » 19 »	679	17.654	631	16.406
» 17 » 18 »	646	16.796	615	15.900
» 16 » 17 »	631	16.406	602	15.652
Inferiore ai 16 anni	599	15.574	585	15.210
Categoria non Impiegatizia				
Cuoco				
Categoria 2				
Superiore ai 20 anni	677	17.602	639	16.614
dai 18 ai 20 anni	670	17.420	607	15.782
» 16 » 18 »	642	16.692	597	15.522
Inferiore ai 16 anni	607	15.782	579	15.054
Sottocuoco				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	596	15.496	561	14.586
dai 18 ai 20 anni	581	15.106	530	13.780
» 16 » 18 »	537	13.962	512	13.312
Inferiore ai 16 anni	501	13.026	493	12.818

Segue: TABELLA A

Indennità contingenza valevole per il trimestre febbraio - aprile 1960 da valere per i dipendenti da ristoranti - trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza.

QUALIFICHE	UOMINI		DONNE	
	Giorn.	Mensile	Giorn.	Mensile
Categoria non Impiegatizia				
Aiutante di cucina				
Categoria 4				
Superiore ai 20 anni	508	13.208	475	12.350
dai 18 ai 20 anni	494	12.844	447	11.622
» 16 » 18 »	453	11.778	430	11.180
Inferiore ai 16 anni	405	10.530	404	10.504
Garzone				
Categoria 4				
Superiore ai 20 anni	471	12.246	438	11.388
dai 18 ai 20 anni	457	11.882	410	10.660
» 16 » 18 »	416	10.816	393	10.218
Inferiore ai 16 anni	368	9.568	367	9.542
Garzone di spesa				
Categoria 4				
Superiore ai 20 anni	434	11.284	401	10.426
dai 18 ai 20 anni	420	10.920	373	9.698
» 16 » 18 »	379	9.854	356	9.256
Inferiore ai 16 anni	331	8.606	330	8.580
Argentiere				
Categoria 4				
Superiore ai 20 anni	434	11.284	401	10.426
dai 18 ai 20 anni	420	10.920	373	9.698
» 16 » 18 »	379	9.854	356	9.256
Inferiore ai 16 anni	331	8.606	330	8.580

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI PUBBLICI ESERCIZI (BARS, CAFFÈ, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE E SALE DA BALLO) DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° ottobre, in Cosenza, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza;

tra

l'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza, rappresentata dal suo presidente comm. *Franco Passarelli,* assistito dai signori: *Manna Carlo, Lecce Alfredo, Gerace Giuseppe, Grisaro Serafino, Gatto Pietro, Rondinella Luigi,* componenti il Consiglio direttivo del Sindacato provinciale dei Pubblici esercizi e dal direttore dell'Associazione cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo;*

e

la F.I.L.A.M.S. Provinciale rappresentata dal sig. *Donato Gerardo,* assistito dal sig. *Pasquale D'Ippolito* segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Cosenza;

la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale rappresentata dal signor *Caracciolo Luigi,* assistito dal sig. *Nicolò Reverdito,* segretario della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Cosenza;

la U.I.L.A.M. Provinciale, rappresentata dal signor *Corleone Cosimo,* assistito dal cav. *Giuseppe Caputo* segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Cosenza;

la C.I.S.N.A.L. Provinciale, rappresentata dal sig. *Scrivano Ernesto,*

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. del 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti dei Pubblici esercizi (bars, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo) della provincia di Cosenza.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

A norma dell'art. 1 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959, la classifica degli esercizi valevole per la provincia di Cosenza è pari a quella risultante dai verbali redatti dalla Commissione Provinciale contro l'alcolismo e risultante dalle rispettive licenze di esercizio.

Art. 2.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

L'assunzione degli apprendisti deve avvenire secondo le norme contenute nella legge 19 gennaio 1955 n. 25 e annesso regolamento.

Resta, peraltro, convenuto che in tutti gli esercizi possono essere assunti apprendisti in numero di *due* per ogni operaio qualificato o specializzato, intendendosi per tale anche il datore di lavoro che comunque presti la sua opera nell'azienda.

Art. 3.

INTERRUZIONE POMERIDIANA DI LAVORO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 17 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959 si conviene che il tempo consentito per la consumazione dei pasti resta fissato in un'ora al giorno.

Tuttavia il datore di lavoro potrà fissare turni per la consumazione dei pasti in maniera da assicurare la continuità del lavoro nel proprio esercizio.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico per il personale cadente nella sfera di applicazione del presente contratto è costituito da:

a) salario o stipendio;
b) indennità di contingenza;
c) percentuale di servizio.

Art. 5.

TABELLE SALARIALI

Personale impiegatizio:

Categoria *A*	L.	25.000 mensili
Categoria *B*	»	19.000 mensili
Categoria *C*	»	13.202 mensili

Personale non impiegatizio:

Banconista	L.	290 giornaliere
Aiuto banconista	»	235 giornaliere
Apprendista banconista	»	100 giornaliere
Pasticciere	»	465 giornaliere
Aiuto Pasticciere	»	290 giornaliere
Apprendista Pasticciere	»	150 giornaliere
1° Gelatiere	»	765 giornaliere
Gelatiere	»	465 giornaliere
Aiuto gelatiere	»	290 giornaliere
Apprendista gelatiere	»	170 giornaliere

Ai minimi di cui sopra dovrà essere aggiunta la indennità di contingenza di cui all'annessa tabella A del presente contratto e gli eventuali aumenti di scala mobile che successivamente dovessero intervenire.

Le paghe di cui sopra s'intendono comprensive della indennità di caropane.

Art. 6.

Negli esercizi in cui viene consentita la protrazione dell'orario di chiusura fissato dalle autorità di P. S. resta convenuto che le ore di lavoro eventualmente prestate oltre i termini di cui agli articoli 16, 17 e 19 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959, verranno retribuite con la maggiorazione del 30 % sul salario spettante a ciascun lavoratore.

Art. 7

La percentuale di servizio per il personale tavoleggiante cadente nella sfera di applicazione del presente contratto resta fissata come segue:

Esercizi extra 20 % sui conti dei clienti;
Esercizi di 1ª Categoria 18 % sui conti dei clienti;
Esercizi di 2ª Categoria 16 % sui conti dei clienti;
Esercizi di 3ª Categoria 15 % sui conti dei clienti;
Esercizi di 4ª Categoria 10 % sui conti dei clienti.

Art. 8.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE

Capo cameriere	punti 13
Cameriere	punti 11
Aiuto cameriere	punti 7
Commis	punti 5

La percentuale di servizio per i rinfreschi e ricevimenti viene fissata, per tutti gli esercizi, nella misura del 15 %.

Art. 9.

In riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2 e 51 del C.C.N.L. del 15 maggio 1959, la percentuale di maggiorazione prevista per i capi barista resta fissata nella misura del 10 % e quella per i capi camerieri del 5 %.

Art. 10.

La percentuale di servizio per il personale dipendente dagli esercizi di stagione resta fissata nella misura del 30 %.

Art. 11.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 8 del C.C. N.L. del 15 maggio 1959 la Commissione di qualifica viene costituita come appresso:

da tre membri effettivi designati dal Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi aderente all'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza;

da tre membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e rispettivamente: uno per la C.I.S.L., uno per la C.G.I.L. e uno per la U.I.L..

I rappresentanti designati a far parte della predetta Commissione potranno essere sostituiti, su richiesta motivata, dalle organizzazioni sindacali interessate.

La Commissione di qualifica entrerà in funzione con la data del 1° gennaio 1960 ed alla stessa verranno demandati soltanto i compiti previsti dal regolamento approvato in Sede nazionale.

Art. 12.

COMMISSIONE VERTENZE INDIVIDUALI

La Commissione per le vertenze individuali è costituita nelle stesse proporzioni previste per la commissione di qualifica.

Le parti, con verbale separato, indicheranno i propri nominativi che dovranno far parte della predetta commissione.

Essa si riunirà presso l'Associazione dei Commercianti per l'esame delle vertenze denunciate dai lavoratori e, presso quella dei lavoratori, per l'esame delle vertenze denunciate dai datori di lavoro.

Le mansioni di Segretario saranno esplicate dai rispettivi incaricati.

Le vertenze dovranno essere denunciate dall'interessato a mezzo dell'Associazione sindacale che rappresenta l'inadempiente, con gli estremi della controversia e con le indicazioni delle singole voci e dell importo delle relative somme richieste.

L'Associazione dell'inadempiente, dopo aver sentito il denunciato, provvederà, d'accordo con l'altra Associazione, a convocare la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, tentativo che dovrà essere comunque effettuato entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

Dell'esame di ogni vertenza la Commissione redigerà un verbale, sia nel caso di composizione di essa, sia nel caso di mancato accordo, facendo risultare gli estremi della conciliazione o i motivi del mancato accordo.

Il verbale sarà redatto in quadruplice copia, una a ciascuna delle parti e le altre per le due Associazioni sindacali.

Art. 13.

Il presente contratto entra in vigore, a tutti gli effetti, con la data del 1° luglio 1960 ed avrà validità sino al 31 dicembre 1961.

Esso, tuttavia, s'intenderà tacitamente rinnovato, per uguale periodo, se non dovesse intervenire disdetta, almeno tre mesi prima della sua scadenza, a mezzo lettera raccomandata, da una delle parti stipulanti.

Resta, altresì, convenuto che ogni aumento derivante dall'applicazione del presente contratto, sarà corrisposto ai lavoratori, soltanto a partire dal 1° luglio 1960.

Le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, conserveranno la loro efficacia.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al C.C.N.L. del 15 maggio 1959.

TABELLA A

Tabella indennità contingenza valevole per il trimestre febbraio-aprile 1960 (bars - caffè - birrerie - gelaterie - pasticcerie e sale da ballo) valevole per la provincia di Cosenza.

QUALIFICHE	UOMINI		DONNE	
	Giorn.	Mensile	Giorn.	Mensile
Personale Impiegatizio				
Categoria A	—	24.617	—	—
Categoria B .	—	21.361	—	—
Categoria C				
Superiore ai 21 anni	723	18.798	684	17.784
dai 20 ai 21 anni .	712	18.512	670	17.420
» 19 » 20 »	701	18.226	647	16.822
» 18 » 19 »	679	17.654	631	16.406
» 17 » 18 »	646	16.796	615	15.900
» 16 » 17 »	631	16.406	602	15.652
Inferiore ai 16 anni	559	15.574	585	15.210
Personale non Impiegatizio				
Banconista				
Categoria 2				
Superiore ai 20 anni	677	17.602	639	16.614
dai 18 ai 20 anni .	670	17.420	607	15.782
» 16 » 18 »	642	16.692	597	15.522
Inferiori ai 16 anni	607	15.782	579	15.054
Aiuto banconista				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	596	15.496	561	14.586
dai 18 ai 20 anni	581	15.106	530	13.780
» 16 » 18 »	537	13.962	512	13.312
Inferiore ai 16 anni	501	13.026	493	12.818

Segue: TABELLA A

Tabella indennità contingenza valevole per il trimestre febbraio-aprile 1960 (bars - caffè - birrerie - gelaterie - pasticcerie e sale da ballo) valevole per la provincia di Cosenza.

QUALIFICHE	UOMINI		DONNE	
	Giorn.	Mensile	Giorn.	Mensile
Personale non Impiegatizio				
Apprendista				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	463	12.038	428	11.128
dai 18 ai 20 anni	448	11.648	397	10.322
» 16 » 18 »	404	10.504	379	9.854
Inferiore ai 16 anni	368	9.568	360	9.360
Pasticciere				
Categoria 2				
Superiore ai 20 anni .	677	17.602	639	16.614
dai 18 ai 20 anni	670	17.420	607	15.782
» 16 ai 18 »	642	16.692	597	15.522
Inferiore ai 16 anni	607	15.782	579	15.054
Aiuto pasticciere				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	664	17.264	629	16.354
dai 18 ai 20 anni	649	16.874	598	15.548
» 16 » 18 »	605	15.730	580	15.080
Inferiore ai 16 anni	569	14.794	511	14.586
Apprendista pasticciere				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	522	13.752	487	12.662
dai 18 di 20 anni	507	13.182	456	11.856
» 16 » 18 »	463	12.038	438	11.388
Inferiore ai 16 anni	427	11.102	419	10.894
1° Gelatiere				
Categoria 2				
Superiore ai 20 anni	677	17.602	639	16.614
dai 18 ai 20 anni	670	17.420	607	15.782
» 16 » 18 »	642	16.692	597	15.522
Inferiore ai 16 anni	607	15.782	579	15.054
Gelatiere				
Categoria 2				
Superiore ai 20 anni . .	677	17.602	639	16.614
dai 18 ai 20 anni	670	17.420	607	15.782
» 16 » 18 »	642	16.692	597	15.522
Inferiore ai 16 anni . . .	607	15.782	579	15.054
Aiuto Gelatiere				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni . . .	664	17.264	629	16.354
dai 18 ai 20 anni	649	16.874	598	15.548
» 16 » 18 »	605	15.730	580	15.080
Inferiore ai 16 anni	569	14.794	561	14.586
Apprendista Gelatiere				
Categoria 3				
Superiore ai 20 anni	522	13.752	487	12.662
dai 18 ai 20 anni	507	13.182	456	11.856
» 16 » 18 »	463	12.038	438	11.388
Inferiore ai 16 anni	427	11.102	419	10.894

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI BARS, CAFFÈ, BOTTICLIERIE, GELATERIE, FIASCHETTERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE ED ESERCIZI SIMILARI, DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 15 luglio, nella sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Imperia

tra

l'ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI della Provincia di Imperia, rappresentata dai signori *Balzano Primo, Mattiuzzi Mario* e *Piccardo* dott. *Ambrogio,* assistiti dall'Unione Commercianti in persona dei segretari *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (FILAM), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Giovanni Antonellini,* assistito dal sig. *Giuseppe Giacomelli* della C.G.I.L.

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI DELLA C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Ferretti Vasco,* assistito dai Segretari U.S.P. sigg.ri *Turconi Luigi* e *Lami Carlo.*

si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per il personale dipendente dai bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, fiaschetterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari.

Art. 1.

CLASSIFICA DEGLI ESERCIZI

(art. 1 del C.C.N.L.)

La classificazione degli esercizi è quella stabilita dall'Autorità competente e figurante sulla licenza.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

(art. 2 del C.C.N.L.)

Le qualifiche del personale sono quelle stabilite dall'art. 2 del C.C.N.L. e dalle tabelle salariali che fanno parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 3.

COMMISSIONE PARITETICA E DI QUALIFICA

(art. 8 del C.C.N.L.)

Con riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la Commissione Paritetica è costituita da n. 4 membri, dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo.

I rappresentanti dei lavoratori saranno designati in forma paritetica dalle due Organizzazioni stipulanti.

La designazione dei membri dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

I datori di lavoro si impegnano ad assumere il personale qualificato dalla competente Commissione dando possibilmente la precedenza a quello locale.

Detta Commissione, in riferimento all'art. 106 del C.C.N.L., avrà anche il compito dell'arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive che dovranno essere deferite a detta Commissione prima di ricorrere all'azione giudiziaria.

Art. 4.

APPRENDISTATO

(art. 9 e segg. del C.C.N.L.)

Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto a lavori di manovalanza.

Il numero degli apprendisti, in conformità dell'articolo 9 del C.C.N.L., viene stabilito secondo il rapporto di cui in appresso:

1 apprendista nelle aziende sino a tre dipendenti qualificati o familiari che svolgono mansioni analoghe;

2 apprendisti nelle aziende da 4 a 10 dipendenti qualificati o familiari;

3 apprendisti nelle aziende da 11 a 20 dipendenti qualificati o familiari;

4 apprendisti nelle aziende da 21 a 40 dipendenti qualificati o familiari;

6 apprendisti nelle aziende da 41 in poi dipendenti qualificati o familiari.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

(artt. 16, 17 e 18 del C.C.N.L.)

Con riferimento all'art. 17, si stabilisce che il termine necessario per la consumazione dei pasti rimane fissata in un'ora giornaliera, divisa mezz'ora per pasto.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI NON NOTTURNI

(art. 23 del C.C.N.L.)

Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, ma esplicato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, sarà retribuito con la maggiorazione del 30% sulla paga di fatto.

Tale maggiorazione non esclude quella dovuta per il lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L.

Art. 7

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO DURANTE LE FERIE

(art. 26 e segg. C.C.N.L.)

In riferimento all'art. 28 del C.C.N.L. si stabilisce in L. 300 giornaliere, corrispondenti a L. 150 per ogni pasto, il valore del vitto da corrispondersi al personale quale indennità sostitutiva durante il periodo delle ferie.

Art. 8.

STIPENDI E SALARI

(art. 45 e segg. del C.C.N.L.)

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 9.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(art. 47 del C.C.N.L.)

La percentuale minima di servizio da applicare sul conto dei clienti e liquidata giornalmente è fissata nella seguente misura:

— locali extra	14 %
— locali di prima categoria	12 %
— locali di seconda e terza categoria	11 %
— locali di quarta categoria	10 %

E' lasciata facoltà al lavoratore di concordare, all'atto dell'assunzione, negli esercizi di terza e quarta categoria, il pagamento in misura fissa anzichè a percentuale; in tal caso il salario concordato non dovrà mai essere inferiore a quello in vigore per il personale interno di pari categoria.

Date le particolari caratteristiche del Ristorante Casino Municipale di Sanremo, resta valida la percentuale di servizio in atto.

Art. 10.

BANCHETTI

(art. 48 C.C.N.L.)

Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio minima sarà quella in uso nel locale.

Invece della percentuale nei servizi suddetti potrà corrispondersi, previo accordo con il personale, che vi prende parte, un compenso fisso nella seguente misura:

a) per un solo servizio la cui durata ininterrotta non superi le ore tre: L. 2000 al primo cameriere e L. 1.500 al secondo cameriere;

b) per un solo servizio la cui durata ininterrotta superi le ore tre e non le cinque ore, L. 2.500 al primo cameriere e L. 2.000 per il secondo cameriere.

Per i servizi che si svolgono durante le ore notturne, veglie e simili dalle ore 22 alle 6 del mattino (almeno per la parte preminente del servizio), le tariffe sono aumentate del 25 %.

Per i capi di servizio espressamente incaricati e con almeno 4 dipendenti le tariffe sono aumentate del 20%.

Per i servizi fuori città, si stabilisce una maggiorazione del 20% sulle tariffe stabilite, oltre le spese di trasporto normali, vitto e qualora il servizio richieda, alloggio.

Art. 11.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CALCOLO VITTO

(artt. 50, 51 e 52 C.C.N.L.)

E' obbligatoria la somministrazione di un vitto sufficiente comprensivo di almeno un quarto di vino per pasto.

A titolo di concorso vitto il datore di lavoro opererà una detrazione sulla contingenza in vigore del 22 % sulla indennità prevista riferita rispettivamente alla qualifica, età e sesso.

Al personale che non fruisce del vitto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il datore di lavoro dovrà corrispondere un'indennità sostitutiva di L. 300 giornaliere, corrispondenti a L. 150 per pasto.

Art. 12.

SUDDIVISIONE PERCENTUALE DI SERVIZIO

(art. 56, 57, 58 e 59 C.C.N.L.)

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

capo cameriere	punti	12
chef trancheur ed ai vini	»	11
chef de rang e cameriere	»	10
aiuto cameriere	»	5
apprendista per il primo anno	»	2
apprendista per il secondo anno	»	3

Ai capi cameriere o capi servizio sarà corrisposto oltre la percentuale, una integrazione fissa mensile di L. 8.000 per gli esercizi extra e di prima categoria e L. 6.000 per le altre categorie a titolo di indennità logorio vestiario.

Il capo cameriere o capo servizio deve avere almeno quattro camerieri alle proprie dipendenze.

In considerazione delle particolari caratteristiche del Ristorante del Casino Municipale di Sanremo per la ripartizione della percentuale di servizio dovuta al personale ivi occupato, resta valida la suddivisione in atto.

Art. 13.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

(art. 61 del C.C.N.L.)

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, sarà rimunerato con la percentuale spettante per categoria di locale.

Art. 14.

EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

Onde interpretare quanto previsto dal C.C.N.L. e in riferimento a quanto citato nel presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria e cioè:

Maître d'hôtel: uguale Capo cuoco.

Cameriere: uguale Cuoco capo barista.

Commis: uguale Aiuto cuoco.

Art. 16.

ESERCIZI DI STAGIONE

(art. 90 del C.C.N.L.)

Con riferimento al primo comma dell'art. 90:

a) la retribuzione dovuta al personale assunto a tempo determinato, o comunque per la durata della stagione, deve essere maggiorata del:

— 40% per ingaggio sino a un mese;

— 30% per ingaggio sino a due mesi;

— 20% per l'intera stagione.

b) al personale percentualista degli esercizi stagionali verrà comunque garantito un salario non inferiore a quello percepito dal personale interno di pari qualifica, compresa la maggiorazione di cui al comma precedente.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui minimi salariali in vigore per il personale assunto a tempo determinato, comprensive della contingenza.

Art. 17.

LOCALI NOTTURNI

(art. 97 del C.C.N.L.)

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Nei dancing o comunque nei locali dove il cliente paga la prenotazione del tavolo, al personale tavoleggiante e quando questi effettua personalmente o a suo carico la pulizia e la messa a posto, spetta la percentuale anche sulla cifra della prenotazione.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al C.C.N.L. del 15 maggio 1959. I lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore in atto.

(*Omissis*).

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo andrà in vigore a partire dal 1° maggio 1958 per le allegate tabelle salariali e dal 1° agosto 1959 per la parte normativa e scadrà il 31 dicembre 1960 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da dare a mezzo lettera raccomandata da una delle due parti, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

TABELLA *A*

TABELLE SALARIALI DEI DIPENDENTI DA RISTORANTI - TRATTORIE, ECC., IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 PER LA ZONA COMPRESA TRA RIVA S. STEFANO E CERVO SAN BARTOLOMEO

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
PERSONALE IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
Direttori	32.000	29.500	28.100	26.800	—
Categoria B:					
Vice direttore	22.900	26.600	25.900	24.600	—
Capo contabile	26.100	25.000	24.400	23.300	—
Categoria C:					
Contabile segretario	24.700	23.600	23.200	22.300	—
Controllore economo	22.700	21.700	21.100	20.900	—
Addetto cassa e registratori di cassa (macchine)	20,700	20.000	19.800	19.400	—
Aiuto contabile, scritturale o altro impiegato di ordine	18.000	17.800	17.200	16.700	—
Dattilografo	16.000	16.000	16.300	16.100	—
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
Capocuoco e capo pasticciere	27.100	25.000	23.800	21.800	—
Categoria B:					
Sottocapo cuoco	24.300	23,200	22.500	19.900	19.200
Cuoco capo partita, cuoco unico, pasticciere unico	21.500	20.900	20.200	18.800	12.200
Dispensiere, magazziniere, cantiniere	18.300	18.300	17.000	16.800	16.800
Caffettiere	16.100	16.800	16.000	16.000	15.900
Categoria C:					
Aiuto cuoco e aiuto pasticciere	17.500	16.800	16.200	15.800	15.800
Garzone di cucina	16.900	16.200	15.900	15.800	15.800
Lavapiatti o sguattero	16.600	16.200	15.800	15.700	15.700
Argentiere e officiere	17.500	16.800	16.000	15.800	15.800
Uomo fatica e garzone in genere	16.900	16.200	16.000	15,900	15.909
Guardarobiera e stiratrice	15.200	15.200	14.800	14.000	14.000
Vestiarista donna	14.600	16.800	13.700	13.700	—
Cuoca	—	—	16.300	16.000	15.400
Donna tuttofare e sfoglina	14.800	14.800	14.600	14.300	14.300
Guardia di notte	18.200	17.800	17.100	17.100	16.900
Commissionario sopra i 18 anni	13.300	13.300	12.700	12.500	12.500
Commissionario tra i 16 e 18 anni	12.400	12.400	11.100	11.100	10,900

TABELLA *B*

TABELLE SALARIALI DEI DIPENDENTI DA RISTORANTI - TRATTORIE, ECC., IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 PER LA ZONA COMPRESA TRA ARMA DI TAGGIA E IL CONFINE FRANCESE

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
PERSONALE IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
irettori	33.500	32.000	30.400	29.000	—
Categoria B:					
ice direttore	30.200	27.100	27.600	26.600	—
apo contabile	28.300	27.100	26.500	25.300	—
Categoria C:					
ontabile segretario	26.800	25.600	25.100	24.200	—
ontrollore economo	24.700	23.600	22.900	22.700	—
ddetto cassa o registratori di cassa (marchiere)	22.700	21.900	21.500	21.200	—
iuto contabile, scritturale o altro impiegato di ordine	19.700	19.400	18.709	18.300	—
attilografo	18.500	18.200	17.800	17.600	—
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
Categoria 1ª:					
apocuoco o capo pasticciere	29.400	28.109	25.800	23.600	—
Categoria 2ª:					
ottocapo cuoco	26.500	25.300	24.500	21.500	20.800
uoco capo partita, cuoco unico, pasticciere unico	23.500	32.700	22.000	20.400	19.700
ispensiere, magazziniere, cantiniere	19.800	19.800	13.400	18.200	18.200
affettiere	18.300	18.300	17.600	18.500	17.400
Categoria 3ª:					
iuto cuoco e aiuto pasticciere	18.900	18.300	17.600	17.100	17.100
arzone di cucina	18.400	17.600	17.400	17.100	17.100
avapiatti o sguattero	18.200	17.600	17.100	17.000	17.000
rgentiere e officiere	18.900	18.300	17.500	17.100	17.100
uardarobiera e stiratrice	16.700	16.700	16.100	15.300	15.300
estiarista donna	15.300	15.100	15.000	—	—
uoca	—	—	17.700	16.800	16.800
onna tuttofare e sfoglina	16.100	16.100	15.900	15.600	15.600
uardia di notte	19.800	19.400	18.600	18.600	18.400
ommissionario sopra i 18 anni	14.600	14.600	13.800	13.800	13,800
ommissionario fra i 16 e 18 anni	13.600	13.600	12.209	12.200	11.900
Categoria quarta:					
Jomo di fatica	18.490	17.600	17.600	17.400	17.400

Zona entro terra: riduzione del 6 % della Tabella *A*.

Per il personale maschile inferiore ai 18 anni non contemplato sopra: riduzione 20 %.

Per il personale maschile dai 18 ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile superiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile inferiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione del 20 %.

Visti il contratto e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno millenovecentocinquantanove, il 15 luglio, nella sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Imperia.

tra

l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, rappresentata dai signori *Balzano Primo, Mattiuzzi Mario* e *Piccardo* dott. *Ambrogio,* con l'assistenza dell'Unione Commercianti, in persona dei segretari *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (FILAM), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Giovanni Antonellini,* assistito dal sig. *Giuseppe Giacomelli* della C.G.I.L.

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e affini della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Ferretti Vasco,* assistito dai Segretari U.S.P. sigg.ri *Turconi Luigi* e *Lami Carlo.*

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(art. 1 del C.C.N.L.)

La classificazione degli esercizi è quella stabilita dall'autorità competente e figurante sulla licenza.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

(art. 2 del C.C.N.L.)

Le qualifiche del personale sono quelle stabilite dall'art. 2 del C.C.N.L. e dalle tabelle salariali che fanno parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 3.

COMMISSIONE PARITETICA E DI QUALIFICA

(art. 8 del C.C.N.L.)

Con riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la Commissione paritetica è costituita da 4 membri, dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo.

I rappresentanti dei lavoratori saranno designati in forma paritetica dalle due organizzazioni stipulanti.

La designazione dei membri dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

I datori di lavoro s'impegnano ad assumere il personale qualificato dalla Competente Commissione dando possibilmente la precedenza a quello locale.

Detta Commissione, in riferimento all'art. 108 del C.C.N.L., avrà anche il compito dell'arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive che dovranno essere deferite a detta Commissione prima di ricorrere all'azione giudiziaria.

Art. 4.

APPRENDISTATO

(art. 9 del C.C.N.L.)

Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto a lavori di manovalanza.

Il numero degli apprendisti, in conformità dell'articolo 9 del C.C.N.L., viene stabilito secondo il rapporto di cui in appresso:

1 apprendista nelle aziende fino a tre dipendenti qualificati o familiari che svolgono mansioni analoghe;

2 apprendisti nelle aziende da 4 a 10 dipendenti;

3 apprendisti nelle aziende da 11 a 20 dipendenti;

4 apprendisti nelle aziende da 21 a 40 dipendenti;

6 apprendisti nelle aziende da 41 e più dipendenti;

Art. 5.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI NON NOTTURNI

(art. 22, C.C.N.L.)

Il lavoro notturno, da non considerasi straordinario, ma esplicato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, verrà retribuito con la maggiorazione del 30 % sulla paga di fatto. Tale maggiorazione non esclude quella dovuta per il lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L.

Art. 6.

STIPENDI E SALARI

(artt. 44 e segg. del C.C.N.L.)

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 7.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(art. 46 del C.C.N.L.)

La percentuale di servizio da applicare sul conto dei clienti e liquidata giornalmente è fissata nella seguente misura:

esercizi di categoria extra	20 %
esercizi di prima categoria	18 %
esercizi di seconda categoria .	16 %
esercizi di terza categoria	14 %
esercizi di quarta categoria	10 %
Bottiglierie e fiaschetterie . .	12 %
Birrerie .	16 %
Bigliardi	15 %

E' lasciata facoltà al lavoratore di concordare, all'atto dell'assunzione, negli esercizi di terza e quarta categoria il pagamento nella misura fissa anzichè a percentuale: in tal caso il salario concordato non dovrà mai essere inferiore a quello in vigore per il personale interno di pari categoria.

Art. 8.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

(art. 47 del C.C.N.L.)

Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio minima sarà quella in uso nel locale.

Invece della percentuale nei servizi suddetti potrà corrispondersi, previo accordo con il personale che vi prende parte, un compenso fisso nella seguente misura:

a) per un solo servizio la cui durata ininterrotta non superi le ore tre, L. 2.000 al primo cameriere e lire 1.500 al secondo cameriere;

b) per un solo servizio la cui durata ininterrotta superi le ore tre e non le cinque ore, L. 2.500 al primo cameriere e L. 2.000 al secondo cameriere.

c) per il servizio la cui durata ecceda le ore cinque e non le otto, lire 4.000 al primo cameriere e L. 3.000 al secondo cameriere.

Per i servizi che si svolgono durante le ore notturne, veglie e simili, dalle ore 22 alle 6 del mattino (almeno per la parte preminente del servizio) le tariffe sono aumentate del 25 %.

Per i capi servizio espressamente incaricati e con almeno quattro dipendenti le tariffe sono aumentate del 20 per cento.

Per i servizi fuori città, si stabilisce una maggiorazione del 20 % sulle tariffe stabilite, oltre le spese di trasporto normale, vitto e, qualora il servizio lo richieda, alloggio.

Art. 9.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CALCOLO VITTO

(art. 49 del C.C.N.L.)

Nella ipotesi che il personale fruisca di vitto a carico del datore di lavoro la normale indennità di contingenza verrà diminuita del 10 % se il lavoratore fruisce di un pasto giornaliero, del 20 % se fruisce di due pasti e del 25 % se fruisce anche dell'alloggio.

Art. 10.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

(art. 51 del C.C.N.L.)

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

capo cameriere	punti	12
chef trancheur e ai vini .	»	11
chef de rang e cameriere	»	10
aiuto cameriere . .	»	5
apprendista per il primo anno	»	2
apprendista per il secondo anno .	»	3
apprendista per il terzo anno	»	4

Ai capi camerieri o capi servizio sarà corrisposto oltre alla percentuale, una integrazione fissa mensile di L. 8.000, per gli esercizi extra e di L. 6.000, per le altre categorie a titolo di indennità logorio vestiario.

Il capo cameriere o capo servizio deve avere almeno quattro camerieri alle proprie dipendenze.

Art. 11.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

(art. 61 del C.C.N.L.)

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, sarà rimunerato con la percentuale spettante per categoria di locale.

Detta percentuale sarà divisa tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo. Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso (vedi art. 8) la differenza sarà pagata dal datore di lavoro.

Art. 12.

EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

(artt. 52, 55 e 72 del C.C.N.L.)

Onde interpretare quanto previsto dagli articoli 52, 55 e 72 del C.C.N.L. ed in riferimento a quanto citato nel presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria e cioè:

capo cameriere con conoscenza lingue estere: = capo barista con conoscenza lingue estere;

capo cameriere = capo barista;

cameriere con conoscenza lingue estere = barista con conoscenza lingue estere;

cameriere unico = barista unico;

aiuto cameriere = aiuto barista.

Art. 13.

ESERCIZI DI STAGIONE

(art. 90 del C.C.N.L.)

Con riferimento al primo comma dell'art. 90 del C.C.N.L.:

a) la retribuzione dovuta al personale assunto a tempo determinato, o comunque per la durata della stagione, deve essere maggiorata del:

40 % per ingaggio sino ad un mese;

30 % per ingaggio sino a due mesi;

20 % per l'intera stagione.

b) al personale percentualista degli esercizi stagionali verrà comunque garantito un salario non inferiore a quello percepito dal personale interno di pari qualifica, compresa la maggiorazione di cui al comma precedente.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui minimi salariali in vigore per il personale assunto a tempo determinato, comprensivi della contingenza.

Art. 14.

LOCALI NOTTURNI

(art. 95 e segg. del C.C.N.L.)

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20 % rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Nei dancing o comunque nei locali dove il cliente paga la prenotazione del tavolo, al personale tavoleggiante e quando questi effettua personalmente o a suo carico la pulizia e la messa a posto, spetta la percentuale di servizio anche sulla cifra della prenotazione.

Art. 15.

BUFFET DI STAZIONE

Sugli incassi effettuati dai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 14 %.

Art. 16.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al C.C.N.L. del 15 maggio 1959. I lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 17.

FUNZIONAMENTO

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente contratto viene istituito, con decorrenza 1° agosto 1959, un contributo dell'1 % sulla retribuzione corrisposta dalle aziende al personale dipendente, di cui lo 0,50 % a carico del datore di lavoro e lo 0,50 % a carico dei lavoratori. Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti con accordo a parte.

Art. 18

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo andrà in vigore a partire dal 1° maggio 1958 per le allegate tabelle salariali e dal 1° settembre 1959 per la parte normativa e scadrà il 31 dicembre 1960 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da dare a mezzo lettera raccomandata da una delle due parti, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

TABELLE SALARIALI PER CAFFE' - BAR, ECC., IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 PER LA ZONA COMPRESA TRA ARMA DI TAGGIA E IL CONFINE FRANCESE

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
PERSONALE IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
Direttori	30.400	28.900	28.200	26.700	—
Gerenti con cauzione	32.800	32.200	30.400	—	—
Gerenti senza cauzione	30.400	28.900	28.200	—	—
Categoria B:					
Direttore o capo servizio o direttore servizi di sala	27.700	26.000	25.300	24.700	—
Capo contabile o impiegato di concetto	25.000	23.700	23.000	22.300	—
Categoria C:					
Economo, controllore	19.800	19.100	18.400	17.800	—
Addetti cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti	18.600	17.900	17.300	16.700	—
Segretario contabile	23.300	22.800	21.700	21.500	—
Aiuto contabile o altro impiegato con mansioni analoghe	15.400	14.700	14.300	13.900	—
Dattilografo	14.700	14.400	14.000	13.800	—
Capo banconiere	23.300	22.200	22.200	—	—
Banconiere	20.000	18.900	18.700	18.400	18.200
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
Capo barista con conoscenza di due lingue estere	25.300	24.000	24.000	—	—
Capo barista	22.300	21.600	21.000	20.800	20.200
Capo gelatiere o capo dolciere	25.300	24.000	23.300	—	—
Categoria B:					
Barista con conoscenza di due lingue estere	22.300	21.600	21.000	20.800	20.200
Barista o barista unico	18.900	18.200	17.700	17.400	16.800
Gelatiere o gelatiere unico	22.300	21.400	21.400	21.200	20.700
Spillatore o dispensiere	18.600	17.600	16.000	15.100	15.100
Primo dolciere	24.800	—	—	—	—
Secondo banconiere	18.900	18.200	17.700	17.400	16.800
Secondo dolciere	22.700	—	—	—	—
Terzo dolciere	20.200	—	—	—	—
Categoria C:					
Aiuto banconiere	17.000	16.300	15.900	15.600	15.600
Aiuto barista	17.000	16.300	15.900	15.600	15.600
Aiuto gelatiere	18.300	17.400	16.700	16.200	15.900
Addetto distribuzione gelati	19.700	19.000	18.400	18.300	17.800
Garzone dai 17 ai 20 anni	12.400	11.700	11.300	11.000	11.000
Garzone inferiore ai 17 anni	7.700	7.200	7.200	7.000	7.000
Commissionario superiore ai 18 anni	13.700	13.300	13.100	13.000	12.900
Commissionario inferiore ai 18 anni	10.400	10.200	10.000	9.700	9.300
Categoria 4ª:					
Uomo fatica/garzone	17.300	17.000	16.600	16.200	

TABELLE SALARIALI PER CAFFE', BAR, ECC. IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 NELLA ZONA COMPRESA TRA RIVA S. STEFANO E CERVO S. BARTOLOMEO

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
PERSONALE IMPIEGATIZIO					
Categoria A:					
Direttori	28.200	26.300	26.200	24.800	—
Gerenti con cauzione	30.300	29.900	28.200	—	—
Gerenti senza cauzione	28.200	26.300	26.200	—	—
Categoria B:					
Direttore o capo servizio o direttore servizi di sala	25.700	24.100	23.900	23.000	—
Capo contabile o impiegato di concetto	23.100	22.000	21.400	20.800	—
Categoria C:					
Economo, controllore	18.100	17.500	17.000	16.400	—
Addetti cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti	17.000	16.400	15.900	15.300	—
Segretario contabile	21.600	21.100	20.100	19.900	—
Aiuto contabile o altro impiegato con mansioni analoghe	14.200	13.400	13.100	12.700	—
Dattilografo	13.400	13.200	12.900	12.600	—
Capo banconiere	21.600	20.500	20.500	—	—
Banconiere	17.900	17.400	17.300	17.000	16.800
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
Categoria prima:					
Capo barista con conoscenza di due lingue estere	23.400	22.200	22.200	—	—
Capo barista	20.600	19.900	19.500	19.200	18.800
Capo gelatiere o capo dolciere	23.400	22.200	21.600	—	—
Categoria seconda:					
Barista, anche con funzioni di capo, con conoscenza di due lingue estere	20.600	19.900	19.500	19.200	18.800
Barista, anche se con funzioni di capo, senza conoscenza di lingue estere	19.300	18.800	18.300	18.100	17.600
Barista o barista unico	17.400	16.700	16.300	16.100	15.500
Gelatiere o gelatiere unico	20.600	19.800	19.800	19.600	19.200
Spillatore o dispensiere	17.200	16.200	14.800	14.000	14.000
Primo dolciere	22.900	—	—	—	—
Secondo banconiere	17.400	16.700	16.300	16.100	15.500
Secondo dolciere	19.700	—	—	—	—
Terzo dolciere	18.700	—	—	—	—
Categoria terza:					
Aiuto banconiere	15.700	15.100	14.700	14.400	14.400
Aiuto barista	15.700	15.100	14.700	14.400	14.400
Aiuto gelatiere	16.900	16.100	15.400	15.000	14.700
Addetto distribuzione gelati	18.200	17.500	17.100	17.100	16.500
Uomo di fatica in genere	16.000	15.700	15.300	15.000	15.000
Garzone dai 17 ai 20 anni	11.500	10.000	10.500	10.200	10.200
Garzone inferiore ai 17 anni	7.100	6.700	6.700	6.500	6.500
Commissionario superiore ai 18 anni	12.600	12.400	12.100	12.000	11.700
Commissionario inferiore ai 18 anni	9.600	9.500	9.300	8.900	8.700

Zona entro terra: riduzione del 6 %.

Per il personale maschile inferiore ai 18 anni non contemplato sopra: riduzione 20 %.

Per il personale maschile dai 18 ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile superiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile inferiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 20 %.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre, nella sede dell'Associazione Provinciale Commercianti (Via Chiodo, 7), La Spezia

tra

il SINDACATO PROVINCIALE RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI della provincia di La Spezia, rappresentato dal cav. *Ettore Laiolo*, Presidente del Sindacato, e dai sigg. *Bagnari Dino, Calloni Aldo, Canese Emanuele, Sevieri Lorenzo*, assistiti dal rag. *Francesco Martera*, Direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE « ALBERGO-MENSA E PUBBLICI ESERCIZI » (C.I.S.L.), rappresentato dal Segretario Provinciale della Federazione Sindacati Lavoratori del Commercio, cav. *Cesare Lupi*, assistito dal sig. *Italo Franceschini*, Segretario Sindacale della Unione Provinciale Sindacale;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.), rappresentato dal sig. *Almo Paita*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.), rappresentato dai sigg. *Egidio Bogi* e *Luigi Bracciaferri*;

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per il personale dipendente da ristoranti e trattorie stipulato tra le rispettive Organizzazioni Nazionali il 15 maggio 1959.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto ha efficacia in tutto il territorio della Provincia di La Spezia.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classificazione dei locali prevista dall'art. 1 del Contratto Nazionale rimane fissata come stabilita dall'Autorità di P. S. e riportata sulle singole licenze di esercizio.

Art. 3.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

La facoltà di assumere apprendisti da parte delle aziende resta regolata come segue:

per ogni persona dipendente con mansioni qualificate (escluso quindi il personale di fatica) sarà concessa l'assunzione di un apprendista;

se, invece, il titolare ed i familiari partecipano effettivamente al lavoro aziendale, è ammesso un apprendista ogni tre componenti della famiglia.

Art. 4.

VITTO

Secondo le norme sancite dall'art. 51 del C.C.N. la indennità sostitutiva del vitto, resta stabilita nella misura di L. 300 giornaliere.

Art. 5.

ESERCIZI STAGIONALI

A tutto il personale dipendente dagli esercizi stagionali di cui all'art. 92 del C.C.N. la retribuzione dovrà essere maggiorata del 30% per un ingaggio fino ad un mese: del 20% per un ingaggio fino a due mesi e del 10% per un ingaggio oltre i due mesi.

Art. 6.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio spettante al personale tavoleggiante (art. 47 C.C.N.) da pplicarsi sui conti dei clienti, resta fissata come segue:

esercizi di lusso .	15 %;
esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria	12 %;
esercizi di 4ª categoria	10 %.

Art. 7.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO

Il lavoro prestato dal personale nelle ore successive d'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'Autorità competente per i locali non notturni, dà diritto ad un particolare compenso. La maggiorazione di tale lavoro è fissata nella misura del 30 %.

Art. 8.

TARIFFA FISSA PER I SERVIZI EXTRA

Il personale assunto temporaneamente per rinforzo o per servizi extra, dovrà essere compensato con i seguenti minimi:

Cuoco:

per servizi della durata fino a 5 ore	L. 3.000
per servizi della durata oltre 5 ore	» 3.500

Cameriere:

per servizi della durata fino a 5 ore	» 2.500
per servizi della durata oltre 5 ore	» 3.000

Personale di fatica (tuttofare):

per servizi della durata fino a 5 ore	» 1.500
per servizi della durata oltre 5 ore	» 2.000

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

I lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, conserveranno le eventuali condizioni di miglior favore di cui godono. Per quanto non contemplato nel presente accordo, si fa riferimento alle norme del C.C.N.

Art. 10.

TABELLA SALARIALE
Minimi di retribuzione mensile da corrispondere al personale dipendente

I minimi di cui alla presente tabella non sono comprensivi della indennità di contingenza la quale sarà conteggiata a parte.

Personale impiegatizio:

Direttore non munito di procura	L. 27.000

Personale non impiegatizio:

cuoco unico	» 16.000
aiuto cuoco	» 15.000
personale di fatica (tuttofare):	
olre il 21° anno di età	» 8.000
con meno di 21 anni di età	» 6.000
farinataio	» 10.000

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo ha vigore con decorrenza dal 1° novembre 1959 ed avrà la stessa durata stabilita per il Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRANO BEVANDE, CONTEMPLATE NELL'ART. 86 DELLA LEGGE DI P. S., NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI, DA VALERE NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959 addì 2 del mese di ottobre in La Spezia, presso la sede della Associazione Provinciale Commercianti, via Chiodo n. 7;

t r a

il SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Presidente sig. cav. *Riccardo Balossino,* assistito dal comm. *Emilio Simonini* e dal Direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti rag. *Francesco Martera;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA (C.I.S.L.), rappresentato dal Segretario Provinciale della Federazione Sindacati dei Lavoratori del Commercio cav. *Cesare Lupi,* assistito dal sig. *Italo Franceschini,* Segretario Sindacale della Unione Provinciale Sindacale;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PUBBLICI ESERCIZI (C.G.I.L.), rappresentato dal sig. *Almo Paita;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.), rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Egidio Bogi,* assistito dal sig. *Luigi Bracciaferri;*

si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell'art. 80 della Legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi.

Art. 1.

Le parti riconoscono che il Contratto Nazionale stipulato in Roma in data 15 del mese di maggio 1959 tra la F.I.P.E. e le rispettive Federazioni Nazionali dei Lavoratori deve essere applicato integralmente dalle aziende interessate con attività nella Provincia di La Spezia.

Art. 2.

Le Organizzazioni di cui alla premessa riconoscono la estensione alle aziende della Provincia di La Spezia dell'Accordo Nazionale per l'applicazione della « scala mobile » al settore Pubblici Esercizi, stipulato in Roma il giorno 11 ottobre 1957 tra la F.I.P.E. e le rispettive Federazioni Nazionali dei Lavoratori Pubblici Esercizi (C.I.S.L. F.I.L.A.M. U.I.L.A.M.).

Art. 3.

La classificazione dei locali prevista dall'art. 1 del Contratto Nazionale rimane fissata come stabilita dall'Autorità di P. S. e riportata sulle singole licenze di esercizio.

Art. 4.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

La facoltà di assumere apprendisti da parte delle aziende resta regolata come segue:

per ogni persona con mansioni qualificate (escluso quindi il personale di fatica) sarà concessa l'assunzione di un apprendista; il titolare ed i familiari che partecipano effettivamente al lavoro aziendale vengono, agli effetti del presente articolo, considerati nel numero delle persone qualificate.

Art. 5.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE D'ORARIO

Il lavoro prestato dal personale nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'Autorità competente per i locali non notturni, dà diritto ad un particolare compenso.

La maggiorazione di tale lavoro è fissata nella misura del 30 per cento.

Art. 6.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

La percentuale di servizio sugli incassi resta fissata come segue:

negli esercizi extra	20 %;
negli esercizi di 1ª categoria	19 %;
negli esercizi di 2ª categoria	18 %;
negli esercizi di 3ª categoria	15 %;
negli esercizi di 4ª categoria	10 %.

Art. 7

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

Il personale extra e di rinforzo assunto per banchetti e per speciali servizi sarà remunerato come segue:

per un servizio con durata fino a 5 ore	L. 2.500
per un servizio oltre le 5 ore	» 3.000

Art. 8.

ATTIVITÀ STAGIONALE

Le retribuzioni dovute al personale interno, assunto per il periodo stagionale, saranno maggiorate come segue: 30% sulla paga base e contingenza.

Art. 9.

FERIE

In riferimento al 2° capoverso dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale, al personale con anzianità non inferiore ai sette mesi spetterà l'indennizzo previsto dal Contratto Nazionale pari a tanti dodicesimi delle retribuzioni di cui all'art. 27 del Contratto nazionale stesso.

Art. 10.

EFFICACIA - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo provinciale ha efficacia in tutto il territorio della provincia ed uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie zone, per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinato.

Le disposizioni in esso contenute sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative ed inscindibili fra loro.

I lavoratori conserveranno le condizioni di miglior favore.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dovuto al personale a salario fisso è quello risultante dalla seguente tabella:

TABELLA SALARIALE
PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI

Decorrenza: 1 gennaio 1960

Personale impiegatizio:	
Direttore (non munito di procura e che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato Direttore)	L. 26.000
Cassiere	» 20.000
Cassiera (addetta alla cassa o ai registratori di cassa o marchiera e tablottista)	» 9.500
Commesso di pasticceria (banconiere)	» 19.500
Commessa di pasticceria (banconiera)	» 10.500
Personale non impiegatizio:	
Capo anconiere (capo barista)	» 21.500
Banconiere (barista)	» 20.000
Gelatiere e pasticciei	» 20.000
Aiuto banconiere (aiuto barista)	» 17.000
Aiuto gelatiere e aiuto pasticciere	» 16.400
Magazziniere	» 15.800
Uomo di fatica con oltre 20 anni di età	» 11.300
Uomo di fatica con meno di 20 anni di età	» 10.400
Aiuto commessa di pasticceria	» 7.600

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DAI PUBBLICI ESERCIZI (RISTORANTI, RISTORANTI D'ALBERGO E TRATTORIE) DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 24 novembre 1958 si sono riuniti presso l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, via Emilia 75, i signori: *Cagliari* cav. *Francesco, Golinelli G. Carlo* per « Al Godenda Palace Hotel » e *Capicchioli Giorgio* per il ristorante « Albergo Reale », *Armaroli Nicodemo* per il ristorante Stazione FF.SS. in rappresentanza del Sindacato P. E. (ristoranti, ristoranti d'albergo e trattorie) assistiti dal dott. *Dato Mucchi,* nonchè i Signori *Cantaroni Adelfo* e *Romagnoli Enea* per la Camera Confederale del Lavoro, il dott. *Gianfranco Baldini* per l'Unione Sindacale Provinciale, per discutere circa le retribuzioni dei dipendenti del settore suddetto.

Nel limite dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare alle paghe basi attualmente in vigore di cui all'accordo del 12 dicembre 1955 l'aumento del 12% per il personale maschile e del 15% per quello femminile.

Pertanto le nuove paghe basi sono le seguenti:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

	Paga base mensile Uomini	Donne
Economo di esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiore ai 21 anni	14.336	11.385
Cassiere di esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiori ai 21 anni	14.336	11.385
dai 20 ai 21 anni	14.336	11.385
dai 19 ai 20 anni	14.336	11.385
dai 18 ai 19 anni	14.336	11.385
dai 17 ai 18 anni	14.336	11.385

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	Paga base mensile Uomini	Donne
Capo cuoco di esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiore ai 21 anni	20.160	—
Cuoco di esercizi di 1ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	17.584	14.145
Cuoco di esercizi di 2ª cat.:		
Superiore ai 20 anni	16.688	13.340
dai 18 ai 20 anni	16.688	13.340
Cuoco di esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	15.232	12.075
dai 18 ai 20 anni	15.232	12.075
Aiuto cuoco di esercizi di 1ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	14.560	11.500
dai 18 ai 20 anni	14.560	11.500
dai 16 ai 18 anni	14.560	11.500
Aiuto cuoco di esercizi di 2ª cat.:		
Superiore ai 20 anni	14.224	—
dai 18 ai 20 anni	14.224	—
dai 16 ai 18 anni	14.224	—
Dispensiere di eserc. di 1ª cat.:		
Superiore ai 20 anni	15.120	10.925
dai 18 ai 20 anni	15.120	10.925
Dispensiere di esercizi di 2ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	14.336	10.120
dai 18 ai 20 anni	14.336	10.120
Sguattero, personale di fatica, cantiniere, magazziniere, sfoglina ed altro personale di qualifica non superiore, di esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	13.328	10.465
dai 18 ai 20 anni	13.328	10.465
dai 16 ai 18 anni	13.328	10.465
inferiori ai 16 anni	13.328	10.465

	Paga base mensile Uomini	Donne
Sguattero, personale di fatica, magazziniere, cantiniere, sfoglina ed altro personale di qualifica non superiore, di esercizi di 3ª e 4ª categoria:	—	—
Superiore ai 20 anni	12.768	10.005
dai 18 ai 20 anni	12.768	10.005
dai 16 ai 18 anni	12.768	10.005
inferiori ai 16 anni	12.768	10.005
Apprendisti (cuoco aiuto cuoco cameriere aiuto cameriere):		
Superiore ai 18 anni	7.162	7.091
dai 16 ai 18 anni	5.837	5.779
inferiore ai 16 anni	5.837	5.779

TAVOLEGGIANTI

Percentuale in vigore a seconda della categoria senza alcun altra indennità:

In esercizi di 1ª categoria	13%
In esercizi di 2ª categoria	12%
In esercizi di 3ª categoria	11%
In esercizi di 4ª categoria	10%

PER I SERVIZI EXTRA

	Dentro l'esercizio	Fuori l'esercizio
In bianco	450	1.200
Per pranzi e banchetti	600	1.300

Spese di viaggio a carico del datore di lavoro.

Art. 1.

La percentuale di riduzione da applicarsi per la sola *paga base* per tutti i Comuni della Provincia (Modena esclusa) è del 5%. Per quanto concerne l'indennità di contingenza, in virtù del nuovo accordo di scala mobile dell'11 ottobre 1957, nessuna riduzione deve essere praticata.

Art. 2.

Al lift deve essere corrisposta una retribuzione pari al 50% del salario globale tabellare del cuoco in relazione alla categoria.

Art. 3.

Per il personale femminile non espressamente indicato, si applica la riduzione del 10% sulla retribuzione base del personale maschile.

Art. 4.

I lavoratori che esplicano continuamente mansioni di più categorie devono essere assegnati alla categoria corrispondente alla mansione prevalentemente esercitata. Le eventuali mansioni non elencate si intendono comprese nella categoria più affine.

Art. 5.

L'indennità di contingenza viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro; si intendono giornate di effettiva presenza al lavoro anche le giornate di ferie spettanti annualmente a tutto il personale, escluse le giornate di riposo. Se l'effettiva presenza al lavoro non supera la metà della giornata lavorativa, l'indennità di contingenza globale giornaliera viene corrisposta dimezzata.

La contingenza varierà conformemente alle variazioni in più o in meno della scala mobile. L'indennità di contingenza mensile si intende corrisposta a tutto il personale per giorni 26 lavorativi.

Art. 6.

Per il personale a cui viene corrisposto il vitto verrà computato in meno un quinto dell'indennità di contingenza. E' in facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di consumare o meno i pasti nell'esercizio; nel caso in cui non vengano consumati, il datore di lavoro non praticherà alcuna decurtazione sulla contingenza.

Art. 7.

Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25% sulla paga base e contingenza ragguagliata ad ore di servizio. Per i prestatori d'opera retribuiti in tutto o in parte a percentuale, il maggior compenso per tale lavoro è costituito dalla percentuale stessa.

Art. 8.

Per le festività nazionali ci si rimette a quelle che sono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 9.

Trattenute a norma di legge.

Art. 10.

Qualora durante la validità del presente accordo si verifichi l'impiego di personale di qualifica non contemplata, le parti sono d'accordo di riunirsi per determinare la relativa retribuzione.

Art. 11.

Il presente accordo entra in vigore con la data del 1° novembre 1958 e scadrà il 31 ottobre 1959 intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DAI PUBBLICI ESERCIZI (CAFFÈ, BARS, GELATERIE E PASTICCERIE) DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 24 novembre 1958 si sono riuniti presso la Associazione Commercianti di Modena, via Emilia 75, i signori: *Cagliari* cav. *Francesco, Canepari Giuliano, Stefani Dino, Beltrami Mafalda* e *Morandi Walter*, in rappresentanza del Sindacato P.E. (caffè, bars, gelaterie e pasticcerie) assistiti dal dott. *Dato Mucchi*, nonchè i signori *Cantaroni Adelfo* per la Camera Confederale del Lavoro, dott. *Gianfranco Baldini* per l'Unione Sindacale Provinciale e il sig. *Paltrinieri Ferdinando* per l'Unione Italiana Lavoratori per discutere circa le retribuzioni dei dipendenti del settore suddetto.

Nel limite dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare alle paghe basi attualmente in vigore di cui all'accordo del 12 dicembre 1955 i seguenti aumenti: 12 % personale maschile e 15 % per quello femminile.

Pertanto le nuove paghe basi risultano le seguenti:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

	Paga base mensile Uomini	Donne
Gerente di negozio di esercizi di 1ª e 2ª categoria:	—	—
Superiore ai 21 anni	20.160	20.160
dai 20 ai 21 anni	20.160	20.160
Cassiere di esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiore ai 21 anni	14.336	11.385
dai 20 ai 21 anni	14.336	11.385
dai 19 ai 20 anni	14.336	11.385
dai 18 a 19 anni	14.336	11.385
dai 17 ai 18 anni	14.336	11.385
Cassiera di esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
Superiore ai 21 anni	—	10.580
dai 20 ai 21 anni	—	10.580
dai 19 ai 20 anni	—	10.580
dai 18 ai 19 anni	—	10.580
dai 17 ai 18 anni	—	10.580

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	Mensile Uomini	Donne
Banconiere di esercizi di 1ª e 2ª categoria:	—	—
Superiore ai 20 anni	15.120	10.925
dai 18 ai 20 anni	15.120	10.925
dai 16 ai 18 anni	15.120	10.925
Banconiere di esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	14.336	10.120
dai 18 ai 20 anni	14.336	10.120
dai 16 ai 18 anni	14.336	10.120
Aiuto banconiere:		
Superiore ai 20 anni	13.552	9.650
dai 18 ai 20 anni	13.552	9.650
dai 16 ai 18 anni	13.552	9.650
Sguattero, uomo di fatica, magazziniere, cantiniere in esercizi di 1ª e 2ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	13.328	10.350
dai 18 ai 20 anni	13.328	10.350
dai 16 ai 18 anni	13.328	10.350
Sguattero, uomo di fatica, magazziniere, cantiniere in esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
Superiore ai 20 anni	12.768	10.005
dai 18 ai 20 anni	12.768	10.005
dai 16 ai 18 anni	12.768	10.005
Apprendista (banconiere e aiuto banconiere):		
Dai 18 ai 20 anni	7.162	7.091
dai 16 ai 18 anni	6.384	5.595
inferiore ai 16 anni	4.945	4.544
Pasticciere capo e gelatiere specializzato per il periodo estivo:		
Superiore ai 20 anni	20.272	—
dai 18 ai 20 anni	20.272	—

N.B. — La qualifica di pasticciere capo verrà riconosciuta solo nel caso che nello stesso laboratorio lavorino col capo servizio uno o più pasticcieri qualificati.

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Pasticciere comune e gelatiere comune:		
Superiore ai 20 anni	16.240	—
dai 18 ai 20 anni	16.240	—
Aiuto pasticciere e aiuto gelatiere:		
Superiore ai 20 anni	13.552	—
dai 18 ai 20 anni	13.552	—
dai 16 ai 18 anni	13.552	—
Apprendista (pasticciere e aiuto pasticciere)		
Apprendista (gelatiere e aiuto gelatiere):		
Dai 18 ai 20 anni	3.769	—
dai 16 ai 18 anni	3.769	—
inferiore ai 16 anni	3.769	—
Commesso di pasticceria e gelateria:		
Superiore ai 20 anni	12.992	10.120
dai 18 ai 20 anni	12.992	10.120
Aiuto commesso di pasticceria e gelateria:		
Superiore ai 20 anni	12.208	10.235
dai 18 ai 20 anni	12.208	10.235
dai 16 ai 18 anni	12.208	10.235
Fattorino di pasticceria e gelateria:		
Dai 16 ai 18 anni	6.384	—
inferiore ai 16 anni	4.945	—

TAVOLEGGIANTI

Percentuale in vigore a seconda della categoria, senza alcun'altra indennità:

In esercizi di 1ª categoria	19%
In esercizi di 2ª categoria	19%
In esercizi di 3ª categoria	17%
In esercizi di 4ª categoria	10%

Art. 1.

La percentuale di riduzione da applicarsi per la sola *paga base* per tutti i Comuni della Provincia (Modena esclusa) è del 5%. Per quanto concerne l'indennità di contingenza, in virtù del nuovo accordo di scala mobile dell'11 ottobre 1957, nessuna riduzione deve essere praticata.

Art. 2.

I lavoratori che esplicano continuamente mansioni di più categorie devono essere assegnati alla categoria corrispondente alla mansione prevalentemente esercitata. Le eventuali mansioni non elencate si intendono comprese nella categoria più affine.

Art. 3.

L'indennità di contingenza viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro; si intendono giornate di effettiva presenza al lavoro anche le giornate di ferie spettanti attualmente a tutto il personale, escluse le giornate di riposo. Se l'effettiva presenza al lavoro non supera la metà della giornata lavorativa, l'indennità di contingenza globale giornaliera viene corrisposta dimezzata.

La contingenza varierà conformemente alle variazioni in più od in meno della scala mobile. L'indennità di contingenza mensile si intende corrisposta a tutto il personale per giorni 26 lavorativi.

Art. 4.

Per il personale a cui viene corrisposto il vitto verrà computato in meno un quinto dell'indennità di contingenza.

Art. 5.

Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25% sulla paga base e contingenza ragguagliata ad ore di servizio. Per i prestatori d'opera retribuiti in tutto o in parte a percentuale, il maggior compenso per tale lavoro è costituito dalla percentuale stessa.

Art. 6.

Il carrellista viene retribuito a percentuale da determinarsi fra le parti; le percentuali in atto si intendono confermate. Le ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento e preavviso di licenziamento, verranno liquidate con lo stipendio dell'aiuto banconiere.

Art. 7.

Per fattorino, si intende il ragazzo per commissioni e altre piccole mansioni escludendo il lavoro di fatica ed altri lavori classificati.

Art. 8.

L'aiuto banconiere non può se non eccezionalmente sere solo al banco, ma vi deve essere anche un banniere o titolare dell'azienda che attende alla vendita via normale.

Art. 9.

Per le festività nazionali ci si rimette alle disposioni di legge vigenti.

Art. 10.

Trattenute a norma di legge.

Art. 11.

Qualora durante la validità del presente accordo si verifichi l'impiego di personale di qualifiche non contemplate, le parti sono d'accordo di riunirsi per determinare la relativa retribuzione.

Art. 12.

Il presente accordo entra in vigore con la data del 1° novembre 1958 e scadrà il 31 ottobre 1959 intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 GENNAIO 1954 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA BARS, CAFFÈ, RISTORANTI, TRATTORIE, PASTICCERIE, LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 1954 il giorno 10 del mese di gennaio presso l'Associazione Commercianti della provincia di Pisa;

tra

i SINDACATI PROVINCIALI BARS, CAFFE', RISTORANTI, TRATTORIE, PASTICCERIE E LABORATORI DI PASTICCERIA, rappresentato dai sigg. *Ardinghi Leopoldo, Salza* comm. *Federico, Volpi Ugo, Col Pastorini,* assistiti dal dottor *Emilio Bertelli* dell'Associazione Commercianti della provincia di Pisa;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Cherubini Marcello, Barsotti Cafiero, Panuzzi Pietro, Brucciani Francesco,* assistiti dal dott. *Marco Giardina* della Camera Confederale del Lavoro di Pisa;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO, aderente alla C.I.S.L. ·, rappresentata dal sig. *Aldo Grazio;*

Viene convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Le retribuzioni del personale impiegatizio e del personale non impiegatizio dipendente da Bars, Caffè, Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie, Laboratori di pasticceria, previste negli accordi salariali del 24 marzo 1950 e del 27 giugno 1950 vengono rivalutate nella misura del 20% (venti per cento).

Art. 2.

Sulle retribuzioni risultanti dall'aumento di cui all'art. 1 sono trasferite le seguenti quote dell'indennità di contingenza:

	Personale impiegatizio — Mensile	Personale non impiegatizio — Giorno
Uomini sopra 20 anni	2.704 —	104 —
Uomini dai 18 ai 20 anni	2.433,60	93,60
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.892,80	72,80
Uomini dai 14 ai 16 anni	1.352 —	52 —
Donne sopra ai 20 anni	1.892,80	72,80
Donne dai 18 ai 20 anni .	1.892,80	72,80
Donne dai 16 ai 18 anni	1.622,40	62,40
Donne dai 14 ai 16 anni .	1.352 —	52 —

Art. 3.

In conseguenza dell'aumento previsto dall'art. 1 e del trasferimento di una quota dell'indennità di contingenza di cui all'art. 2 le retribuzioni vengono determinate nella misura seguente:

Personale impiegatizio di categoria « A » e « B »

	Mensile	
	Uomini Lire	Donne Lire
Categoria A:		
Direttore e gerente di pasticceria non muniti di procura	24.304	18.693
Idem con coniuge coadiutrice con le due rispettive contingenze	32.197	24.693
Categoria B:		
Secondo Direttore o Capo Servizio	21.904	1[illegible].493
Capo Contabile e person. di concetto	18.304	13.893

Per i dipendenti da esercizi di seconda categoria le retribuzioni di cui sopra si intendono ridotte del 5% (cinque per cento).

Le tariffe sopra riportate valgono per il comune di Pisa; per i rimanenti comuni della provincia sono ridotte del 5% (cinque per cento).

Personale impiegatizio di categoria « C »

	Mensile	
	Uomini Lire	Donne Lire
Esercizio di 1ª classe:		
Contabile oltre 20 anni	14.109	11.244
Contabile dai 18 ai 20 anni	13.839	11.244
Economo controllore oltre 20 anni	13.669	10.914
Economo controllore dai 18 ai 20 anni	13.399	10.914
Cassiere oltre 20 anni	12.838	10.362
Cassiere dai 18 ai 20 anni	12.568	10.362
Aiuto contabile oltre 20 anni	13.116	10.500

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Aiuto contabile dai 18 ai 20 anni	12.846	10.500
Dattilografo oltre 20 anni	12.918	10.401
Dattilografo dai 18 ai 20 anni	12.648	10.401
Dattilografo dai 16 ai 18 anni	12.107	10.130
1° banconiere di pasticceria oltre 20 anni	13.909	11.094
Idem da 18 ai 20 anni	13.639	11.094
Banconiere di pasticceria oltre 20 anni	13.155	10.529
Idem da 18 ai 20 anni	12.885	10.529
Idem da 16 a 18 anni	12.344	10.258

Esercizio di 2ª classe:

	Uomini Lire	Donne Lire
Contabile oltre 20 anni	13.711	10.946
Contabile dai 18 ai 20 anni	13.441	10.946
Economo oltre 20 anni	13.513	10.798
Economo dai 18 ai 20 anni	13.243	10.798
Cassiere oltre 20 anni	12.719	10.302
Cassiere dai 18 ai 20 anni	12.449	10.302
Aiuto contabile oltre 20 anni	12.918	10.401
Aiuto contabile dai 18 ai 20 anni	12.648	10.401
Dattilografo oltre 20 anni	12.719	10.302
Dattilografo dai 18 ai 20 anni	12.449	10.302
Dattilografo dai 16 ai 18 anni	11.908	10.031
1° banconiere pasticceria oltre 20 anni	13.711	10.946
Idem dai 18 ai 20 anni	13.441	10.946
Banconiere pasticceria oltre 20 anni	12.997	10.439
Idem dai 18 ai 20 anni	12.727	10.439

Personale non impiegatizio a paga fissa dipendente da bars, caffè, birrerie, bottiglierie, ecc.

Esercizi di 1ª classe:

	Settimanali Uomini Lire	Settimanali Donne Lire
Capo gelatiere	3.899	—
Capo banconiere	3.455	—
Gelatiere	3.342	—
Banconiere spillatore dispensiere oltre 20 anni	3.258	2.599
Idem dai 18 ai 20 anni	3.196	2.599
Idem dai 16 ai 18 anni	3.071	2.536
Secondo banconiere porgitore pas. oltre 20 anni	3.010	2.400
Idem dai 18 ai 20 anni	2.948	2.400
Idem dai 16 ai 18 anni	2.823	2.337
Aiuto banconiere personale fatica oltre 20 anni	2.763	2.201
Idem dai 18 ai 20 anni	2.701	2.201
Idem dai 16 ai 18 anni	2.576	2.138
Fattorino fino ai 16 anni compiuti	1.168	—
Fattorino dai 16 ai 18 anni	1.655	—
Fattorino dai 18 ai 20 anni	2.083	—
Fattorino oltre 20 anni	2.145	—

Esercizi di 2ª classe:

	Uomini Lire	Donne Lire
Capo gelatiere	3.899	—
Capo banconiere	3.393	—
Gelatiere	3.320	—
Banconiere - spillatore dispensiere oltre 20 anni	3.137	2.507
Idem dai 18 ai 20 anni	3.075	2.507
Idem dai 16 ai 18 anni	2.950	2.444
Aiuto-banconiere e personale fatica oltre 20 anni	2.712	2.176
Idem dai 18 ai 20 anni	2.650	2.176
Idem dai 16 ai 18 anni	2.525	2.113
Secondo banconiere porgitore pas. oltre 20 anni	2.924	2.341
Idem dai 18 ai 20 anni	2.862	2.341
Idem dai 16 ai 18 anni	2.737	2.278
Fattorino fino ai 16 anni compiuti	1.155	—
Fattorino dai 16 ai 18 anni	1.642	—
Fattorino dai 18 ai 20 anni	1.780	—
Fattorino oltre 20 anni	1.842	—

Esercizi di 3ª classe:

	Uomini Lire	Donne Lire
Banconiere oltre 20 anni	3.065	2.465
Banconiere dai 18 ai 20 anni	3.003	2.465
Banconiere dai 16 ai 18 anni	2.878	2.402
Aiuto banconiere e personale fatica oltre 20 anni	2.660	2.150
Idem dai 18 ai 20 anni	2.598	2.150
Idem dai 16 ai 18 anni	2.473	2.087
Fattorino fino ai 16 anni compiuti	1.155	—
Fattorino dai 16 ai 18 anni	1.642	—
Fattorino dai 18 ai 20 anni	1.780	—
Fattorino oltre 20 anni	1.842	—

Esercizi di 4ª classe:

	Uomini Lire	Donne Lire
Banconiere oltre 20 anni	2.823	2.428
Banconiere dai 18 ai 20 anni	2.761	2.428
Banconiere dai 16 ai 18 anni	2.636	2.365
Aiuto banconiere personale fatica oltre 20 anni	2.643	2.150
Idem dai 18 ai 20 anni	2.581	2.150
Idem dai 16 ai 18 anni	2.456	2.087
Fattorino fino ai 16 anni compiuti	1.155	—
Fattorino dai 16 ai 18 anni	1.642	—
Fattorino dai 18 ai 20 anni	1.780	—
Fattorino oltre 20 anni	1.842	—

Personale non impiegatizio a paga fissa dipendente da ristoranti - trattorie

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Esercizi di 1ª classe:		
Capo cuoco	16.447	15.636
Cuoco	15.956	15.145
Aiuto-cuoco oltre 20 anni	12.420	10.385
Aiuto-cuoco dai 18 ai 20 anni	12.150	10.385
Facchino di cucina personale fatica oltre 20 anni	11.493	9.503
Idem dai 18 ai 20 anni	11.223	9.503
Idem dai 16 ai 18 anni	10.682	9.232
Dispensiere cantiniere oltre 20 anni	13.208	11.029
Dispensiere cantiniere dai 18 ai 20 anni	12.938	11.029
Lavapiatti oltre 20 anni . .	11.371	9.383
Lavapiatti dai 18 ai 20 anni . .	11.101	9.383
Lavapiatti dai 16 ai 18 anni .	10.560	9.112
Esercizi di 2ª classe « A »:		
Capo cuoco .	15.003	13.623
Cuoco	14.564	13.203
Aiuto cuoco oltre 20 anni . .	12.205	10.169
Aiuto-cuoco dai 18 ai 20 anni	11.935	10.169
Facchino di cucina e personale di fatica oltre 20 anni	11.492	9.504
Idem dai 18 ai 20 anni	11.222	9.504
Idem dai 16 ai 18 anni	10.681	9.232
Esercizi di 2ª classe « B »:		
Capo cuoco	14.410	12.179
Cuoco	13.903	11.811
Aiuto-cuoco oltre 20 anni	12.150	10.115
Aiuto-cuoco dai 18 ai 20 anni .	11.880	10.115
Facchino di cucina oltre 20 anni .	11.492	9.504
Facchino di cucina dai 18 ai 20 anni	11.222	9.504
Facchino di cucina dai 16 ai 18 anni	10.681	9.232
Esercizi di 3ª classe:		
Cuoco .	13.812	11.631
Aiuto-cuoco oltre 20 anni .	11.961	9.926
Aiuto-cuoco dai 18 ai 20 anni .	11.691	9.926
Facchino di cucina oltre 20 anni	11.317	9.330
Facchino di cucina dai 18 ai 20 anni	11.047	9.330
Facchino di cucina dai 16 ai 18 anni	10.506	9.059
Esercizi di 4ª categoria:		
Cuoco	12.925	10.745
Facchino di cucina oltre 20 anni	11.059	9 071
Facchino di cucina dai 18 ai 20 anni	10.789	9.071
Facchino di cucina dai 16 ai 18 anni	10.248	8.800

Personale non impiegatizio addetto ai laboratori di pasticceria

	Settimana Uomini Lire	Settimana Donne Lire
1° Pasticciere	4.247	3.530
2° Pasticciere oltre 20 anni	3.405	3.199
2° Pasticciere dai 18 ai 20 anni	3.343	3.199
3° Pasticciere oltre 20 anni	3.164	2.965
3° Pasticciere dai 18 ai 20 anni	3.102	2.965
3° Pasticciere dai 16 ai 18 anni	2.977	2.902
Infornatore oltre 20 anni	2.888	2.419
Infornatore dai 18 ai 20 anni	2.836	2.419
Personale di fatica oltre 20 anni	2.668	2.209
Personale di fatica dai 18 ai 20 anni	2.606	2.209
Personale di fatica dai 16 ai 18 anni	2.481	2.146
Apprenditsti:		
Per il 1° anno .	1.675	1.418
Per il 2° anno	1.977	1.548
Per il 3° anno .	2.030	1.602

Art. 4.

La indennità di contingenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2 del presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 1954 è quella appresso indicata:

Personale impiegatizio

	Bars-Caffè-Gelateria Pasticcerie Uomini	Bars-Caffè-Gelateria Pasticcerie Donne	Ristoranti e Trattorie Uomini	Ristoranti e Trattorie Donne
Categoria A:				
Direttore non munito di procura Gerente di pasticceria mensili	27.341	24.846	21.873	19.876
Categoria B:				
2° Direttore o capo servizio Direttore servizi di sala Capo contabile Altri impiegati di concetto:				
oltre 21 anni mensili	25.211	21.816	20.168	17.452
inferiore ai 21 anni	24.356	21.036	19.484	16.828
Categoria C:				
Economo, controllore, addetto alla cassa, contabile d'ordine, dattilografo, aiuti per le suddette categorie, altri impiegati di ordine - Capo banconiere pasticceria Banconiere di pasticceria:				
oltre 21 anni mensili	23.561	20.391	18.848	16.312
dai 20 anni ai 21	23.366	20.151	18.692	16.120
dai 19 anni ai 20	22.224	16.641	17.779	13.312
dai 18 anni ai 19	21.884	16.371	17.507	13.096
dai 17 anni ai 18	17.571	14.770	14.056	11.816
dai 16 anni ai 17	17.301	14.560	13.840	11.648
inferiore ai 16 anni	12.058	11.848	9.646	9.478

Personale non impiegatizio

	Bars-Caffè-Gelateria Pasticcerie Uomini	Bars-Caffè-Gelateria Pasticcerie Donne	Ristoranti e Trattorie Uomini	Ristoranti e Trattorie Donne
Personale di 1ª categoria: (v. elencazione in calce)				
oltre 20 anni giornal.	760,50	658 —	608,50	526,50
dai 18 ai 20 anni	726,50	533,50	581,50	427 —
dai 16 ai 18 anni	587,50	484,50	470 —	388 —
Personale di 2ª categoria: (v. elencazione in calce)				
oltre 20 anni giornal.	745,50	645 —	596,50	516 —
dai 18 ai 20 anni	711,50	522,50	569,50	418 —
dai 16 ai 18 anni	573,50	474 —	459 —	379,50
inferiore ai 16 anni	400,50	384,50	320,50	308 —
Personale di 3ª categoria: (v. elencazione in calce)				
oltre 20 anni giornal.	738 —	638,50	590 —	511 —
dai 18 ai 20 anni	699,50	517 —	560 —	414 —
dai 16 ai 18 anni	552,50	464 —	442 —	371,50
inferiore ai 16 anni	379,50	374,50	304 —	300 —
Personale di 4ª categoria: (v. elencazione in calce)				
oltre 20 anni giornal.	730 —	632 —	584 —	506 —
dai 18 ai 20 anni	692,50	512 —	554 —	410 —
dai 16 ai 18 anni	547 —	460 —	438 —	368 —
inferiore ai 16 anni	367 —	366 —	294 —	293 —

Appartengono alla 1ª categoria del personale non impiegatizio: capo cameriere o maître d'hôtel per i locali extra di 1ª categoria capo cuoco, capo servizio avente un rango, capo gelatiere che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato capo barista e con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazioni dei cocktails primo pasticcere primo dolciere sia che abbiano funzioni di capo laboratorio sia che non esista nell'esercizio il capo laboratorio.

Appartengono alla 2ª categoria del personale non impiegatizio: camerieri (chef de rang) con o senza comis sotto capo cuoco cuoco capo partita cuoco unico cameriere trinciatore cameriere ai vini primo dispensiere primo cantiniere banconiere alle tavole calde e fredde dispensiere unico cantiniere unico barista anche se con funzioni di capo o di caposquadra cameriere barista e barista unico dispensiere gelatiere - secondo banconiere porgitore di pasticceria e confetteria secondo pasticciere secondo dolciere.

Appartengono alla 3ª categoria del personale non impiegatizio: guardarobiere al vestiario aiuti al personale qualificato di 1ª e 2ª categoria aiuto barista carrellista di stazione aiuto banconiere terzo pasticciere terzo dolciere.

Appartengono alla 4ª categoria del personale non impiegatizio: personale di fatica addetto alla pulizia dei locali.

La classificazione del personale di cui alla presente tabella ha unicamente effetto per la corresponsione della indennità di contingenza.

Art. 5.

Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 6.

Il presente accordo entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1957, RELATIVO ALLA SCALA MOBILE PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCI DI PISA

L'anno 1957 il giorno 18 del mese di ottobre

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo presidente sig. *Leopoldo Ardinghi*, assistito dal sig. *Aldo Matteucci*, Segretario Associazione Commercianti

e

la F.I.L.A.M. aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Puccini Giuseppe*,

la C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Aldo Grazio*,

la U.I.L., rappresentata dal dott. *Giovannoni*,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

In applicazione dell'Accordo Nazionale della « Scala Mobile » da valere per il settore Pubblici Esercizi, stipulato in Roma l'11 ottobre 1957, la tabella della indennità di contingenza valevole per i dipendenti da P. E. con decorrenza 1° ottobre 1957 è quella allegata al presente accordo.

Art. 2.

Le parti convengono che per effetto delle disposizioni innovative contenute nell'art. 13 dell'Accordo Nazionale menzionato al precedente art. 1, la misura della indennità di contingenza per gli apprendisti impiegati ed operai è determinata rispettivamente nella misura fissata per la Categoria C e per la 4ª Categoria ridotta del 10 %.

Art. 3.

Considerato che per effetto di detta norma innovativa la misura della indennità di contingenza per gli apprendisti sia impiegati che operai, verrebbe a subire una riduzione rispetto alla misura in atto, resta convenuto che per gli apprendisti in servizio al 30 settembre 1957 l'ammontare della indennità di contingenza resta invariato fino ad assorbimento di futuri aumenti, mentre la nuova misura si intende applicabile agli apprendisti assunti successivamente al 1° ottobre 1957.

Tabella indennità di contingenza per dipendenti da Pubblici Esercizi, in vigore dal 1° ottobre 1957

PERSONALE IMPIEGATIZIO

		Bars-Caffè-Gelaterie Pasticcerie		Ristoranti e Trattorie	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria A	mensili	35.543	33.048	28.435	26.439
Categoria B					
oltre 21 anni	mensili	31.396	27.131	25.117	21.705
inferiore ai 21 anni		29.716	25.604	23.773	20.484
Categoria C:					
oltre 21 anni	mensili	28.156	24.345	22.525	19.476
dai 20 ai 21 anni		27.783	23.881	22.227	19.105
dai 19 ai 20 anni		26.483	19.994	21.187	15.996
dai 18 ai 19 anni		25.773	19.474	20.619	15.580
dai 17 ai 18 anni		20.919	17.622	16.736	14.098
dai 16 ai 17 anni		20.413	17.207	16.331	13.766
inferiore ai 16 anni		14.623	14.211	11.699	11.369

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

		Bars-Caffè-Gelaterie Pasticcerie		Ristoranti e Trattorie	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Personale di 1ª categoria:					
oltre 20 anni	giornal.	904 —	778 —	724 —	623 —
dai 18 ai 20 anni		866 —	640 —	693 —	512 —
dai 16 ai 18 anni		711 —	581 —	569 —	465 —
Personale di 2ª categoria:					
oltre 20 anni	giornal.	874 —	753 —	710 —	603 —
dai 18 ai 20 anni		836 —	613 —	669 —	491 —
dai 16 ai 18 anni		683 —	559 —	547 —	448 —
inferiore ai 16 anni		491 —	460 —	393 —	362 —
Personale di 3ª categoria:					
oltre 20 anni	giornal.	860 —	741 —	688 —	593 —
dai 18 ai 20 anni		813 —	603 —	651 —	483 —
dai 16 ai 18 anni		642 —	540 —	514 —	432
inferiore ai 16 anni		450 —	441 —	360 —	353
Personale di 4ª categoria:					
oltre 20 anni	giornl.	844 —	728 —	676 —	583
dai 18 ai 20 anni		799 —	593 —	640 —	475
dai 16 ai 18 anni		631 —	532 —	505 —	426
inferiore ai 16 anni		425 —	423 —	340 —	339

Apprendisti impiegati:

oltre 21 anni - mensili	25.340	21.910	20.272	17.528
dai 20 ai 21 anni	25.005	21.493	20.004	17.195
dai 19 ai 20 anni	23.835	17.995	19.068	14.396
dai 18 ai 19 anni	23.196	17.527	18.557	14.022
dai 17 ai 18 anni	18.827	15.860	15.062	12.688
dai 16 ai 17 anni	18.372	15.487	14.698	12.390
inferiore ai 16 anni	13.161	12.790	10.529	10.232

Apprendisti operai:

oltre 20 anni - giornal.	760 —	655 —	608 —	524 —
dai 18 ai 20 anni	719 —	534 —	576 —	428 —
dai 16 ai 18 anni	568 —	479 —	455 —	384 —
inferiore ai 16 anni	383 —	381 —	307 —	305 —

Appartengono alla categoria A:

Direttore (non munito di procura) - Gerente di pasticceria non munito di procura.

Appartengono alla categoria B:

Secondo Direttore o Capo servizio - Direttore dei servizi di sala - Capo contabile - altri impiegati di concetto.

Appartengono alla categoria C:

Economo controllore - addetto alla cassa ed ai registratori di cassa - Tablottista - Segretario - Contabile - Scritturale - Dattilografo - Aiuti per le suddette qualifiche - altri impiegati d'ordine - Capo banconiere di pasticceria o confetteria - Banconiere di pasticceria o confetteria.

Appartengono alla 1ª categoria:

Capo cameriere o maître d'hôtel per i ristoranti extra o di 1ª categoria - Capo cuoco - Capo cameriere di bar - Capo servizio avente un rango - Capo gelatiere che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato - Capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione dei cocktails - Primo pasticciere - Primo dolciere sia che abbiano funzioni di Capo laboratorio sia che non esista nell'esercizio il capo laboratorio.

Appartengono alla 2ª categoria:

Cameriere di ristorante con o senza comis - Sotto capo cuoco - Cuoco capo partita - Cuoco unico - Pizzaiolo - Cameriere trinciatore - Cameriere ai vini - Primo dispensiere - Primo cantiniere - Banconiere alle tavole calde e fredde - Dispensiere unico - Cantiniere unico - Barista anche se con funzioni di capo o di capo squadra - Cameriere di bar - Barista - Barista unico - Addetto ai biliardi ed ai giuochi - Gelatiere - Caffettiere - Spillatore - Dispensiere - Secondo banconiere (porgitore) di pasticceria e confetteria - Secondo pasticciere - Secondo dolciere.

Appartengono alla 3ª categoria:

Guardarobiere al vestiario - Aiuti al personale qualificato di 1ª e 2ª categoria nei ristoranti - Aiuto barista - Carrellista di stazione - Aiuto banconiere di bar - Terzo pasticciere Terzo dolciere.

Appartengono alla 4ª categoria:

Personale di fatica addetto alle pulizie.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1957 PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI E BARS DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il giorno 27 settembre 1957, presso l'Associazione Provinciale Commercianti di Rovigo, si sono incontrati per il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi: il signor *Pastore* dott. *Ivo, Presidente,* i sigg. *Molinari Giuseppe, Franchin Guido, Gallo Archimede,* assistiti dal dott. *Ballotta Gino* Direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti;

per il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO-MENSA E PUBBLICI ESERCIZI: i sigg. *Benassi Leto, Braghin Alberto, Girardello Augusto* assistiti dal sig. *Pillitteri Carmelo* Segretario Generale della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Rovigo e dal sig. *Felisati Guerrino.*

Le parti dopo ampia e cordiale discussione hanno concordato il seguente Accordo Integrativo Provinciale a norma di quanto disposto dai C.C.N.L. per bars e ristoranti del 23 ottobre 1954.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE ESERCIZI

La classificazione dei Pubblici Esercizi è quella che viene determinata dalla Commissione Provinciale, a ciò incaricata dal Ministero dell'interno.

Art. 2.

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE O QUALIFICHE DEL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Per la provincia di Rovigo il personale non impiegatizio dipendente da pubblici esercizi — laboratori di pasticceria e da ristoranti — è diviso nelle seguenti categorie e qualifiche:

2ª *Categoria*: Cameriere, con o senza commis; cameriere di bars, sale da gioco o bigliardi; barista; caffettiere; gelatiere; porgittore ai banchi di mescita; cuoco.

3ª *Categoria A*: Aiuto banconiere; aiuto barista; guardarobiera; cameriere ai piani (donne); aiuto cuoco.

3ª *Categoria B*: Personale di fatica addetto alla pulizia dei locali; lavandaie; sguatteri; fattorini.

Art. 3.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Si fa riferimento all'art. 8 dei C.C.N.L. (caffè-bars e ristoranti). E' costituita la Commissione paritetica di qualifica. Essa è composta da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro e da due in rappresentanza dei lavoratori. Per le norme relative al funzionamento si fa riferimento all'accordo nazionale 27 aprile 1948.

Art. 4.

LIMITAZIONE ASSUNZIONE PERSONALE FEMMINILE

In considerazione delle caratteristiche e delle particolari esigenze della nostra provincia si dovrà dare, per le assunzioni, la precedenza al personale maschile.

Art. 5.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

L'assunzione degli apprendisti non potrà superare le seguenti aliquote: 2 per aziende che occupano sino ad 8 dipendenti, 3 per le aziende che occupano da 9 a 15 dipendenti.

Non è ammessa l'assunzione di apprendisti in quegli esercizi dove non vi sia personale qualificato. Per tutte le altre norme valgono le disposizioni previste dalla legge per l'apprendistato.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO E COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Si fa riferimento agli artt. 17 e 19 del C.C.N.L. caffè-bars e art. 19 del C.C.N.L. ristor.

Art. 7

MASSIMALE ASSICURATIVO

Il massimale assicurativo per il personale retribuito non in misura fissa o a percentuale resta quello fissato dalle due parti con l'I.N.A.M.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio per i ristoranti, tavole calde, trattorie, rosticcerie, locande, da applicarsi sul conto dei clienti, per tutte le classi, viene fissata nella misura del 12% (dodici per cento).

Per tutte le classi di caffè, bars, pasticcerie, birrerie (ove si servono esclusivamente bevande, dolciumi e panini) la percentuale di servizio viene fissata nella misura del 17,75% (diciasette e settantacinque per cento).

Per i servizi di rinfreschi, ricevimenti e banchetti e qualunque altro servizio di non meno di dieci persone, purchè abbiano tali caratteristiche, la percentuale sul conto dei clienti è fissata per tutte le classi di esercizi di ristoranti, nella misura del 12% (dodici per cento). Per tutte le classi di esercizi di caffè, bars, pasticcerie, birrerie e simili la percentuale di servizio è fissata nella misura del 14,50% (quattordici e cinquanta per cento).

Per i locali misti (ristoranti e bars) la percentuale di servizio sarà fissata tra il datore di lavoro ed i lavoratori tenendo conto della preminenza del lavoro. In caso di mancato accordo, le parti chiederanno l'intervento delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo integrativo.

Art. 9.

Si fa riferimento agli artt. 44 e 45 dei C.C.N.L.

Art. 10.

(*Si fa riferimento all'art. 4 dei C.C.N.L.*)

In linea generale non dovrà essere assunto personale di altro Comune o Provincia quando medesimo personale qualificato della Provincia è disoccupato.

Art. 11.

PERSONALE OCCASIONALE

A personale occasionale assunto per banchetti o speciali servizi in aiuto al personale di cui all'art. 63 (C.C.N.L. ristoranti) e all'art. 61 (C.C.N.L. caffè-bars) saranno corrisposte le seguenti retribuzioni: L. 2.000 per i servizi di limitata durata o importanza L. 3.000 per gli altri servizi. Nei casi in cui i servizi saranno svolti dal personale interno ed esterno, sarà concordata di volta in volta, la forma di compenso (percentuale o quota fissa) tra il titolare dell'esercizio e i lavoratori interessati.

Art. 12.

VITTO

Il vitto corrisposto in natura a ciascun lavoratore viene valutato secondo gli accordi con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.M.

Art. 13.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Si fa riferimento all'art. 29 C.C.N.L. caffè-bars e art. 24 C.C.N.L. per ristoranti.

Art. 14.

Per tutte le norme non previste dal presente accordo integrativo, si fa riferimento ai C.C.N.L. in atto ed alle leggi regolanti le specifiche materie.

Art. 15.

Le condizioni di miglior favore, gli usi e le consuetudini sono comunque mantenute.

Art. 16.

VALIDITÀ

Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1957 e scadrà il 1° ottobre 1958: si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 APRILE 1959 PER I DIPENDENTI DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

L'anno 1959 e questo dì 1° del mese di Aprile, nella sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Teramo, via del Mercato 2, Palazzo Banca Nazionale del Lavoro

tra

l'Associazione dei Commercianti della provincia di Teramo, Sezione Provinciale dei Pubblici Esercizi, rappresentata dal Presidente sig. *Fumo Giovanni* e assistito dal Direttore dell'Associazione sig. *Seminara Giuseppe*

e

l'Unione Provinciale Sindacale di Teramo (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Valente Dino* da Teramo

nonchè

la Camera Confederale del Lavoro di Teramo rappresentata dal sig. *Quarchioni Rodolfo* da Teramo

si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale di Lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende commerciali sopra indicate, accordo che sostituisce quello stipulato il 16 dicembre 1946.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi Pubblici della provincia di Teramo, agli effetti dell'applicazione del presente contratto integrativo, in relazione al contratto nazionale normativo vigente, si suddividono in Esercizi di 3ª e 4ª categoria.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Poichè in provincia di Teramo non vi sono aziende che impiegano personale impiegatizio appartenente alle categorie *A* e *B*, tutto il personale impiegatizio e non impiegatizio cui il presente contratto si riferisce e classificato in categoria *C*, ed è suddiviso nelle qualifiche di cui alla tabella *C* annessa all'accordo per l'applicazione del congegno della scala mobile per il P. E. stipulato in Roma l'11 ottobre 1957.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive, pari a 48 ore settimanali: per il personale non impiegatizio è di 9 ore giornaliere effettive pari a 54 ore settimanali.

L'orario straordinario, oltre i limiti di quello normale e le prestazioni effettuate in caso di protrazione d'orario di chiusura dell'esercizio, saranno retribuite colle maggiorazioni previste dai contratti normativi nazionali (maggiorazione del 25%).

Art. 4.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

Per il personale retribuito a percentuale l'ammontare della percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti, viene così stabilita:

Ristoranti di 1ª categoria	20 %
Ristoranti di altre categorie	18 %
Pubblici Esercizi bar-caffè ecc. di 3ª e 4ª cat.	18 %
Nei locali adibiti a bigliardi e giuochi, qualunque sia la categoria, la percentuale è del	15 %

Al personale percentualista non compete la indennità di contingenza a meno che detto personale venga retribuito, al posto della percentuale, con compenso fisso mensile forfettario.

Per i servizi di rinfresco o di ricevimento o per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, la percentuale di servizio da applicarsi sui conti sarà del 15 %, mentre per i detti servizi al personale extra o di rinforzo, sarà corrisposto un compenso fisso globale procapite:

in sede L. 2.500 fuori sede L. 3.000;

oltre, in questo ultimo caso, al rimborso delle spese di viaggio da andata e ritorno, salvo che l'azienda non provveda direttamente.

Art. 5.

ESERCIZI STAGIONALI

Per gli stagionali la retribuzione del personale a paga fissa sarà maggiorata del 20 %, mentre per il personale retribuito a percentuale, le percentuali di cui all'art. 4 saranno maggiorate del 5 %.

Art. 6.

VITTO ED ALLOGGIO

L'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio è stabilita:

in L. 1.000 mensili per l'alloggio
in L. 6.000 mensili per il vitto.

Per il personale che usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura, la misura dell'indennità di contingenza è ridotta del 10 %.

Art. 7.

Negli esercizi commerciali previsti dal presente contratto integrativo provinciale di lavoro il numero degli apprendisti non potrà essere superiore a 3 per ciascun esercizio e per ogni 10 dipendenti qualificati. Negli esercizi con numero inferiore a 10 dipendenti qualificati la proporzione non può essere superiore ad 1 a 1.

Per le retribuzioni agli apprendisti si applicheranno le disposizioni del contratto normativo nazionale vigente.

Art. 8.

FERIE - GRATIFICA NATALIZIA PREAVVISO ED INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Si applicano le disposizioni dei contratti nazionali normativi vigenti anche per quant'altro non previsto dal presente accordo integrativo provinciale.

Art. 9.

STIPENDI E SALARI

Aderendo alla richiesta inoltrata dai rappresentanti dei lavoratori le parti convengono di procedere al conglobamento degli stipendi e dei salari con la indennità di contingenza in vigore per la provincia di Teramo ed in considerazione delle particolari situazioni economiche delle aziende interessate al presente accordo, gli stipendi ed i salari conglobati da attribuire al personale dipendente dalle aziende previste dal presente contratto vengono fissati come nella tabella allegata.

Art. 10.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare sanate tutte le posizioni ed i rapporti preesistenti alla data del presente contratto escluse le indennità di cui all'art. 8 del presente contratto.

Art. 11.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti nelle singole aziende.

Art. 12.

Il presente accordo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione, avrà la durata di anni uno e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, se non disdetto da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Tabella degli stipendi e dei salari, conglobati ai sensi dell'art. 9 dell'accordo da corrispondersi al personale dipendente dai pubblici esercizi (bars, caffè, pasticcerie, gelaterie, confetterie, bottiglierie, birrerie, ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie).

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

	3ª Categoria	4ª Categoria
Impiegatizio		
Contabile-cassiere:		
Uomini	35.000	33.000
Donne	27.000	25.000
Commesso addetto al registratore di cassa senza responsabilità contabile:		
Uomini	25.000	25.000
Donne	21.340	21.340
Commesso addetto alla vendita con responsabilità di contrattazione:		
Uomini	25.000	25.000
Donne	18.500	18.500
Commessa addetta alla vendita dei gelati e commessa impaccatrice	18.000	17.540
Non impiegatizio		
Cuoco:		
Uomini	31.320	29.320
Donne	24.120	24.120
Sotto cuoco:		
Uomini	23.320	23.320
Donne	18.140	18.140
1° Pasticciere:		
Uomini	35.040	32.040
Donne	26.750	26.750
2° Pasticciere:		
Uomini	26.980	24.980
Donne	19.850	18.850
3° Pasticciere:		
Uomini	21.500	21.500
Donne	17.500	17.500
Barista:		
Uomini	26.000	25.000
Donne	19.140	18.140

	3ª Categoria	4ª Categoria
Aiuto Barista:	—	—
Uomini	22.980	22.980
Donne	17.850	17.850
Facchino sguattero:		
Uomini	18.500	18.500
Donne	17.500	17.500

Agli stipendi e salari come sopra fissati saranno aggiunti gli importi delle indennità di contingenza che andranno a scattare dopo la sottoscrizione del presente accordo.

Gli stipendi e salari come sopra fissati saranno corrisposti agli uomini e le donne di età superiore agli anni 20: per gli uomini e le donne tra i 18 ed i 20 anni saranno diminuiti del 10 % e per quelli inferiori agli anni 18 (uomini e donne) la riduzione sarà del 15 %.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 989.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemaeatri delle provincie di Bologna e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. ; la Sezione Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. ; cui hanno aderito, in data 16 giugno 1961, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dello Spettacolo C.I.S.N.A.L. ; il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. ;

Visti, per la provincia di Trapani:

— l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960;

— l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960;

ambedue stipulati tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - A.G.I.S. e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L., la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. , la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, n. 5 della provincia di Trapani, in data 7 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti cinema e cinemateatri:

per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960;

per la provincia di Trapani, gli accordi collettivi integrativi 30 marzo 1960 e 30 maggio 1960;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bologna e Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 14. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 GENNAIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1960, il giorno 25 del mese di gennaio in Bologna

tra

la Sezione provinciale bolognese dell'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO (AGIS), rappresentata dal suo presidente comm. *Remo Volterra,* dai sigg. *Umberto Agostini* e *Remo Landi,* assistiti dal segretario generale dott. *Antonico Montalbini,*

d'intesa con l'Associazione degli Industriali della provincia di Bologna,

e

la Sezione provinciale bolognese della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FILS), rappresentata dal suo segretario sig. *Paolo Crippa,* assistito dal segretario provinciale DACET sig. *Armando Vanzini;*

la Sezione provinciale bolognese della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FULS), rappresentata dal suo segretario sig. *Bruno Merighi;*

in relazione a quanto previsto dall'accordo nazionale del 12 agosto 1959 viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Bologna sono dovute le seguenti retribuzioni minime mensili conglobate:

	Stipendio base Uomini	Stipendio base Donne
1ª *categoria*		
superiore ai 21 anni	73.415	73.415
2ª *categoria*		
superiore ai 21 anni	54.729	47.107
inferiore ai 21 anni	47.477	40.550
3ª *categoria* A		
superiore ai 21 anni	40.260	34.695
dai 20 ai 21 anni	38.683	32.715
» 19 » 20 anni	37.167	29.569
» 18 » 19 anni	34.226	27.348
» 17 » 18 anni	29.509	25.213
3ª *categoria* B		
superiore ai 21 anni	34.449	29.763
dai 20 » 21 anni	32.908	28.381
» 19 » 20 anni	31 954	26.639
» 18 » 19 anni	30.014	23.632
» 17 » 18 anni	25.390	21.666

I minimi di cui sopra si riferiscono agli impiegati dipendenti da locali di 1ª, 2ª o 3ª categoria situati nel comune di Bologna.

Art. 2.

Per gli impiegati addetti ai cinema e cinema-teatri di 4ª o 5ª categoria situati nel comune di Bologna, i minimi di cui all'art. 1 debbono essere ridotti del 2,50 %.

Dato, però, che secondo il preesistente accordo provinciale 24 febbraio 1955 gli impiegati dipendenti da locali di 4ª o 5ª categoria situati entro le mura della città di Bologna percepivano la medesima retribuzione corrisposta agli impiegati dipendenti da locali di 1ª, 2ª o 3ª categoria, si conviene:

a) di mantenere momentaneamente tale situazione per gli impiegati dipendenti da locali di 4ª o 5ª categoria situati entro le mura della città di Bologna;

b) nel contempo di specificare qui sotto per gli stessi, sia le retribuzioni che sarebbero loro spettate applicando lo scatto previsto dal primo comma del presente articolo, sia le eccedenze che invece risultano per effetto della deroga prevista al precedente comma *a*).

Resta inteso che queste eccedenze saranno assorbite da eventuali futuri aumenti.

	Uomini	eccedenza	Donne	eccedenza
1ª *categoria*				
superiore ai 21 anni	71.580	1.835	71.580	1.835
2ª *categoria*				
superiore ai 21 anni	53.361	1.368	45.930	1.177
inferiore ai 21 anni	46.291	1.186	39.537	1.013
3ª *categoria* A				
superiore ai 21 anni	39.254	1.006	33.828	867
dai 20 ai 21 anni	37.716	967	31.898	817
» 19 » 20 anni	36.238	929	28.830	739
» 18 » 19 anni	33.371	855	26.665	683
» 17 » 18 anni	28.772	737	24.583	630

categoria B	Uomini	eccedenza	Donne	eccedenza
superiore ai 21 anni	33.588	861	29.019	744
dai 20 ai 21 anni	32.086	822	27.672	709
» 19 » 20 anni	31.156	798	25.974	665
» 18 » 19 anni	29.264	750	23.042	590
» 17 » 18 anni	24.756	634	21.125	541

Art. 3.

Per gli impiegati addetti ai cinema e cinema-teatri di 1ª, 2ª o 3ª categoria situati negli altri comuni della Provincia, i minimi di cui all'art. 1 debbono essere ridotti del 5 %.

Art. 4.

Per gli impiegati addetti ai cinema e cinema-teatri di 4ª o 5ª categoria situati negli altri comuni della Provincia, i minimi di cui all'art. 1 debbono essere ridotti del 7 %.

Art. 5.

Nei nuovi minimi di stipendio di cui all'art. 1) sono stati incorporati sia il 3° elemento che l'indennità sostitutiva di mensa previsti dal preesistente accordo provinciale 24 febbraio 1955.

Pertanto, a partire dal 18 dicembre 1959, agli impiegati dovranno essere corrisposti soltanto i minimi di stipendio previsti dal presente accordo e l'indennità di contingenza limitatamente alle quote stabilite dal 1° agosto 1954, oltre naturalmente gli eventuali aumenti periodici per l'anzianità maturata.

Art. 6.

Agli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Bologna sono dovute le seguenti retribuzioni minime conglobate:

Qualifiche			
1° operatore	L.	235,45	or.
2° operatore	»	211,45	»
Fuochista con patente	»	160,45	»
Bigliettaio	»	133,90	»
Custode diurno (10 ore)	»	1.200 —	gior.
Custode notturno (10 ore)	»	1.380 —	»
Affissatore	»	150 —	or.
Maschera controllo	»	150 —	»
Maschera di sala *A*	»	140,55	»
Maschera di sala *B*	»	140,20	»
Lucciola	»	114,35	»
Personale di pulizia *A*	»	140,45	»
Personale di pulizia B	»	118,35	»
Fuochista senza patente	»	150 —	»

I minimi di cui sopra si riferiscono agli operai dipendenti da locali di 1ª, 2ª o 3ª categoria situati nel comune di Bologna.

Art. 7.

Per gli operai addetti ai cinema e cinema-teatri di 4ª o 5ª categoria situati nel comune di Bologna, i minimi di cui all'art. 6) debbono essere ridotti del 2,50%.

In considerazione, però, sia della diversa impostazione data dal preesistente accordo provinciale 24 febbraio 1955 circa i raggruppamenti dei locali agli effetti delle retribuzioni per gli operai, sia della opportunità che al nuovo assetto retributivo non si giunga improvvisamente, si stabiliscono qui sotto, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le retribuzioni da corrispondersi momentaneamente agli operai dipendenti dagli esercizi di 4ª o 5ª categoria situati entro o fuori le mura della città di Bologna, precisando che sono indicate:

a) nella prima colonna le retribuzioni che sarebbero spettate applicando lo scarto previsto del primo comma del presente articolo;

b) nella seconda colonna le eccedenze che vanno aggiunte alle retribuzioni indicate nella prima colonna per ottenere i totali delle retribuzioni da corrispondere;

c) nella terza colonna le retribuzioni da corrispondersi;

d) nella quarta colonna le differenze che mancano alle retribuzioni indicate nella terza colonna per la applicazione dello scarto previsto dal primo comma del presente articolo.

Resta inteso che in occasione di futuri aumenti verranno annullate le differenze in più o in meno di cui ai precedenti comma *b*) e *d*).

	4ª o 5ª categoria entro mura città di Bologna	4ª o 5ª categoria fuori mura città di Bologna
1° operatore	229,57 + 5,88	216,51—13,06
2° operatore	206,17 + 5,28	188,05—18,12
Fuochista con patente	156,44 + 4,01	156,44 —
Bigliettaio	130,56 + 3,34	130,56 —
Custode diurno (10 ore)	1.170,00 +	1.170,00 —
Custode notturno (10 ore)	1.345,00 +	1.345,00 —
Affissatore	146,25 + 3,75	146,25 —
Maschera controllo	146,25 + 3,75	146,25 —
Maschera di sala A	137,04 + 3,51	137,04 —
Maschera di sala B	136,70 + 3,50	136,70 —
Lucciola	111,50 + 2,85	111,50 —
Personale di pulizia A	136,94 + 3,51	136,94 —
Personale di pulizia B	115,40 + 2,95	115,40 —
Fuochista senza patente	146,25 + 3,75	146,25 —

Art. 8.

Per gli operai addetti ai cinema e cinema-teatri di 1ª, 2ª, o 3ª categoria situati negli altri comuni della Provincia, i minimi di cui all'art. 6, debbono essere ridotti del 5%.

Art. 9.

Per gli operai addetti ai cinema e cinema-teatri di 4ª o 5ª categoria situati negli altri commi della Provincia, i minimi di cui all'art. 6, debbono essere ridotti del 7 %.

Inoltre per gli operai addetti ai cinema e cinema-teatri di 5ª categoria situati negli altri comuni della Provincia, la maggiorazione per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario festivo compiuto nelle festività nazionali od infrasettimanali elencate nell'art. 16 del contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957, viene fissata nella misura del 10 per cento.

Art. 10.

A partire dal 18 dicembre 1959, agli operai dovranno essere corrisposti i minimi previsti dal presente accordo e l'indennità di contingenza limitatamente alle quote stabilite dal 1° agosto 1954 e, ma solo agli operatori, gli eventuali aumenti periodici per l'anzianità maturata.

Art. 11.

Agli operai assunti con contratto a tempo determinato per una sola giornata (cosidetti « volanti »), in sostituzione delle ferie, dell'indennità di licenziamento, del trattamento economico previsto per festività nazionali ed infrasettimanali e della gratifica natalizia, va corrisposta — oltre la paga base e l'indennità di contingenza — una speciale indennità pari al 21% dell'importo dato dalla paga base più la contingenza. Questa maggiorazione del 21%, da tenersi distinta nella specifica delle paghe, è la somma delle seguenti percentuali: 4% (per ferie), 3% (per licenziamento), 8% (per festività nazionali ed infrasettimanali), 6% (per gratifica natalizia).

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) *Impiegati*: le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione all'orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori alle 40 ore.

2) *Operatori*: le mansioni del primo operatore e del secondo operatore sono identiche. Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione e alla manutenzione delle macchine, degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.

E' primo operatore quello fra gli operatori cui, avendo il datore di lavoro espressamente affidato la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti, risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza.

3) *Maschere*:

a) per « maschera controllo » debbono intendersi i lavoratori addetti esclusivamente al controllo degli spettatori agli ingressi del locale ed alle uscite esterne permanentemente aperte;

b) per « maschera di sala A » debbono intendersi i lavoratori maschi che, oltre a sorvegliare la sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori, provvedono all'accompagnamento degli spettatori ai posti;

c) per « maschere di sala B » debbono intendersi i lavoratori maschi addetti alla sorveglianza della sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori;

d) per « lucciola » debbono intendersi i lavoratori di ambo i sessi che attendono all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

4) *Personale di pulizia*:

a) per « personale di pulizia A » debbono intendersi i lavoratori addetti ai lavori di pulizia più pesanti o per i quali occorra l'uso di scale (pulitura di finestre, lampadari ecc.); quindi in genere il personale maschile;

b) per « personale di pulizia B » debbono intendersi i lavoratori addetti agli altri lavori di pulizia; quindi in genere il personale femminile.

3) *Custodi*:

a) la retribuzione dei custodi è fissata in relazione a 10 ore di lavoro giornaliere. Nel caso di orari di lavoro inferiori le retribuzioni stesse saranno proporzionalmente ridotte;

b) il custode diurno, nell'ambito dell'orario normale di lavoro può essere utilizzato in mansioni rientranti nella sua categoria (maschera controllo, affissatore, ecc.) nonchè in piccoli lavori di manutenzione;

c) il custode notturno, che goda dell'alloggio gratuito nel cinematografo o nelle immediate vicinanze di esso, è tenuto, per la retribuzione percepita, ad intervenire in caso di allarme notturno, a custodire le cose mobili a lui affidate, ed aprire e chiudere ogni volta che occorra il locale o gli uffici annessi.

6) *Mansioni varie*: nel caso di mansioni promiscue, sempre che la mansione superiore non sia prevalente qualitativamente rispetto alla mansione inferiore, si applicherà la retribuzione prevista per la mansione inferiore maggiorata del 10 per cento.

7) *Cinema ENAL*: i cinema e cinema-teatri con licenza di P. S. che li classifica « ENAL » debbono essere considerati, ai fini del presente accordo, di 4ª categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1960, il giorno 30 del mese di marzo in Trapani

tra

ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO Ass. Naz. Esercenti Cinema Sezione provinciale di Trapani rappresentata dal suo presidente dott. *Gaspare Gianformaggio*, assistito dal sig. *Ranieri Francesco*, nonchè dal dott. *Alberto Manzella*

e

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Trapani Antonio*, assistito dal sig. *Lazzarino Giuseppe*;

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Di Nicola Giuseppe*, assistito dal sig. *Ingoglia Olindo*;

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Corso Antonino*;

è stata esaminata tutta la questione relativa alle retribuzioni minime da corrispondersi ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cine teatrali del capoluogo di Trapani e dei comuni della provincia.

Dopo ampia e cordiale discussione:

è stato stipulato il presente accordo integrativo al contratto nazionale 12 agosto 1959, da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cine teatrali siti nei comuni della provincia di Trapani, escluso il capoluogo già regolato dal predetto contratto nazionale.

Il presente accordo viene stipulato a norma dell'articolo 4 del richiamato contratto nazionale 12 agosto 1959.

Art. 1.

RETRIBUZIONE

Le retribuzioni che gli esercizi cinematografici e cine teatrali siti nei seguenti comuni della provincia di Trapani dovranno corrispondere ai propri dipendenti, oltre all'indennità di contingenza, nella misura che sarà di volta in volta determinata, saranno quelle stabilite dalle tabelle A e B del predetto contratto collettivo nazionale per la città di Trapani, ridotte delle percentuali indicate a fianco: comuni di Marsala Mazara del Vallo - Alcamo Castelvetrano: riduzione del 15%;

per i rimanenti comuni e per la frazione di Borgo Annunziata, riduzione del 30%.

Poichè le predette retribuzioni per quanto riguarda gli operai si riferiscono a lavoratori di età superiore ai 20 anni, si determinano le seguenti ulteriori riduzioni per i lavoratori aventi età inferiore:

dai 18 ai 20 anni - riduzione del 6%;
dai 16 ai 18 anni riduzione del 10%.

Art. 2.

RETRIBUZIONI ESERCIZI « PICCOLI ESERCIZI »

Le retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del titolo IV del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo esercizio) saranno quelle di cui alle tabelle A e B del Contratto nazionale 12 agosto 1959 ridotte del 10% sia per il capoluogo di Trapani che per i restanti comuni della provincia.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Le parti, pur trovandosi d'accordo sulla durata del presente contratto integrativo e cioè che esso seguirà la stessa sorte del richiamato Contratto nazionale 12 agosto 1959, danno atto di non avere potuto raggiungere un'intesa sulla data di decorrenza in quanto le Organizzazioni dei lavoratori insistono sulla data del 18 dicembre 1959 mentre l'A.G.I.S. insiste su quella data di stipulazione del presente accordo.

Art. 4.

DEPOSITO PER LA PUBBLICAZIONE

In conformità dell'art. 3 della legge 14 luglio 1959, n. 741 - sulle norme transitorie per garentire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori - nonchè delle istruzioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulle modalità procedurali relative al deposito per la pubblicazione dei contratti di lavoro , il presente accordo integrativo sarà depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trapani per lo inoltro al predetto Ministero del lavoro della previdenza sociale.

NORMA TRANSITORIA

Resta, comunque, inteso tra le parti stipulanti che, ove dal pratico raffronto che sarà effettuato tra i salari del Contratto provinciale 16 ottobre 1954 e le tariffe di cui alle tabelle A e B per la città di Trapani del Contratto nazionale del 12 agosto 1959, dovesse risultare operante lo art. 3 del precitato contratto nazionale per tutte o per parti di categorie operaie, le parti stipulanti stesse torneranno ad incontrarsi al fine di dare pratica applicazione al più volte citato art. 3 del Contratto nazionale 12 agosto 1959 per le sole categorie interessate. Ovviamente, quanto convenuto nella restante parte del presente accordo integrativo, sarà applicabile sulle tariffe nazionali di cui al precitato contratto 12 agosto 1959 o su quelle maggiorate del Contratto provinciale 16 ottobre 1954, a seconda che trovi o meno applicazione il detto art. 3 del Contratto nazionale 12 agosto 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1960, il giorno 30 del mese di maggio, in Trapani

tra

l'A.G.I.S. - A.N.E.C. Sezione provinciale di Trapani rappresentata dal suo presidente dott. *Gaspare Gianformaggio,* assistito dal dott. *Alberto Manzella*

e

la F.U.L.S. rappresentata dal sig. *Noto Vito;*

la F.I.L.S. rappresentata dal sig. *Di Nicola Giuseppe,* assistito dal sig. *Ingoglia Olindo*;

la F.I.A.L.S. rappresentata dal sig. *Corso Antonino*;

preso in esame il verbale del 30 marzo 1960 tra le stesse parti redatto e particolarmente il suo art. 3 e la sua norma transitoria finale, fermo restando quant'altro stabilito e dall'accordo nazionale 12 agosto 1959 e dal verbale stesso di cui sopra,

si conviene e stabilisce quanto segue:

1) la decorrenza da darsi all'accordo integrativo per Trapani e Provincia è quella del 15 febbraio 1960;

2) i salari minimi da corrispondersi ai seguenti lavoratori sono quelli appresso indicati oltre a quelli per le categorie previste dal precitato contratto nazionale 12 agosto 1959:

Operatore di 1ª (età oltre 20 anni)	L. 167 ora
Operatore di 2ª (età oltre 20 anni)	L. 145 ora
Operaio comune, maschera controllo, affissatore (età oltre 20 anni)	L. 103 ora
Maschera di sala B (età oltre 20 anni)	L. 96 ora
Personale pulizia B (età oltre 20 anni)	L. 80 ora
Bigliettaio (età oltre 20 anni)	L. 90 ora
Custode (età oltre 20 anni) giornaliere	L. 754

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151071) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 500